

La borsa di dottorato è stata cofinanziata con risorse del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP005)
Fondo Sociale Europeo, Azione I.1 "Dottorati Innovativi con caratterizzazione Industriale"



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

**DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTI, ISTITUZIONI E GARANZIE NELLE SOCIETÀ IN
TRANSIZIONE**

Ciclo XXXVII

SSD: GIUR-09/A DIRITTO INTERNAZIONALE

**IL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ RELATIVO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI NELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA.
PROBLEMI E PROSPETTIVE PER LE IMPRESE**

Dottoranda: Teresa Catalano

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Marina Castellaneta

Coordinatore: Chiar.mo Prof. Alessandro Torre

ESAME FINALE 2025

INDICE

Introduzione	6
---------------------------	----------

Capitolo primo

LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

1.1 L'inquadramento giuridico della responsabilità sociale di impresa: un problema definitorio.....	8
1.2 Gli strumenti internazionali sulla responsabilità sociale di impresa: l'analisi delle Linee Guida dell'OSCE.....	16
1.3 La Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.....	26
1.4 L'avvio dei lavori delle Nazioni Unite sull'attività delle multinazionali.....	28
1.4.1 Il Global Compact.....	30
1.4.2 L'Agenda 2030.....	32
1.5 I Principi guida su imprese e diritti umani.....	38
1.6 La dimensione esterna ed interna della responsabilità sociale.....	41
1.7 L'approccio <i>Triple Bottom Line</i>	47

Capitolo secondo

LA DISCIPLINA EUROPEA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA E L'EVOLUZIONE DEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

2.1 Il ruolo degli <i>stakeholders</i> nell'evoluzione della RSI.....	51
2.1.1 La teoria degli <i>stakeholders</i> e degli <i>shareholders</i>	54
2.2 Il ruolo dell'Unione europea nell'evoluzione della disciplina sulla RSI.....	56
2.2.1 La divulgazione di informazioni non finanziarie: un approfondimento sulla direttiva 2014/95/UE.....	64
2.2.2 Il d.lgs. 30/12/2016 n. 254 e la prospettiva italiana di rendicontazione.....	68

2.3 L'evoluzione del <i>reporting</i> di sostenibilità.....	71
2.3.1 La misurazione della sostenibilità in azienda: le novità introdotte dalla direttiva 2022/2644/UE.....	74

Capitolo terzo

GLI SVILUPPI PIÙ RECENTI IN MATERIA DI RSI: IL RUOLO DEGLI STRUMENTI PER FRONTEGGIARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

3.1 Le opportunità per le imprese in tema di rendicontazione: l'applicazione pratica in azienda.....	81
3.2 Gli obblighi di <i>due diligence</i> per le imprese e il sistema di gestione del rischio..	84
3.3 Il coinvolgimento delle aziende nel contenzioso climatico.....	94
3.3.1 La nascita della “giustizia climatica”.....	97
3.3.2 Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale.....	105
3.4 Considerazioni conclusive.....	108

Conclusioni.....	110
-------------------------	------------

Bibliografia.....	113
--------------------------	------------

Introduzione

Lo scopo principale del presente lavoro, che sintetizza la ricerca svolta nel percorso di dottorato, è individuare gli elementi che hanno determinato l'evoluzione della disciplina internazionale sulla responsabilità sociale di impresa e, in particolare, la disciplina europea sul *reporting* di sostenibilità, qualificato strumento in grado di monitorare e regolamentare le dichiarazioni di carattere non finanziario delle aziende. Corollario di quanto precede è che l'approccio internazionalistico di analisi degli istituti giuridici è stato affiancato dall'adozione di una visione interdisciplinare della gestione delle problematiche connesse all'espansione delle imprese.

Dal punto di vista metodologico, il percorso che il presente elaborato si prefigge di seguire ha origine dall'approfondimento della nascita del concetto di responsabilità sociale di impresa, il quale ha comportato l'analisi di un primo problema normativo: l'assenza di una definizione univoca nel panorama internazionale sul rapporto tra impresa, ambiente, società e diritti umani.

Tale premessa è di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione del concetto di RSI, la cui evoluzione è approfondita, nel primo capitolo del presente lavoro, attraverso la rassegna dei principali strumenti internazionali intervenuti a regolamentare la materia: le Linee Guida dell'OSCE, la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali, il Global Compact, l'Agenda 2030 e i Principi guida su imprese e diritti umani. Tali atti, aventi natura di *soft law*, sono stati in grado di offrire una fotografia chiara sulla dimensione interna ed esterna dell'attività delle multinazionali e degli impatti prodotti da queste ultime sull'ambiente circostante e sull'intera società civile. Al termine di questa prima disamina sugli atti internazionali, l'approfondimento dell'attività di ricerca è consistito nella delimitazione dell'intervento degli *stakeholders* nelle attività aziendali e nelle modalità di interazione tra impresa e portatori di interessi ovvero i soggetti o i gruppi coinvolti nella realizzazione di una particolare iniziativa economica o nel monitoraggio dell'andamento di quest'ultima, da cui sono in grado di ricavare un beneficio diretto o indiretto.

Il secondo capitolo è volto ad inquadrare il ruolo chiave dell'Unione europea nella regolamentazione delle attività delle multinazionali e, in particolare, il contributo

offerto nella determinazione di strumenti vincolanti come le direttive sul reporting di sostenibilità e sulla *due diligence*. La definizione di standard di regolamentazione certi e la previsione di una forma di responsabilità civile per le imprese sono intervenute quali novità di grande pregio per l'intero panorama internazionale. Tuttavia, l'ipertrofia normativa registrata nel contesto europeo rischia di rallentare i grandi progressi sulla tutela della competitività delle aziende e di limitarne l'evoluzione; ragion per cui gli strumenti internazionali continuano a rivestire un ruolo cardine per guidare le imprese nel monitoraggio delle loro *performance* di sostenibilità e nella prevenzione e gestione dei loro impatti su ambiente e diritti umani.

L'evoluzione della normativa internazionale ed europea, sintetizzata nel primo e nel secondo capitolo, evidenzia come il rapporto tra imprese e società potrebbe, in qualche modo, assestarsi su un doppio binario di relazioni: le attività economiche sono in grado di offrire un plusvalore per l'ambiente in cui si trovano, ma anche di causare danni disastrosi su clima e territorio, attraverso un'eccessiva produzione di immissioni inquinanti nell'atmosfera. Da ciò è derivata una risposta globale importante dell'intera società civile, nei confronti di Stati e multinazionali, al fine di far accertare la responsabilità di questi ultimi sulla mancata prevenzione degli effetti del cambiamento climatico, sull'assenza di una legislazione nazionale idonea e sulla carenza di politiche adeguate a conformarsi agli standard internazionali. Si tratta della così detta "giustizia climatica", approfondita nel terzo capitolo del presente lavoro. L'analisi della giurisprudenza internazionale ed europea consente di individuare le misure proattive che gli Stati sono chiamati ad adottare per monitorare le vulnerabilità climatiche. Stati e imprese divengono, quindi, i principali destinatari delle norme internazionali, chiamati ad investire nell'adattamento e nella resilienza a tutela delle generazioni presenti e future e nella limitazione dei danni derivanti dal cambiamento climatico.

Capitolo primo

LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

1.1 L'inquadramento giuridico della responsabilità sociale di impresa: un problema definitorio

Il termine responsabilità sociale di impresa (in prosieguo, RSI) non è oggetto di una definizione univoca e quella originaria, proposta da Bowen nel 1953, appare oggi generica e indefinita. Egli qualificava la responsabilità sociale un insieme di *«obblighi degli uomini d'affari di perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni, di seguire quelle linee di azione auspicabili in funzione degli obiettivi e dei valori riconosciuti dalla società»*¹.

Successivamente, il pensiero di Frederick identificò questo fenomeno come un'opportunità per superare l'interesse esclusivo verso il profitto immediato, in virtù degli obblighi non solo economici e legali che l'impresa ha verso la società². Egli considerò diverse fasi di sviluppo del concetto di responsabilità sociale: il passaggio dalla CSR1 alla CSR2 *«reflects a move from a philosophical approach to one that focuses on managerial action that is will the firm responds and how»*³. L'individuazione di una terza fase, in cui l'autore afferma la necessità di una base etica *«that would permit a systemic critique of business's impact upon human consciousness, human community and human continuity»*⁴. Si trattava, quindi, di un intervento che riconduceva diversi fattori al concetto di responsabilità, come *«the*

¹ H.R. BOWEN, *Social Responsibilities of the Businessman*, University of Iowa Press, 1953.

² Per approfondire il pensiero di Frederick si vedano, tra i diversi scritti: W. C. FREDERICK, *From CSR1 to CSR2. The maturing of business-and-society thought*, 1994; W. C. FREDERICK, *Toward CSR3: why ethical analysis is indispensable and unavoidable in corporate affairs*, in *California Management Review*, 28, 1986.

³ L. MOIR, *What Do We Mean by Corporate Social Responsibility?*, *Corporate Governance*, 2001, pp. 16-22.

⁴ W. C. FREDERICK, *Toward CSR3: why ethical analysis is indispensable and unavoidable in corporate affairs*, in *California Management Review*, 28, 1986, pp. 126-141.

cosmos as the basic normative reference for social issues in management and considered the role of science and religion in these issues»⁵.

Gli studi sulla RSI proseguirono negli anni '70, caratterizzati da una diffusione del pensiero innovativo proposto da Carroll, ideatore della piramide che affonda le sue radici nel modello concettuale delle quattro categorie di responsabilità dell'impresa, ossia le responsabilità economiche, legali, etiche e discrezionali⁶. Tale schema gerarchico è stato oggetto di una successiva revisione da parte di Schwartz, che ha individuato tre dimensioni: responsabilità economica, legale ed etica.

Tali analisi non furono sostenute uniformemente nel panorama internazionale e non si fecero attendere critiche come quelle di Friedman, il quale riconduceva l'unico obiettivo dell'impresa nella massimizzazione del profitto⁷. Il suo pensiero considerava l'unicità della responsabilità sociale intesa come l'utilizzo di risorse proprie per gestire le attività economiche in modo da aumentarne i profitti. Si affermava, pertanto, che le imprese non avessero alcun tipo di responsabilità sociale, la quale emergeva come riferibile unicamente alle persone⁸. È doveroso specificare che tale ricostruzione non teneva conto della qualificazione dell'impresa come persona giuridica e quindi titolare di precisi obblighi e diritti e della considerazione di società come qualcosa di estremamente concreto, con effetti tangibili e spesso immediati sulla comunità che la circonda.

⁵ E. GARRIGA, D. MELÈ, *Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory*. *Journal of Business Ethics*, 2004, 53, pp. 51-71.

⁶ Tra i diversi lavori, si veda: A. B. CARROLL, *A three-dimensional conceptual model of corporate performance*, 1979; A. B. CARROLL, *The pyramid of corporate social responsibility: towards the moral management of organizational stakeholders*, 1991; A. B. CARROLL, *Ethical challenges for business in the new millennium: corporate social responsibility and models of management morality*, 2000. La critica mossa alla presenza della categoria delle responsabilità filantropiche nel modello di Carroll del 1991, è relativa alla definizione della dimensione etica della responsabilità sociale (K.C. STRONG; G.D. MEYER, *An integrative descriptive model of ethical decision making*, in *Journal of Business Ethics*, 1992). È stato osservato, inoltre, che le responsabilità filantropiche, potrebbero basarsi su motivazioni strettamente economiche che quindi dovrebbero dar vita a responsabilità economiche. Sul punto, v. B. SHAW; F.R. POST, *A moral basis for corporate philanthropy*, in *Journal of Business Ethics*, 1993.

⁷ Per approfondire, si veda M. FRIEDMAN, *Capitalism and freedom*, Chicago, 1962.

⁸ La questione non va risolta in termini generici, qualificando con l'auspicio che le imprese, come ogni cittadino, siano chiamate a svolgere attività socialmente utili e non dannose. Si fa riferimento alla linea di pensiero, che non può non apparire superata, che considera la *corporation* al pari di una vera persona (c.d. *entity theory*). Sul punto, v. C. ANGELICI, *Divagazioni sulla responsabilità sociale d'impresa* in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 19 ss.; R.S. AVI YONAH, *The Cyclical Transformations of the Corporate Form: A Historical Perspective on Corporate Social Responsibility*, in *Delaware journal of Corporate Law*, 30 (2005), p. 767 ss.; E.C. CHAFEE, *The Origins of Corporate Social Responsibility*, in *University of Cincinnati Law Rev.*, 85 (2017), p. 347 ss.

In tempi più recenti, la responsabilità sociale è stata accostata da Carroll e Schwartz al concetto di sostenibilità, attraverso la presentazione di un *VBA model* dato dalla sovrapposizione di tre concetti chiave: la creazione di valore sostenibile (*value*); la responsabilità (*accountability*); il bilanciamento (*balance*)⁹.

A seguito delle diverse teorie che, negli anni, hanno analizzato il concetto di responsabilità per le imprese, appare opportuno precisare che, nel panorama odierno, le definizioni adottate per descrivere il fenomeno sono molteplici e la maggior parte di queste fanno riferimento alla volontà di un'impresa di ridurre o eliminare gli impatti negativi delle sue attività sull'ambiente e sulla società civile, attraverso soluzioni che diano l'opportunità di ottenere contemporaneamente benefici sociali ed economici.

La responsabilità sociale è stata, altresì, definita come *«la convinzione, sempre più diffusa, che le aziende debbano prestare la giusta attenzione ad un ampio ventaglio di portatori di interessi (stakeholder) quali lavoratori, consumatori, ambiente, comunità, poiché il loro benessere dipende, direttamente o indirettamente, dall'attività caratteristica dell'impresa»*.¹⁰ Per il Dow Jones Sustainability Index¹¹ si tratta di *«un approccio aziendale che crea valore per gli azionisti a lungo termine cogliendo le opportunità e gestendo i rischi derivanti dagli sviluppi economici, ambientali e sociali»*.

Nel panorama europeo, sin dal 1993, l'appello dell'allora Presidente della Commissione europea, Jacques Delors, il quale chiedeva alle imprese di prendere parte alla lotta contro l'esclusione sociale, si è tradotto in una forte mobilitazione e nello sviluppo di reti europee di imprese¹². Successivamente, nel marzo 2000, il Consiglio

⁹ M.S. SCHWARTZ; A.B. CARROLL, *Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach*, in *Business Ethics Quarterly*, 13, 2003, pp. 503-530.

¹⁰ Il documento diffuso su *Centro Studi per la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa in Italia e in Europa – Bilanciarsi* è disponibile su bilanciarsi.it/glossario/

¹¹ Il Dow Jones Sustainability Index (DJSI) valuta e compensa le aziende più performanti sulla base di criteri economici, ambientali e sociali. A partire dal 1999, recensisce circa 2500 aziende in diversi settori economici, dalle quali seleziona le più soddisfacenti in termini di sostenibilità

¹² Il 1993 è l'anno di presentazione del Libro Bianco su "Crescita, competitività, Occupazione". Il libro bianco, presentato dalla Commissione Europea nasce con l'obiettivo di fornire una risposta al principale problema dell'Unione, ovvero il problema della disoccupazione negli stati membri della Comunità. Prendendo spunto dalle caratteristiche fondamentali dell'economia europea quali l'abbondanza di capitale umano con alti livelli di formazione, la capacità di innovazione, le tradizioni nazionali o la presenza di un sistema bancario e creditizio efficiente, Delors evidenzia come il sistema economico europeo debba superare i propri limiti, volgendo alla messa in atto di una politica che si fonda su tre elementi principali: 1) un quadro macroeconomico in grado di sostenere le forze di mercato; 2) interventi di carattere strutturale volti ad accrescere la competitività del sistema, sia internamente che esternamente; 3) una riforma strutturale del mercato del lavoro.

europeo di Lisbona si è rivolto in particolare al senso di responsabilità delle imprese nel settore sociale per quanto riguarda le buone prassi collegate all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, all'organizzazione del lavoro, all'uguaglianza delle opportunità, all'inserimento sociale e allo sviluppo durevole¹³.

Tuttavia, si deve attendere il 2001 per la prima definizione di responsabilità sociale di impresa contenuta nel Libro Verde della Commissione Europea *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese* del 18 luglio 2001¹⁴. In questo documento, si parla di responsabilità come «*integrazione delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti delle imprese con le parti interessate*». Si fa riferimento, quindi, ad una scelta volontaria delle parti, decise ad integrare nel proprio *business* e nelle proprie operazioni commerciali le preoccupazioni sociali e ambientali, contribuendo alla modernizzazione e al consolidamento del modello economico e sociale europeo, a rafforzare la coesione sociale in modo sostenibile rendendo il panorama europeo più competitivo, nonché ad assicurare la gestione del rischio e dei cambiamenti in modo responsabile.

Nel momento in cui l'Unione europea si sforza di identificare valori comuni adottando una Carta dei diritti fondamentali¹⁵, un numero sempre maggiore di imprese riconosce in modo ancor più chiaro la propria responsabilità e la considera come una delle componenti della propria identità¹⁶.

Affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell'ambiente e al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di

¹³ Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza.

¹⁴ COM (2001) 366, Libro Verde "*Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*". Il documento è consultabile al link: eur-lex.europa.eu/homepage

¹⁵ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, più nota come Carta di Nizza, è consultabile al link europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

¹⁶ I valori costitutivi dell'Unione europea sono quelli indicati dall'art. 2 TUE, grazie al quale assumono una valenza più ampia di quella prevista dalla Carta dei diritti fondamentali. L'art. 2 TUE prevede, infatti, che l'Unione si fonda «sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell'ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile¹⁷. L'efficacia dell'azione ha condotto allo sviluppo di nuove *partnership* e all'analisi di nuovi ambiti per le relazioni stabilite nell'ambito delle imprese, in particolare per quanto riguarda il dialogo sociale, l'acquisizione delle qualifiche, l'uguaglianza delle opportunità, il consolidamento della coesione economica e sociale, la protezione della salute e, in modo più generale, la protezione dell'ambiente e il rispetto dei diritti fondamentali. Si inizia, quindi, a diffondere l'idea che le imprese dovrebbero attenzionare e curare la propria responsabilità sociale non solo in una dimensione esterna, ma avendo cura dell'intera catena di produzione.

Il Libro Verde specifica, altresì, come le prassi socialmente responsabili non si risolvano nel mero adempimento degli obblighi giuridici, ma richiedano un «*andare al di là investendo di più nel capitale umano, nell'ambiente e negli altri rapporti con le parti interessate. L'esperienza acquisita con gli investimenti in tecnologie e prassi commerciali ecologicamente responsabili suggerisce che, andando oltre gli obblighi previsti dalla legislazione, le imprese possono aumentare la propria competitività. L'applicazione di norme sociali che superano gli obblighi giuridici fondamentali, ad esempio nel settore della formazione, delle condizioni di lavoro o dei rapporti tra la direzione ed il personale, può avere dal canto suo un impatto diretto sulla produttività. Si apre in tal modo una strada che consente di gestire e di conciliare lo sviluppo sociale e una maggiore competitività*».¹⁸

¹⁷ Sul tema degli strumenti offerti dal panorama internazionale e sulla loro efficacia, che sarà successivamente oggetto di approfondimento, v. F. BORGIA, *La responsabilità sociale delle imprese multinazionali*, Napoli, 2007; P. ACCONCI, *La responsabilità sociale d'impresa in Europa*, Napoli, 2009; M. CASTELLANETA, *La responsabilità sociale di impresa nel contesto internazionale: il programma Global Compact delle Nazioni Unite* in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 19 ss.; N. BERNAZ, *Business and Human Rights*, New York, 2017, p. 163 ss.; M.C. MALAGUTI, G. SALVATI, *La responsabilità sociale d'impresa. Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, Milano, 2017; A. BONFANTI, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto pubblico e privato*, Milano, 2012; P. ACCONCI, *La promozione della responsabilità sociale di impresa nel diritto internazionale* in P. ACCONCI (a cura di) *La responsabilità d'impresa in Europa*, Napoli, 2009, p. 3 ss.; F. MARELLA, *Regolazione internazionale e responsabilità globale delle imprese transnazionali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, p. 229 ss.; F. FRANCONI, *Four Ways of Encouraging the International Responsibility for Human Rights Violations by Multinational Corporations*, in M.A. MOREAU, F. FRANCONI (eds), *La dimension pluridisciplinaire de la responsabilité sociale de l'entreprise*, Aix-en-Provence, 2007, p. 55 ss.; J. RUGGIE, *Business and Human Rights: The Evolving International Agenda*, in *American Journal of International Law*, 2007, p. 819 ss.

¹⁸ COM (2001) 366, par. 21.

La definizione di responsabilità sociale, così come fornita dal Libro Verde, non è però unanimemente condivisa. Ad esempio, il *World Business Council for Sustainable Development* ha ritenuto che «la responsabilità sociale d'impresa sia il continuo impegno dell'impresa a contribuire allo sviluppo economico migliorando al contempo la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie così come quella della comunità e della società in generale». Tale descrizione focalizza maggiormente l'attenzione sul dato economico, ovvero sul valore delle *performance* ottenute attraverso un business responsabile.

Certamente, entrambe le definizioni aderiscono oramai alla attuale e pacifica visione di responsabilità che trascende il dato formalmente legale, ma si concretizza nella realizzazione di una pratica commerciale responsabile che presuppone necessariamente il rispetto della normativa settoriale cogente e la oltrepassa. Va osservato, altresì, che in un primo momento, le tematiche sociali sono state copiosamente affrontate dalle istituzioni nazionali e internazionali, le quali hanno, invece, dedicato meno attenzione allo studio delle problematiche ambientali, in particolar modo delle potenzialità positive dell'impresa nei confronti della tutela dell'ambiente o, perlomeno, della mitigazione dell'impatto di queste sull'ecosistema. Questo è ben dimostrato dal dato per cui lo stesso Libro Verde menziona il termine “ambiente” solamente sei volte, contro le ben centonovantasette volte del termine “sociale”. Inoltre, il termine “ambiente” nel documento è connesso al concetto di “ambiente di lavoro” o “ambiente propizio all'istruzione e alla formazione”, dunque in una accezione difforme da quella che ci riguarda più da vicino.

A seguito della diffusione del concetto di responsabilità sociale, la Commissione Europea ne ha fornito una nuova definizione, più ampia, nella *Comunicazione sulla Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014* in materia di responsabilità sociale delle imprese¹⁹. Nel documento, si individua nel rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi un presupposto essenziale per conformarsi alla responsabilità. Appare evidente, quindi, la necessità di avviare, per tutte le imprese, un processo in grado di integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e

¹⁹ COM (2011) 681. La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni “*Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*” è consultabile al link [/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do)

le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base, in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori. Si rinnovano i benefici per le imprese in tema di gestione del rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione, tenendo, altresì, conto del ruolo chiave che le attività economiche assumono nel panorama europeo, essendo in grado di contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del Trattato sull'Unione europea per uno sviluppo sostenibile e un'economia di mercato competitiva. Successivamente, varie iniziative faro previste dalla Strategia Europa 2020 hanno fatto riferimento alla RSI, in particolare: Una Politica industriale per l'era della globalizzazione²⁰, la Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale²¹, *Youth on the move*²², l'Atto per il mercato unico²³.

Nella Strategia Europa 2020, si evidenzia che la responsabilità si traduce nella promozione di prassi responsabili, in particolare non discriminatorie, di reclutamento, che dovrebbero facilitare l'assunzione di persone provenienti da minoranze etniche, anziani, donne, disoccupati di lunga durata e persone sfavorite sul mercato del lavoro. Per la Commissione *«tali prassi sono essenziali per raggiungere gli obiettivi della strategia della lotta per l'occupazione, vale a dire ridurre la disoccupazione, aumentare i tassi d'occupazione e lottare contro l'esclusione sociale»*.

Le imprese forniscono il loro contributo alla comunità, in particolare a quella locale, fornendo posti di lavoro, salari e prestazioni ed entrate fiscali e allo stesso modo dipendono dalla buona salute, dalla stabilità e dalla prosperità delle comunità che le accolgono²⁴. Tuttavia, la responsabilità sociale delle imprese si estende, quindi, al di là del perimetro della propria attività, attraverso l'integrazione delle comunità locali e

²⁰ COM(2010)614.

²¹ COM(2010)758.

²² COM(2010)477.

²³ COM(2011)206.

²⁴ Sull'interazione tra impresa e ambiente circostante si vedano: M. FASCIGLIONE, *La responsabilità delle società multinazionali per violazioni dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in A. CALIGIURI, G. CATALDI E N. NAPOLETANO (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa*, p. 448; G. GIOFFREDI, *Responsabilità sociale delle imprese multinazionali e diritto internazionale*, in S. DE BELLIS (a cura di), *Studi sui diritti umani*, Bari, 2010, p. 184; G. PERONI, C. MIGANI, *La responsabilità sociale dell'impresa multinazionale nell'attuale contesto internazionale*, in *Ianus*, n.2-2010; A. DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione*; M.C. MALAGUTI, G. SALVATI, *La responsabilità sociale d'impresa - Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, 2017.

il coinvolgimento di dipendenti, azionisti e un ampio ventaglio di parti interessate, tra cui partner commerciali e fornitori, clienti, poteri pubblici e organizzazioni non governative a tutela della società o dell'ambiente

Accrescere la reputazione di un'impresa, la sua immagine, non solo in qualità di datore di lavoro e produttore ma anche di protagonista della vita locale, produce dei risultati immediati anche sulla sua competitività. Si viene, quindi, ad identificare una stretta connessione tra lavoro, salute e ambiente, che ha da tempo messo in discussione il fondamento della distinzione tra ambiente di lavoro e ambiente esterno all'impresa e che ha inciso anche sull'evoluzione della definizione di responsabilità

D'altro canto, si deve tener conto che, nel panorama internazionale, è stato dimostrato che è ben possibile che un rischio esogeno, penetrando nei luoghi di lavoro, incida sulla salute dei lavoratori all'interno dell'impresa e l'esperienza pandemica rappresenta un esempio evidente di questo paradigma. Tuttavia, lo stesso rischio, aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, potrebbe ripercuotersi nuovamente all'esterno dell'impresa, fornendo così un chiaro esempio di quell'idea di salute circolare elaborata dalla scienza medica e fatta propria dagli studiosi del diritto della salute e della sicurezza sul lavoro. La commistione tra "interno" ed "esterno" diventa poi evidente se si considera la crescente frammentazione dell'impresa, disgregata sul territorio e sempre più frequentemente delocalizzata in Paesi esteri in via di sviluppo e con uno scarso livello di protezione normativa, nei quali si concentrano produzioni ad alta intensità di capitale che spesso comportano gravi violazioni ambientali e preoccupanti forme di sfruttamento del lavoro ed è per questo che si definisce la responsabilità in una doppia dimensione, che sarà successivamente oggetto di approfondimento.

A seguito di tale breve analisi dell'evoluzione definitoria del concetto di responsabilità sociale di impresa, si procederà passando in rassegna i principali strumenti internazionali che regolano la materia ed evidenziando l'evoluzione del panorama normativo e dottrinale a cui si è assistito negli ultimi anni. Occorre, tuttavia, precisare, sin d'ora, che la disciplina internazionale ha prodotto effetti diretti rispetto all'evoluzione della disciplina europea, che costituisce un approfondimento di particolare interesse e che verrà analizzata nel secondo capitolo di tale lavoro di tesi.

1.2 Gli strumenti internazionali sulla responsabilità sociale di impresa: l'analisi delle Linee Guida dell'OSCE

Come si è già avuto modo di accennare e come si illustrerà nel corso del presente lavoro, la materia è regolata, perlopiù, da strumenti dal carattere non vincolante; nel contempo, però, si sono sviluppati strumenti aventi carattere persuasivo e di tutela della reputazione, che hanno favorito l'adesione volontaria delle imprese a tali principi in materia di ambiente, diritti umani, tutela dei lavoratori e prevenzione della corruzione, concretando un «nuovo sistema di rapporto diretto fra le istituzioni della Comunità internazionale ed i soggetti privati»²⁵, non limitato alle sole Nazioni Unite ma volto a comprendere diverse organizzazioni internazionali, come quelle operanti in campo economico e commerciale. Lo scopo di tali strumenti alternativi è guidare le imprese nell'adozione di comportamenti socialmente responsabili, senza determinare dei veri e propri obblighi, ma garantendo il coinvolgimento delle aziende attraverso la spontanea adesione al contenuto di tali principi guida²⁶. Tuttavia, come si approfondirà successivamente grazie alla disamina degli strumenti regolatori della RSI, la carenza normativa sussistente in alcuni settori chiave per le imprese, ha portato all'adozione, a livello europeo, di atti vincolanti in tema di rendicontazione non finanziaria²⁷ e *due diligence*²⁸.

Ai fini di tale trattazione, il primo strumento internazionale che si rende opportuno menzionare sono le Linee Guida OSCE per imprese multinazionali sulla condotta

²⁵ F. BORGIA, *La responsabilità sociale delle imprese multinazionali*, Napoli, 2007

²⁶ Per approfondire si vedano A. DI PASCALE, *La strategia di responsabilità dell'impresa nell'Unione europea: alla ricerca della "terza via" tra meccanismi volontari e normativi*, in *Notizie di Politeia*, XXVII, 2011, p. 27 ss. e D. ASHIAGBOR, *L'armonizzazione soft: il "Metodo aperto di coordinamento" nella strategia europea per l'occupazione*, in M. BARBERA (a cura di), *Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*, Milano, 2006.

²⁷ La Direttiva 2014/95/UE, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE; ha introdotto l'obbligo per determinate imprese con sede nell'Unione Europea di redigere un report di sostenibilità che includa informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla corruzione. L'evoluzione normativa ha, successivamente condotta all'adozione della direttiva 2022/2464/UE, entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023, con lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni sugli aspetti ESG, attraverso un ampliamento dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio di sostenibilità e una revisione dei dati oggetto di comunicazione.

²⁸ La Direttiva 2024/1760/UE rivolge alle grandi imprese l'obbligo di identificare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente nelle proprie operazioni, nelle imprese controllate e/o collegate e nell'intera *supply chain*.

responsabile d'impresa, adottate il 21 giugno 1976²⁹. L'obiettivo comune degli Aderenti alle Linee Guida è quello di incoraggiare il contributo positivo che le imprese possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e di ridurre al minimo gli impatti negativi nelle materie trattate dal documento, che possono essere associati alle attività, ai prodotti e ai servizi di un'impresa. Lo scopo del documento è sottolineare che una condotta responsabile può consentire la creazione di condizioni di parità nei mercati globali, favorire un'imprenditoria dinamica e ben funzionante ed accrescere il contributo delle imprese al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche attraverso la messa in campo di soluzioni per affrontare i cambiamenti climatici.

Dalla loro introduzione nel 1976, le Linee Guida sono state continuamente aggiornate, per fronteggiare le sfide della società e adattarsi all'evoluzione del contesto internazionale. L'ultimo intervento del 2023 riflette un decennio di esperienza dalla loro ultima revisione del 2011 e risponde alle priorità sociali, ambientali e tecnologiche che le società e le imprese devono affrontare con urgenza. Le principali novità riguardano le raccomandazioni rivolte alle imprese affinché si allineino agli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamento climatico e biodiversità, l'introduzione della *due diligence* in materia di sviluppo, finanziamento, vendita, concessione di licenze, commercio ed uso della tecnologia, compresi la raccolta e l'utilizzo dei dati. Tali raccomandazioni sulla *due diligence*, in relazione agli impatti ed ai rapporti d'affari legati all'uso dei loro prodotti e servizi, sono mirate a garantire

²⁹ Organisation For Economic Cooperation and Development, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2023 Edition*, reperibili al link dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en. Per approfondire, si segnalano H. W. BAADE, *The Legal Effect of Code of Conduct for Multinational Enterprises*, in N. HORN (ed.), *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Anversa, 1980; P. T. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, The Hague, London, Boston, 2000; S. C. VAN EYK, *The OECD Declaration and Decisions Concerning Multinational Enterprises. An Attempt to Tame the Shrew*, Nijmegen, 1995; A. DI BLASE, *La Dichiarazione OCSE sugli investimenti e le imprese multinazionali*, in A. GIARDINA, G. L. TOSATO (a cura di), *Diritto del commercio internazionale. Testi di base e note introduttive*, Milano, 1996, p. 409 ss.; J. KARL, *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in M. K. ADDO (ed.), *Human Rights Standards and the Responsibility of Transnational Corporations*, The Hague, Londra, Boston, 1999, p. 259 ss.; A. ODDENINO, *La rilevanza dei codici di condotta nella regolamentazione dell'attività delle imprese multinazionali*, in G. PORRO (a cura di), *Studi di diritto internazionale dell'economia*, Torino, 1999, p. 51 ss.; P. ACCONCI, *Il nuovo testo delle Guidelines per le imprese multinazionali adottato dagli Stati membri dell'OCSE*, in *Comunicazioni e studi*, 2002, p. 379 ss.; R. BLANPAIN, *Multinational Enterprises and Codes of Conduct. The OECD Guidelines for MNEs in Perspective*, in R. BLANPAIN (ed.), *Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies*, 2004, p. 191 ss.

una migliore protezione per le persone e i gruppi a rischio, compresi coloro che esprimono preoccupazioni in merito alla condotta delle imprese.

Il sistema delle Linee Guida prevede, a seguito delle modifiche del 2023, l'estensione delle raccomandazioni sulla *due diligence* a tutte le forme di corruzione³⁰, con lo scopo di registrare il rafforzamento delle procedure per garantire la visibilità, l'efficacia e l'equivalenza funzionale dei punti di contatto nazionali per una condotta responsabile d'impresa. Tale aggiornamento è stato recepito dai 51 Aderenti alla Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali e dall'Unione europea nel contesto del Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla condotta responsabile d'impresa e del Comitato per gli investimenti dell'OCSE³¹.

Con riferimento al contenuto di questo documento, va precisato che nella prima sezione della Parte I³², dedicata a concetti e principi, è espresso il valore giuridico delle Linee guida, quali raccomandazioni che i governi, congiuntamente, rivolgono alle imprese multinazionali. Esse enunciano principi e norme di buone pratiche conformi alle leggi applicabili e alle norme riconosciute a livello internazionale, considerando che l'osservanza delle leggi nazionali è qualificata come il primo obbligo per le imprese³³.

Nella seconda sezione, principi generali, viene ribadita la necessità di prendere in considerazione i punti di vista degli altri *stakeholders* presenti nella società, inclusi le comunità locali e coloro che subiscono o potrebbero subire le conseguenze negative delle loro attività, come le organizzazioni della società civile e i sindacati, i quali

³⁰ Per approfondire il tema e l'evoluzione degli strumenti nazionali e internazionali in tema di corruzione, si rinvia a M. NINO, *L'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di contrasto alla corruzione internazionale nell'ordinamento italiano*, in *La Comunità Internazionale*, vol. LXVIII, n. 3, pp. 489-515.

³¹ M. CUTILLO, *I National Contact Point dell'OCSE sulle imprese multinazionali: un meccanismo di accesso alla giustizia effettivo per la società civile*, in FRANCONI F. (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, 2008, p. 237.

³² Le sezioni sono titolate: I. Concepts and Principles; II. General Policies; III. Disclosure; IV. Human Rights; V. Employment and Industrial Relations; VI. Environment; VII. Combating Bribery, Bribe Solicitation and Extortion; VIII. Consumer Interest; IX. Science and Technology; X. Competition; XI. Taxation.

³³ *OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Concepts and Principles*, punto 2 che recita "Obeying domestic laws is the first obligation of enterprises. The Guidelines are not a substitute for nor should they be considered to override domestic law and regulation. While the Guidelines extend beyond the law in many cases, they should not and are not intended to place an enterprise in situations where it faces conflicting requirements. However, in countries where domestic laws and regulations conflict with the principles and standards of the Guidelines, enterprises should seek ways to honor, such principles and standards to the fullest extent which does not place them in violation of domestic law"

dovrebbero essere considerati come collaboratori dei governi nell'elaborazione e nell'utilizzo degli strumenti volontari e normativi connessi alle politiche che le riguardano³⁴.

La terza sezione, dedicata alla divulgazione di informazioni, fa presente che le imprese dovrebbero tenere conto delle politiche di divulgazione stabilite nei Paesi e nei settori in cui operano e prendere in considerazione i punti di vista e le esigenze informative degli azionisti e di altri *stakeholder* interessati³⁵. Esse dovrebbero divulgare informazioni regolari, tempestive, affidabili, chiare, complete, accurate e comparabili in modo sufficientemente dettagliato su tutte le questioni materiali.

Le politiche di divulgazione aziendali dovrebbero essere adattate alla natura, alle dimensioni e all'ubicazione dell'impresa, tenendo in debita considerazione i costi, la riservatezza aziendale e altri problemi inerenti alla concorrenza. Per migliorare la comprensione da parte del pubblico della struttura e delle attività delle imprese, delle politiche aziendali e delle prestazioni rispetto alle questioni ambientali, sociali e di governance, si chiede a tutte le aziende di essere trasparenti nelle loro attività e rispondere alle richieste di informazioni sempre più complesse da parte del pubblico³⁶. La quarta sezione è dedicata ai diritti umani. La premessa e il primo paragrafo riconoscono che gli Stati hanno il dovere di tutelare i diritti umani e che le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore, dal contesto operativo, hanno il dovere di affrontare gli impatti negativi effettivi e potenziali delle loro attività. Questo

³⁴ Le Linee guida specificano, altresì, nella seconda sezione, che non può esservi contraddizione tra le attività delle imprese multinazionali e lo sviluppo sostenibile e che è necessario favorirne la complementarità.

³⁵ Le Linee Guida chiariscono che le politiche di divulgazione delle imprese dovrebbero includere, ma non essere limitate a, informazioni materiali in merito a: «i loro risultati operativi e finanziari; gli obiettivi aziendali e le informazioni relative alla sostenibilità; la strutturazione del capitale, la struttura di gruppo e le forme di controllo; le principali partecipazioni azionarie, inclusi i titolari effettivi, e i dettagli sul diritto di voto; le informazioni sulla composizione del consiglio d'amministrazione e sui suoi membri, comprese le loro qualifiche, il processo di selezione, gli incarichi direttivi presso altre imprese ed il fatto di essere considerati indipendenti dal consiglio d'amministrazione; la remunerazione dei membri del consiglio d'amministrazione e dei principali dirigenti; le operazioni con le parti correlate; i fattori di rischio prevedibili; le strutture e le politiche di governance, compreso il grado di conformità ai codici e alle politiche nazionali in materia di governance e il processo mediante il quale vengono attuati; i contratti di debito, incluso il rischio di mancato rispetto degli impegni».

³⁶ La pubblicità delle informazioni dovrebbe interessare soprattutto i risultati operativi e finanziari, gli obiettivi dell'impresa, le partecipazioni azionarie di maggioranza e i diritti di voto, le relazioni intra-gruppo con le società partecipate e le filiali, la remunerazione degli amministratori, possibili fattori di rischio per l'attività della società, attività con parti correlate nonché tutto ciò che riguardi lavoratori, azionisti e parti interessate, nell'ottica di migliorare «[...] *public understanding of enterprises and their interaction with society and the environment, enterprises should be transparent in their operations and responsive to the public's increasingly sophisticated demands for information*».

si traduce nell'adozione di misure adeguate a identificare, prevenire ove possibile e mitigare gli impatti potenziali, rimediare a quelli effettivi e rendere conto di come tali impatti negativi sui diritti umani vengono affrontati. Si precisa, altresì, che il termine "violare" fa riferimento agli impatti negativi che un'attività può determinare sui diritti degli individui. Di conseguenza, un'impresa che provochi o possa provocare un impatto negativo sui diritti umani dovrebbe intraprendere i passi necessari per fermare o prevenire tale impatto o, eventualmente, i passi per fermare o prevenire tale contributo e usare la propria influenza per mitigare quanto più possibile l'impatto residuo.

La quinta sezione, che si occupa di occupazioni e relazioni industriali, si apre con una premessa che fa riferimento alle leggi e ai regolamenti applicabili, per tenere conto dal fatto che le multinazionali, quando operano nel territorio di alcuni Paesi, in materia di occupazione e di relazioni industriali, possono essere soggette a standard nazionali e internazionali. L'espressione «*pratiche in vigore in materia di impiego e di rapporti di lavoro*» è sufficientemente ampia da consentire interpretazioni diverse in funzione delle condizioni proprie di ciascun paese, ad esempio per quanto riguarda le differenti possibilità di contrattazione previste per i lavoratori dalle rispettive legislazioni nazionali. Il commentario specifica che il documento in esame riflette la Dichiarazione tripartita di principi sulle multinazionali e la politica sociale dell'OIL, che si occupa di fissare i principi in materia di occupazione, formazione, condizioni di lavoro e relazioni industriali.

Nella settima sessione, che affronta il tema dell'ambiente, si ribadisce il ruolo fondamentale delle imprese nella creazione di economie sostenibili e nel contribuire a dare una risposta efficace e progressiva alle sfide ambientali globali, regionali e locali, tra le quali la minaccia urgente del cambiamento climatico³⁷. Nel quadro delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche amministrative dei Paesi in cui operano, e in considerazione dei pertinenti accordi, principi, obiettivi e standard internazionali, le attività di *business* dovrebbero tenere in debita considerazione la necessità di tutelare

³⁷ In questa sessione, viene conferito grande rilievo agli standard previsti dal diritto internazionale, tanto da rinviare, nel Commentario, alla Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo, all'Agenda 21, all'Agenda 2030, nonché ad altre convenzioni in materia ed all'approccio precauzionale, contenuto nel principio n.15 della Dichiarazione di Rio, che prevede «[...] *Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation*».

l'ambiente e, in questo modo, i lavoratori, le comunità e la società in generale, evitando gli impatti ambientali negativi o affrontandoli e contribuendo al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile. Il documento precisa, altresì, che imprese possono essere coinvolte in una serie di impatti ambientali negativi, tra i quali il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il degrado degli ecosistemi terrestri, marini e d'acqua dolce, la deforestazione, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e la cattiva gestione dei rifiuti, comprese delle sostanze pericolose. Si prevede, quindi, la necessità di istituire e mantenere un sistema di gestione ambientale adeguato all'azienda ed associato all'intero ciclo di vita delle attività, dei prodotti e dei servizi della stessa, anche attraverso la messa in atto della *due diligence* basata sul rischio, per la misurazione degli impatti ambientali negativi. Tale identificazione e valutazione degli impatti associati alle attività, ai prodotti o ai servizi di un'impresa, avviene anche attraverso la raccolta e la valutazione di informazioni adeguate e tempestive o attraverso la definizione ed il perseguimento di obiettivi, traguardi e strategie misurabili per affrontare gli impatti ambientali negativi, associati alle loro attività, ai loro prodotti ed ai loro servizi e per migliorare le prestazioni ambientali.

Si richiede, altresì, di procedere con la verifica regolare dell'efficacia delle strategie ed il monitoraggio dei progressi compiuti in direzione degli obiettivi e dei traguardi ambientali, nonché il riesame periodico di obiettivi, traguardi e strategie per garantirne la costante pertinenza ed offrire al pubblico, ai lavoratori e agli altri *stakeholder*, informazioni adeguate, misurabili, verificabili e tempestive sugli impatti associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'impresa.

In ultimo, le Linee Guida richiedono l'individuazione del rimedio, in proprio o, a seconda dei casi, in cooperazione con altri, agli impatti ambientali negativi causati o a cui si è contribuito e, eventualmente, il coinvolgimento, in maniera significativa, degli *stakeholder* interessati dalle ripercussioni ambientali negative associate alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro servizi.

La settima sessione è stata introdotta dalla versione del 2000 sotto la rubrica «*lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione*» ed è attualmente rubricata «*lotta alla corruzione in ogni sua forma*», espressione che il Commentario precisa debba essere interpretata in conformità con gli strumenti internazionali e

nazionali che regolano la materia³⁸. Si richiede alle imprese di respingere qualsiasi sollecitazione di tangenti e qualsiasi altra forme di estorsione e di non offrire, promettere, dare o richiedere direttamente o indirettamente tangenti o altri vantaggi indebiti, al fine di ottenere o mantenere determinati affari o altri vantaggi impropri. Il Commentario specifica, altresì, che, sebbene i conflitti di interesse non costituiscano di per sé corruzione, vi è sempre maggior consapevolezza che i conflitti tra gli interessi privati e i doveri istituzionali dei funzionari pubblici possano potenzialmente dar luogo ad atti di corruzione.

L'ottava sessione è legata agli interessi dei consumatori e le Linee Guida prevedono che *«nelle loro relazioni con i consumatori, le imprese dovrebbero improntare a criteri di correttezza lo svolgimento delle pratiche commerciali, pubblicitarie e di marketing, e adottare tutte le misure ragionevoli per garantire la qualità e l'affidabilità dei beni e dei servizi che forniscono»*³⁹. Nel commentario, si fa riferimento alla necessità che le informazioni, fornite online, dovrebbero essere personalizzate e adattate ai mezzi di accesso del consumatore⁴⁰. Ulteriore approfondimento della sezione consiste nella diffusione di informazioni sui rischi finanziari associati ai prodotti. Da ciò deriva che, in alcuni casi, alle imprese è imposto per legge di fornire le informazioni in modo da permettere al consumatore di effettuare confronti diretti di beni e servizi. In assenza di una normativa espressa, queste ultime sono invitate a presentare le informazioni rivolte ai consumatori in modo da favorire i confronti tra beni e servizi, permettendo loro di determinare con facilità il costo totale di un prodotto.

³⁸ Il Commentario menziona, tra le diverse fonti regolatorie della materia, la Raccomandazione per l'ulteriore lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 2009, la Raccomandazione relativa alle misure fiscali per l'ulteriore lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 2009 e la Raccomandazione sulla corruzione e i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico del 2006.

³⁹ Il capitolo sugli interessi dei consumatori si basa sui lavori del Comitato OCSE per la politica sui consumatori e del Comitato OCSE per i mercati finanziari, sui pertinenti standard dell'OCSE in materia di protezione dei consumatori, nonché sui lavori di altre organizzazioni internazionali, incluse la Camera di Commercio Internazionale, l'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO) e le Nazioni Unite compreso il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (vale a dire le Linee guida delle Nazioni Unite per la protezione dei consumatori) e altri strumenti pertinenti, tra cui il Codice per la pubblicità e la comunicazione commerciale responsabili della Camera di Commercio Internazionale.

⁴⁰ F. VESSIA, *Verso la responsabilità sociale del consumatore* in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 19 ss.

È opportuno, inoltre, precisare che ciò che viene considerato “sufficiente” può variare nel tempo e le imprese devono essere in grado di rispondere a tali cambiamenti. Di conseguenza, tutte le dichiarazioni delle aziende in relazione ai loro prodotti e alle questioni sociali o ambientali dovrebbero essere basate su prove adeguate e, a seconda dei casi, su test e verifiche appropriati.

La nona sessione è dedicata a scienza, tecnologia e innovazione e si propone, quindi, di favorire la diffusione, da parte delle multinazionali, dei frutti delle attività di ricerca e sviluppo tra i Paesi in cui operano, contribuendo così alle capacità innovative dei Paesi ospitanti. Queste operazioni devono avvenire nei limiti imposti da esigenze di fattibilità economica e competitività e in linea con gli obblighi in materia di *privacy*, protezione dei dati, sicurezza, protezione della proprietà intellettuale e riservatezza. A questo proposito, la promozione della diffusione della tecnologia può includere la commercializzazione di prodotti e servizi che incorporano nuove tecnologie, la concessione in licenza di innovazioni di processo, l’assunzione e la formazione di personale scientifico e tecnologico e il ricorso ad iniziative di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo. Quando si vende o si concede in licenza la tecnologia, non solo dovrebbero essere fissati di comune accordo i termini e le condizioni negoziate, ma le imprese multinazionali dovrebbero considerare gli impatti a lungo termine della tecnologia sullo sviluppo, sull’ambiente e sulla società.

Nelle loro attività, le multinazionali hanno la possibilità di incidere direttamente su questa sfera, migliorando la capacità innovativa delle proprie filiali internazionali, dei subappaltatori e delle altre entità con cui hanno rapporti d’affari.

È indubbio che la soddisfazione del consumatore e gli interessi correlati costituiscano una base fondamentale per la riuscita delle attività imprenditoriale. Pertanto, le riforme normative intervenute nel panorama internazionale, la maggior apertura dei mercati a livello mondiale, lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno trasformato i servizi digitali e finanziari e la crescita nei servizi per i consumatori sono stati i principali motori del cambiamento, fornendo ai consumatori una maggiore scelta ed altri benefici derivanti da una concorrenza più aperta. Al tempo stesso, va considerato che la velocità del cambiamento e la crescente complessità di molti mercati hanno reso più difficili per i consumatori il confronto e la valutazione di beni e servizi.

In materia di responsabilità sociale, sebbene nel complesso i consumatori siano meglio informati, occorre specificare che molti non dispongono ancora delle capacità aritmetiche e del livello di alfabetizzazione indispensabili sui mercati odierni, più complessi e ad elevata intensità di informazione. Per questo, i governi hanno dedicato un tempo considerevole ad esaminare i modi per garantire che, nel commercio elettronico, il livello di trasparenza ed efficacia della tutela dei consumatori, sia pari a quello assicurato nelle forme di commercio più tradizionali. È, quindi, importante che le imprese prendano provvedimenti per ridurre i rischi connessi al commercio elettronico in modo che il livello di protezione non sia inferiore a quello fornito nelle forme più tradizionali di commercio.

La decima sezione, dedicata alla concorrenza, prevede che le imprese debbano svolgere le proprie attività in modo coerente con tutte le leggi e i regolamenti sulla concorrenza applicabili, per garantire il buon funzionamento dei mercati nazionali e internazionali. Lo scopo dell'intervento è garantire maggiore consapevolezza sugli sviluppi relativi alla portata, ai rimedi e alle sanzioni delle normative sulla concorrenza oltre che il livello di cooperazione tra le autorità preposte al suo controllo⁴¹.

Il tema dell'undicesima sezione è la fiscalità, la quale include misure quali la fornitura alle autorità competenti di informazioni tempestive rilevanti o richieste dalla legge ai fini della corretta determinazione delle imposte da valutare in relazione alle loro operazioni e la conformità delle pratiche di determinazione dei prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza⁴². Gli adempimenti fiscali implicano, inoltre, che si cooperi con le autorità fiscali, mettendo a loro disposizione le informazioni necessarie per assicurare un'applicazione efficace ed equa delle leggi fiscali. Tale cooperazione comporterebbe che si risponda in maniera tempestiva e completa alle richieste di informazioni avanzate dalle autorità competenti in virtù di trattati fiscali o di accordi per lo scambio di informazioni. Tuttavia, tale onere informativo non è senza limiti. In

⁴¹ Il fine della politica a favore della libera concorrenza è duplice: aumentare il livello di benessere e crescita economica attraverso condizioni di mercato in cui la natura, i prezzi, la qualità di un bene o di un servizio sono determinati dalla libera interazione tra le forze del mercato; in aggiunta, la creazione di benefici per i consumatori e per l'economia premia quelle imprese che meglio rispondono alla domanda del mercato e all'interesse dei consumatori.

⁴² Numerose azioni del progetto *OCSE/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* mirano a migliorare la trasparenza, come la preparazione e lo scambio di rapporti tra Paesi (BEPS Azione 13), lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni pertinenti sulle decisioni specifiche riguardanti contribuenti (BEPS Azione 5) e le norme di divulgazione obbligatoria relative agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

particolare, le Linee guida definiscono un legame tra le informazioni che dovrebbero essere fornite e la loro pertinenza con le norme fiscali applicabili. Si risponde, così, all'esigenza di contemperare i vincoli imposti alle attività dell'impresa dalle norme fiscali applicabili con la necessità delle autorità fiscali di disporre di informazioni complete, tempestive ed esatte che permettano loro di applicare le norme fiscali di propria competenza.

La seconda parte del documento contiene le procedure di attuazione delle Linee Guida per le multinazionali sulla condotta responsabile di impresa⁴³. La natura non vincolante delle *Guidelines* impone al Comitato di non agire quale organo giurisdizionale o semi-giurisdizionale, dovendo la sua attività limitarsi solo all'interpretazione dei principi contenuti nelle Linee guida, attraverso l'adozione di pareri a carattere non vincolante né obbligatorio. Il Comitato, collaborando con gli *advisory bodies* dell'OCSE e con i Punti di Contatto Nazionali (PCN), promuove lo sviluppo e l'osservanza dei principi e degli *standards* contenuti nelle Linee guida, nonché esprime raccomandazioni e valutazioni circa il buon funzionamento dei Punti di contatto nazionali e di riferire al Consiglio dell'OCSE sulle *Linee guida*.

Il Gruppo di Lavoro sulla Condotta Responsabile è un organo ausiliario del Comitato con responsabilità attinenti alle *Linee guida*, il quale può elaborare le modalità di esecuzione delle revisioni periodiche dei PCN, sovrintendere all'organizzazione delle revisioni stesse ad opera del Segretariato e approvare i rapporti di revisione tra pari. È inoltre chiamato, talvolta, a fornire una consulenza orientativa ai PCN che hanno dubbi riguardanti l'interpretazione in circostanze particolari, preparare le risposte del Comitato alle memorie circostanziate ed alle richieste di chiarimento sulle Linee guida e fornire consulenza al Comitato in merito alla formulazione delle raccomandazioni

⁴³ Sul meccanismo di *follow-up* delle Linee guida si vedano, *ex pluribus*, T. W. VOGELAAR, *The OECD Guidelines: Their Philosophy, History, Negotiation, Form, Legal Nature, Follow-Up Procedures and Review*, in N.HORN (ed.), *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, cit.; P. ACCONCI, *Il nuovo testo delle Guidelines per le imprese multinazionali adottato dagli Stati membri dell'OCSE*, cit.; R. BANPLAIN, *Multinational Enterprises and Codes of Conduct. The OECD Guidelines for MNEs in Perspective*, in R. BANPLAIN (ed.), *Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies*, op. cit.; M. CUTILLO, *I National Contact Points dell'OCSE sulle imprese multinazionali: un meccanismo di accesso alla giustizia effettivo per la società civile?*, cit.; A. BONFANTI, *Responsabilità sociale d'impresa e violazioni dei diritti umani, alla luce delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, p. 421 ss.; A. BONFANTI, *Imprese multinazionali e diritti umani: la prassi dei Punti di contatto nazionali dell'OCSE e la giurisprudenza statunitense*, in A. ODDENINO, E. RUOZZI, A. VITERBO, F. COSTAMAGNA, L. MOLA, L. POLI (a cura di), *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario*, Napoli, 2010, p. 195 ss.

da rivolgere ad un Aderente il cui PCN si sia rivelato manifestamente non funzionante per un lungo periodo di tempo e senza motivo legittimo.

In conclusione, le Linee guida si occupano di promuovere e far rispettare i principi destinati alle imprese, di garantire il rispetto da parte di queste degli standard previsti dall'OSCE e rappresentano, per questo, un grande punto di riferimento a livello internazionale, nonchè «*il mezzo più idoneo a salvaguardare la competitività degli Stati OCSE nel commercio internazionale, competitività che tende a essere compromessa dalla mancata uniformità delle legislazioni dei diversi Stati ove le suddette imprese operano*»⁴⁴.

1.3 La Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL

Un ulteriore documento che si rende necessario menzionare è la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 16 novembre 1977, aggiornata, nella sua ultima versione, nel 2022⁴⁵.

Tale guida per le imprese multinazionali, governi, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in ambiti quali occupazione, formazione, condizioni di vita e di lavoro e relazioni industriali si basa sostanzialmente sui principi contenuti nelle convenzioni e nelle raccomandazioni internazionali del lavoro come, ad esempio, la Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro del 1998, successivamente modificata nel 2002 e universalmente riconosciuta quale strumento essenziale per il conseguimento dell'obiettivo del lavoro dignitoso per tutti.

Lo scopo del documento in commento, chiarito nel preambolo, è «*contribuire positivamente al progresso economico e sociale, nonché a ridurre al minimo ed a risolvere le difficoltà che le loro diverse operazioni possono creare*». Anche se privo di efficacia vincolante, si tratta di uno strumento che affronta questioni rilevanti, come la libertà sindacale e il diritto di contrattazione collettiva nelle catene di fornitura

⁴⁴ P. ACCONCI, *Il nuovo testo delle Guidelines adottato dagli Stati membri dell'OCSE*, in *Comunicazioni e Studi*, 2002, p. 379 ss.

⁴⁵ Il documento, nella sua versione aggiornata, è disponibile su www.ilo.org.

globali o altre questioni che hanno un impatto diretto sulla vita dei lavoratori e delle comunità, come la promozione dell'occupazione locale, le pari opportunità e la non discriminazione, la formazione, le condizioni di lavoro, il rispetto dei requisiti di età, i meccanismi di risoluzione dei conflitti, il diritto all'informazione e alla consultazione. La Dichiarazione ILO funge da collegamento tra l'azione legislativa e le relazioni industriali e prende in considerazione l'impatto sociale e ambientale delle attività economiche.

L'Allegato I contiene un elenco delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro attinenti alla Dichiarazione sulle multinazionali⁴⁶. Le parti interessate hanno la possibilità di utilizzare i principi della Dichiarazione sulle multinazionali quale guida al fine di rafforzare i positivi effetti sociali e sul lavoro delle attività e della governance delle imprese multinazionali, in modo da garantire il lavoro dignitoso per tutti.

Nella dichiarazione sono, quindi, esposti i principi in materia di occupazione, formazione, condizioni di vita e di lavoro e relazioni industriali che i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e le imprese multinazionali sono invitati ad osservare volontariamente. Il documento parte dal presupposto che *«grazie agli investimenti diretti internazionali, al commercio e ad altri strumenti, queste imprese possono apportare benefici sostanziali ai paesi di origine e a quelli ospitanti, contribuendo in tal modo ad un più efficace utilizzo del capitale, della tecnologia e del lavoro»* e specifica che, nel quadro normativo internazionale, si debba altresì *«tener*

⁴⁶ Il testo riporta numerosi riferimenti sono a diversi atti, tra i quali: la Convenzione sul lavoro forzato, n.29 del 1930; la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n.87 del 1948; la Convenzione sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, n.98 del 1949; la Convenzione sulla parità di retribuzione, n.100 del 1951; la Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n.105 del 1957; la Convenzione sulla discriminazione in materia di occupazione e di professione, n.111 del 1958; convenzione riguardante la politica dell'occupazione, n.122 del 1964; la Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego, n.138 del 1973; la Convenzione sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e l'azione immediata per la loro eliminazione, n.182 del 1999; la Raccomandazione sulla costrizione indiretta al lavoro, n.35 del 1930; la Raccomandazione sull'uguaglianza di retribuzione, n.90 del 1951; la Raccomandazione sulla discriminazione in materia di occupazione e di professione, n.111 del 1958; la Raccomandazione sulla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, n.119 del 1963; la Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, n.122 del 1964; la Raccomandazione sull'età minima per l'assunzione all'impiego, n.146 del 1973; la Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, n.169 del 1984; la Raccomandazione sulle condizioni per stimolare la creazione di occupazione nelle piccole e medie imprese, n.189 del 1998; la Raccomandazione sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e l'azione immediata per la loro eliminazione, n.190 del 1999. Tutti i testi sono reperibili al sito internet dell'Organizzazione, www.ilo.org.

pienamente conto degli obiettivi di politica generale che i Paesi dove esse operano si sono fissati». Nell'ambito delle politiche di sviluppo sostenibile stabilite dai governi, in una dimensione interna, le multinazionali «*possono anche fornire in tutto il mondo un importante contributo alla promozione del benessere economico e sociale, al miglioramento dei livelli di vita e al soddisfacimento dei bisogni primari [...]*»⁴⁷. Si richiede, quindi, alle multinazionali di impegnarsi per prime a garantire politiche occupazionali stabili nel tempo capaci di promuovere pari opportunità e pari trattamento, sicurezza del lavoro, forme di protezione del reddito, attività di formazione e orientamento professionale strettamente collegato con l'occupazione rivestita, offrendo così al singolo lavoratore nuove possibilità di carriera. In conclusione, di fronte all'incapacità delle fonti tradizionali di regolamentare il fenomeno delle multinazionali, strumenti come quello appena presentato, per certo, hanno determinato un'opportunità di sviluppo senza precedenti per gli Stati, ai fini di individuare un punto di partenza per la regolamentazione nazionale sulla responsabilità delle imprese nell'esecuzione delle loro attività.

1.4 L'avvio dei lavori delle Nazioni Unite sull'attività delle multinazionali

Le Nazioni Unite hanno iniziato ad occuparsi e a preoccuparsi per le multinazionali nello stesso periodo di lavoro dell'OSCE e dell'OIL, in cui numerosi scandali internazionali coinvolsero realtà economiche statunitensi, a causa di episodi di corruzione e sfruttamento dei territori di Paesi in via di sviluppo. Nel 1972, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1721 (LIII), contenente un invito al Segretario generale a nominare un Gruppo di Persone Eminentissime nel panorama internazionale, anche grazie alla cooperazione con gli Stati membri⁴⁸. Il lavoro del Gruppo vedeva quale punto di riferimento il *Multinational Corporations in World Development*⁴⁹ realizzato dal Dipartimento per gli Affari economici e sociali

⁴⁷ OIL, *Dichiarazione Tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale*, par. 1.

⁴⁸ United Nations, Economic and Social Council, *The impact of multinational corporations on the development process and on international relations*, adottata il 28 luglio 1972, UN.Doc. 1721(LIII) in E/5209.

⁴⁹ United Nations, Department for Social and Political Affairs, *Multinational Corporations in World Development*, adottato a New York nel 1973, (ST/ECA/190).

del Segretariato e approfondiva il rapporto tra multinazionali e Paesi di origine o stabilimento nell'esecuzione delle attività internazionali. Emergeva come evidente, pertanto, la necessità di procedere ad uniformare le politiche nazionali in alcuni settori chiave, come quello della tutela dell'ambiente o della concorrenza delle attività produttive.

Il Gruppo di persone eminenti, composto da 20 membri rappresentativi dei diversi Paesi e degli *stakeholders*, concentrò i suoi lavori tra il 1973 e il 1974, dando vita ad un rapporto che fu inviato al Segretario generale delle Nazioni Unite il 22 marzo del 1974 e successivamente pubblicato il 9 giugno dello stesso anno. Il lavoro era affiancato dalla raccomandazione di creare una Commissione sulle Imprese Multinazionali, formata da 25 membri dotati di un “*profund understanding of the issues*”, con lo scopo di dar vita ad una sorta di codice di condotta rivolto alle multinazionali e ai governi. Si trattava, quindi, di un punto di partenza che ha successivamente dato vita alla Commissione sulle imprese multinazionali⁵⁰ e al Centro delle Nazioni Unite⁵¹.

Tali lavori portarono, nel 1988, alla presentazione di una prima versione del *Draft Code of Conduct for Multinational Corporations*, con ulteriori versioni predisposte nel 1990⁵² e nel 1992⁵³. Lo scopo dei negoziati del *Draft Code* era concludere un accordo internazionale in materia ed individuare degli obblighi in materia di responsabilità sociale di impresa; tuttavia, durante i lavori, ci si rese conto della difficoltà di raggiungere l'obiettivo prefissato e le attenzioni si concentrarono sull'elaborazione di un codice di condotta, volto ad esortare le imprese a seguire una serie di condotte responsabili e a monitorare gli impatti sulla società.

⁵⁰ La *United Nations Commission on Transnational Corporations* presa vita con la risoluzione dell'ECOSOC n.1913 (LVII) del dicembre 1974. L'organo era costituito da 48 membri eletti dal Consiglio per la durata di tre anni su rappresentanza regionale. La Commissione nasce con lo scopo di servire da *forum* negoziale principale delle Nazioni Unite sul tema imprese multinazionali.

⁵¹ Centro delle Nazioni Unite sulle imprese multinazionali (UNCTC) fu creato con la risoluzione 1908 (LVII) dell'ECOSOC, con lo scopo di assistere la Commissione nei suoi lavori, fornire assistenza tecnica ai governi e raccogliere dati e informazioni in tema di multinazionali.

⁵² UN Doc. E/1990/94 del giugno 1990.

⁵³ UN Doc. E/C.10/1992/9 del febbraio 1992.

1.4.1 *Il Global Compact*

A fronte dei ripetuti fallimenti delle negoziazioni per l'individuazione di un unico codice di condotta vincolante per tutte le multinazionali, determinati dalla difficoltà di regolamentare in maniera diretta i comportamenti delle multinazionali e di prefissare precisi obblighi a loro capo, emerse la necessità di lavorare a nuove iniziative globali. La principale novità delle iniziative, che si iniziarono a sviluppare nel panorama internazionale a seguito del fallimento della redazione di un codice di condotta globale, è rappresentata dalla funzione istruttiva senza precedenti per le imprese, considerando la loro idoneità nell'individuazione di standard di riferimento sulla quale elaborare i codici di autoregolamentazione delle imprese. Tra queste, è doveroso menzionare il Global Compact quale strumento presentato dall'allora Segretario generale dell'ONU Kofi Annan, nel 1999, nell'ambito del *World Economic Forum* di Davos del 31 gennaio dello stesso anno e successivamente adottato nel 2000, con l'approvazione del comitato economico e sociale delle Nazioni Unite.

L'applicazione soggettiva, a differenza di alcuni precedenti strumenti internazionali suesposti, non è limitata alle sole imprese multinazionali, ma è stata estesa ad ogni impresa con almeno dieci dipendenti, inclusi enti pubblici e ricerca.

Occorre evidenziare, quindi, che lo strumento in commento, nato con uno stampo prevalentemente privatistico, è stato poi inglobato nel sistema ONU, come già auspicato dall'Assemblea generale della risoluzione 62/211 dell'11 marzo 2008 *Towards global partnership*, in cui la stessa Assemblea ha considerato necessaria la cooperazione tra Nazioni Unite e settore privato, con auspicabili effetti positivi nel contesto di piani e strategie nazionali.

Il Global Compact è, quindi, attualmente qualificata come l'iniziativa strategica di cittadinanza d'impresa più ampia al mondo nonché una rete che unisce governi, imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali e della società civile e li conduce verso un'economia globale più inclusiva e sostenibile attraverso la condivisione, l'implementazione e la diffusione dei principi e dei valori promossi dall'iniziativa⁵⁴.

⁵⁴ Sul tema, si veda B. KING, *The UN Global Compact: Responsibility for Human Rights, Labor Relations and the Environment in Developing Nations* in *Cornell International Law Journal*, 2001, p. 481 ss.; F. MARELLA, *Regolazione internazionale e responsabilità globale delle imprese*

Lo strumento affonda le sue radici in alcuni atti internazionali di grande rilevanza, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, il 9 dicembre 1948; il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e quello sui diritti economici, sociali e culturali dello stesso anno; la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 e, da ultimo, la Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e in vigore dal 14 dicembre 2005.

È opportuno osservare che l'iniziativa è tra le più riuscite in tema di responsabilità sociale di impresa nel panorama internazionale, anche considerando sono oltre 20.000 le realtà aziendali provenienti da oltre 160 paesi che hanno scelto di aderire al Global Compact, tra cui oltre 500 imprese italiane.

Di per sé, l'adesione implica l'impegno dell'azienda ad integrare, nei propri processi produttivi, strategie e cultura aziendali i Dieci Principi che si riferiscono ai diritti umani, diritti del lavoro, tutela dell'ambiente e l'ultimo, annunciato nel 2004, inerente alla lotta alla Corruzione⁵⁵.

Con riferimento ai requisiti, si richiede che le imprese abbiano almeno dieci dipendenti, senza particolare rilevanza dell'industria o del settore di operatività. Sono, altresì, identificati in maniera chiara i casi di mancata adesione nel caso in cui l'azienda sia soggetta a sanzioni dalle Nazioni Unite, figure nell'elenco dei fornitori non ammissibili delle Nazioni Unite per motivi etici, o abbia dei ricavi dalla produzione, vendita e/o trasporto di mine antiuomo o bombe a grappolo e/o fabbricazione di tabacco.

transnazionali in Diritti umani e diritto internazionale, 2009, p. 230 ss.; M. CASTELLANETA, *La responsabilità sociale di impresa nel contesto internazionale: il programma Global Compact delle Nazioni Unite* in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 19 ss.

⁵⁵ I primi due principi sono dedicati ai diritti umani: alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani. I Successivi quattro principi seguono il tema del lavoro: alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva; l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; l'effettiva eliminazione del lavoro minorile e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione. Tre principi sono ispirati all'ambiente: alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale e di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente. L'ultimo principio si occupa della lotta alla corruzione e prescrive che le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

Il documento, pur non essendo vincolante determina un obbligo in capo ai Paesi che prendono parte all'iniziativa, definendo una sanzione di tipo sociale in caso di mancato adempimento. In conclusione, il Global Compact, più di altri strumenti internazionali, dimostra come il grado di effettività di uno strumento di gestione di un fatto storico dipenda non tanto dalla sua natura giuridica, quanto dal grado di coinvolgimento determina nella società⁵⁶.

A livello nazionale, l'iniziativa ha registrato un'ottima adesione in diversi Stati Ue, inclusa l'Italia, in cui il Global Compact Network Italia si è costituito nel 2002 con lo scopo di contribuire allo sviluppo del Patto Globale a livello nazionale, affinché non sia solo un punto di riferimento generale ma uno strumento operativo in grado di garantire più credibilità e serietà nell'impegno a favore della responsabilità sociale da parte delle imprese aderenti all'iniziativa e ai loro partner. Nel 2013 il Global Compact Network Italia ha costituito la Fondazione Global Compact Network Italia, che opera nell'ambito di un *Memorandum of Understanding* sottoscritto con l'UN Global Compact Office di New York, ed è attualmente sintesi di un processo nazionale di grande valore, costituito grazie alla volontà di 18 organizzazioni, aziende, università ed enti di ricerca, fondazioni no profit e organizzazioni della società civile.

1.4.2 L'Agenda 2030

Con la Risoluzione di Assemblea generale 70/1 del settembre 2015, le Nazioni Unite hanno adottato la Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che include 17 *goals*, inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 *targets* ambientali, economici e sociali da raggiungere entro il 2030. Si tratta di un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità, che si pone in linea di continuità con i precedenti otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio⁵⁷.

⁵⁶ F. Borgia, *La responsabilità sociale delle imprese multinazionali*, Napoli, 2007

⁵⁷ La Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000, impegnava gli Stati a sradicare la povertà estrema e la fame nel mondo, rendere universale l'istruzione primaria, promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l'HIV, AIDS, la malaria e numerose malattie, garantire la sostenibilità ambientale e sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. Tuttavia, il documento precisa, al

L'Agenda rappresenta un importante punto di riferimento anche per le imprese intenzionate a migliorare le proprie performance in materia di sostenibilità, vedendo in questo progetto un'opportunità per garantire la prosperità del proprio modello di business sia in una dimensione di breve periodo sia in una di medio-lungo periodo⁵⁸. L'integrazione nelle imprese dell'impegno al raggiungimento degli obiettivi Agenda 2030 passa per l'analisi e il miglioramento delle performance ambientali, sociali ed economiche, che possono essere ottimizzate tramite strategie come la riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica, la gestione della propria catena del valore in ottica di responsabilità sociale e programmi a supporto delle comunità che interagiscono con l'azienda.

La connessione tra questo programma globale e la responsabilità sociale di impresa appare evidente: pianificare oggi strategie innovative per la sostenibilità ambientale, in linea con i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, significa intervenire con proattività su dei rischi emergenti, riducendo i costi derivanti dall'inazione rispetto a tali tematiche.

Con riferimento al contenuto, il primo obiettivo dell'Agenda consiste nell'eliminazione della povertà, che colpisce circa 700 milioni di persone nel mondo, le quali si trovano in difficoltà per soddisfare i bisogni più elementari come l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'accesso all'acqua e ai servizi di prima necessità. Tale condizione assilla i Paesi di tutto il mondo, anche quelli più sviluppati: secondo le statistiche ufficiali, nella seconda metà degli anni 2000, quasi il 16% dei residenti nell'UE e circa il 13,2% dei residenti negli Stati Uniti vivevano al di sotto della soglia

Paragrafo 17, che «i propositi dell'Agenda, tuttavia, vanno ben oltre gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Oltre a perseguire l'evoluzione di priorità come la sconfitta della povertà, la salute, l'educazione, la sicurezza alimentare e la nutrizione, stabilisce anche una serie di obiettivi economici, sociali e ambientali. Garantisce anche società più aperte e pacifiche. Fissa, in modo decisivo, le modalità di attuazione. Riflettendo sull'approccio integrato che abbiamo deciso di applicare, vi sono delle profonde interconnessioni e componenti trasversali fra i nuovi Obiettivi ed i rispettivi traguardi».

⁵⁸ Al Paragrafo 18 dell'Agenda si legge «è la prima volta che i leader mondiali si impegnano in uno sforzo e in un'azione comune attraverso un'agenda politica così vasta e universale. Ci stiamo incamminando verso lo sviluppo sostenibile, dedicandoci al perseguimento della crescita globale e a una cooperazione vantaggiosa che si tradurrebbe in maggiori profitti per tutti i paesi e per tutto il mondo. Ribadiamo che tutti gli stati possono, e devono, esercitare liberamente la totale e permanente sovranità sulle proprie ricchezze, risorse naturali e attività economiche. Applicheremo l'Agenda affinché tutti possano trarne i benefici, per le generazioni di oggi e per quelle del futuro. Così facendo, ribadiamo il nostro impegno rispetto al diritto internazionale e sottolineiamo che l'Agenda deve essere applicata in modo tale che sia in linea con i diritti e i doveri degli stati sanciti dal diritto internazionale».

di povertà. L'intervento mira ad azzerare questi numeri drammatici entro il 2030, contrastando la povertà in tutte le sue forme, dalla mancanza di guadagno all'accesso alle risorse, dalla fame all'accesso all'istruzione e ai servizi di base, dalla discriminazione alla partecipazione ai processi decisionali.

Il secondo obiettivo è porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. La necessità è quella di garantire cibo sufficiente alle generazioni presenti e future ed è, pertanto, indispensabile riconsiderare i processi di produzione, distribuzione e consumo di cibo, ottimizzando la gestione delle risorse con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente.

Gli attori principali di questo *goal* vengono proprio identificati nelle imprese, che devono attenzionare l'intera catena di produzione e l'impiego di risorse sostenibili anche nel campo dell'*agri-food*, al fine di generare valore, limitare gli sprechi ed applicare le politiche di prevenzione degli impatti negativi e di *due diligence*.

Il terzo obiettivo è assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Lo sviluppo sostenibile non può prescindere dalla salute e dal benessere degli individui ed è per questo indispensabile riuscire a garantire una copertura sanitaria universale di base che tuteli tutte le fasce d'età in tutti i Paesi del mondo, contrastando innanzitutto la mortalità infantile, quella materna e la diffusione delle epidemie.

Il quarto obiettivo consiste nel fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. Garantire l'alfabetizzazione di tutti i giovani e delle nuove generazioni e far sì che tutti abbiano pari opportunità di accesso a tutti i livelli educativi è fondamentale per la costruzione di una società equa, inclusiva e volta alla sostenibilità.

Il quinto obiettivo è raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, attraverso la parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, al lavoro, alla vita economica, sociale e politica in ogni Paese⁵⁹. Questo entra in stretta

⁵⁹ Nel Preambolo dell'Agenda si legge «i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi dimostrano la dimensione e l'ambizione di questa nuova Agenda universale. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale».

connessione con il margine di operatività delle imprese, che devono garantire piena parità di accesso ad entrambi i generi e che devono promuovere il coinvolgimento di programmi o politiche a favore dell'inclusione e contrastare ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro.

Il sesto obiettivo consiste nel garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Nel panorama internazionale odierno, l'accesso alle risorse idriche e ai servizi sanitari e d'igiene connessi non è equamente garantito in tutte le regioni del pianeta e per questo l'ONU fissa come obiettivo per la salute e l'igiene di tutti una disponibilità minima di 40 litri al giorno a testa di acqua potabile.

Il settimo obiettivo è assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Considerato che la produzione di energia da fonti non rinnovabili è la causa principale del cambiamento climatico, si rende necessario aumentare considerevolmente la quota di energia da fonti rinnovabili e garantire l'accesso universale a sistemi energetici efficienti e sostenibili. Nel 2022 si è registrato un incremento del 31% di investimenti a favore della transizione energetica rispetto all'anno precedente, il che significa che per la prima volta la spesa per l'utilizzo delle energie rinnovabili ha pareggiato quella per i combustibili fossili.

Come verrà successivamente approfondito, l'adempimento a *goal* come quello appena presentato ha determinato la necessità dell'Unione europea di regolamentare il monitoraggio, in ambito aziendale, degli impatti prodotti dai sistemi di energia scelti, definendo parametri chiari di ammissibilità dei sistemi di produzione che possano incidere sul cambiamento climatico.

L'ottavo obiettivo mira ad incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. Considerato che la lotta alla povertà, alle ingiustizie e al degrado sociale e ambientale passa anche per il mondo del lavoro, i Paesi dell'ONU si impegnano nell'eliminazione del lavoro minorile e nella riduzione della disoccupazione, favorendo al contempo le piccole-medie imprese e l'aumento del PIL pro capite dei Paesi in via di sviluppo.

Il nono *goal* è costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile, mirando ad incentivare processi

produttivi efficienti e sostenibili in tutti i Paesi del mondo, potenziando la ricerca scientifica, motore dello sviluppo⁶⁰.

Il decimo obiettivo è costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Alla base dello sviluppo vi sono il progresso tecnologico e l'industrializzazione ed è per questo che l'Agenda mira ad incentivare, anche da parte delle aziende di tutto il mondo, processi produttivi efficienti e sostenibili, che possano garantire l'attuazione di programmi di responsabilità sociale, la promozione della ricerca scientifica e la presentazione di programmi di azione a tutela dell'intera comunità.

L'undicesimo obiettivo è rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Si rende, per questo, necessario migliorare la qualità della vita nelle città, riducendone l'impatto ambientale e garantendo ai cittadini sicurezza e inclusività. Tale *goal* ha un riflesso diretto rispetto alla dimensione esterna della responsabilità sociale, che richiede quindi alle imprese di generare valore non solo nella propria dimensione, ma a tutela dell'intera società coinvolta che, come vedremo, è stata troppo spesso vittima delle attività produttive.

Il dodicesimo obiettivo mira a garantire modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso una sensibile riduzione dell'inquinamento in queste fasi e grazie all'aumento delle pratiche di riciclo e riutilizzo dei rifiuti, affinché il pianeta, con le sue risorse, possa continuare a fornire l'adeguato sostentamento per la vita.

Il tredicesimo obiettivo è promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico. La natura globale del *goal* richiede la più ampia cooperazione internazionale possibile, volta ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra a livello mondiale e ad affrontare le pratiche di adattamento agli effetti negativi del cambiamento climatico.

Nel merito, è opportuno soffermarsi sulla considerazione che l'Agenda 2030 e l'Accordo di Parigi⁶¹ costituiscono i principali strumenti internazionali che hanno

⁶⁰ Al Paragrafo 27 dell'Agenda si legge «adotteremo politiche che aumentino le capacità produttive, la produttività e l'occupazione produttiva, l'inclusione finanziaria, l'agricoltura sostenibile, lo sviluppo della pastorizia e della pesca, lo sviluppo industriale sostenibile, l'accesso universale a dei servizi energetici economici, moderni, sostenibili e affidabili, i sistemi di trasporto sostenibili, infrastrutture resistenti e di qualità».

⁶¹ In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, come prosecuzione del precedente Protocollo di Kyoto in vigore fino al 2020, è stato siglato l'Accordo di Parigi. A differenza del Protocollo di Kyoto, l'Accordo non dedica alcuna differenza tra Paesi industrializzati ed emergenti. L'oggetto

determinato gli intenti dei Paesi, da perseguire a livello globale, attraverso l'instaurazione di politiche concrete, per frenare il ritmo del cambiamento, mitigarne i rischi e rafforzare la capacità di adattamento e ripresa agli eventi climatici estremi.

Il quattordicesimo obiettivo consiste nel conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le coste marine per uno sviluppo sostenibile. Il benessere del nostro pianeta dipende in larga parte dal benessere di mari e oceani: la gestione sostenibile delle risorse marine, la tutela della biodiversità e la lotta all'inquinamento di mari e oceani sono i capisaldi della salvaguardia di questa fondamentale risorsa globale, che è alla base di un futuro sostenibile⁶².

Il quindicesimo obiettivo è proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. I Paesi firmatari dell'Agenda si impegnano della lotta alla deforestazione e alla desertificazione, fenomeni che stanno nuocendo gravemente alla biodiversità terrestre e, di conseguenza, alla nostra sopravvivenza sul pianeta. Per favorire la promozione della sostenibilità, è necessario monitorare la capacità dell'azienda di giocare un ruolo di attore di sviluppo per la società, contribuendo alla creazione di un modello di business green. In questo senso, operare in modo sostenibile, non significa solo prevenire gli impatti negativi, ma integrare la sostenibilità nel proprio modo di operare, gettando così le basi per una reale trasformazione della cultura dell'azienda.

Il sedicesimo *goal* è dedicato a pace, giustizia e istituzioni forti. Ogni giorno guerre, violenze e ingiustizie sottraggono a migliaia di persone la possibilità di una vita dignitosa. Pertanto, nell'intero panorama internazionale, occorre promuovere la prevenzione di ogni forma di violenza, lotta al traffico di armi e al crimine organizzato

principale di questo strumento consiste nella riduzione delle emissioni di gas serra di 1,5°. Nell'ottobre del 2016 è stato raggiunto il numero di almeno 55 Stati che hanno proceduto a ratificare l'accordo. I Paesi coinvolti sono attualmente considerati responsabili di almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra nel panorama mondiale. Tutti i Paesi membri dell'Unione europea ne sono firmatari, ma le loro posizione e gli obiettivi comuni in materia di riduzione delle emissioni vengono coordinate a livello centrale. Per approfondire v. M. GERVASI, *Rilievi critici sull'accordo di Parigi. Le sue potenzialità e il suo ruolo nell'evoluzione dell'azione internazionale di contesto al cambiamento climatico* in *La comunità internazionale*, LXX:I (2016), pp. 21-48

⁶² Al paragrafo 33 si legge «riconosciamo che lo sviluppo economico e sociale dipende dalla gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro pianeta. Di conseguenza, siamo determinati a preservare e utilizzare in modo sostenibile mari e oceani, le risorse di acqua dolce così come le foreste, le montagne e la terraferma; e di proteggere la biodiversità, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Inoltre, siamo determinati a promuovere il turismo sostenibile, a contrastare la scarsità d'acqua e l'inquinamento acquatico, a potenziare la cooperazione contro la desertificazione, le tempeste di sabbia, il degrado ambientale, la siccità e a promuovere la resistenza alla e la riduzione del rischio di disastri ambientali».

in genere, e alla riduzione di corruzione e abusi di potere. Gli stessi conflitti presenti nel panorama internazionale hanno esacerbato l'insicurezza alimentare e idrica, aumentato i rischi per la salute e la protezione, causato massicci sfollamenti e minato l'azione per il clima. La variabilità climatica e gli eventi meteorologici estremi, insieme al degrado ambientale legato alla guerra, hanno intensificato queste sfide e le esigenze della popolazione.

I principali impatti identificati includono anche le aziende in diversi settori, come quello dell'insicurezza alimentare, in cui è stata notevolmente ridotta la produttività agricola, determinando un aumento i prezzi dei prodotti alimentari, accrescendo l'insicurezza alimentare sia a livello locale che globale. L'insicurezza idrica e i rischi per la salute, combinati con i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi, stanno peggiorando la qualità e la disponibilità dell'acqua, aumentando i rischi per la salute. Attualmente, i conflitti in Ucraina e Palestina hanno, ovviamente, interrotto ogni sforzo di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, determinando l'inadeguatezza di molteplici programmi di azione globale, a cui, probabilmente, si dovrebbe pensare secondo una diversa lente di ingrandimento, che tenga conto della necessità di stabilire obiettivi praticamente raggiungibili e concretamente gestibili.

L'ultimo obiettivo è la *partnership* tra tutti i precedenti obiettivi, allo scopo di rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. L'Agenda ribadisce che il percorso di trasformazione del nostro mondo in ottica di sviluppo sostenibile non può prescindere dalla cooperazione internazionale e dalla compartecipazione. Si richiede, dunque, ai Paesi industrializzati un impegno concreto nel sostenere la crescita di quelli in via di sviluppo o meno sviluppati, con finanziamenti, investimenti e con una condivisione che garantisca la parità di accesso a scoperte scientifiche, tecnologie e innovazioni⁶³.

In questo programma, le imprese sono chiamate a collaborare attivamente per il raggiungimento dei *targets* determinati, a monitorare i loro impatti su ciascun obiettivo e a cercare di contribuire attivamente attraverso attività di prevenzione, monitoraggio e coinvolgimento. È opportuno, tuttavia, chiedersi altresì se tali adempimenti siano

⁶³ Attraverso questo obiettivo, i Paesi più sviluppati ribadiscono l'intenzione di destinare lo 0,7% del loro PIL all'aiuto pubblico allo sviluppo e incentivare la mobilitazione di risorse locali, favorire la collaborazione internazionale, promuovere la stabilità macroeconomica e la coerenza politica a favore dello sviluppo sostenibile.

concretamente in grado di generare valore in una dimensione di sostenibilità aziendale o se, il rischio di monitoraggio degli obiettivi, non determini altro che un mero obbligo comunicativo, che periodicamente le imprese sono chiamate ad assolvere attraverso la compilazione di un *report*, mancando di integrare questa dimensione interna nelle loro politiche di *business*.

1.5 I Principi Guida su imprese e diritti umani

I Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani sono stati elaborati dal Rappresentante speciale delle Nazioni Unite John Ruggie e adottati all'unanimità dal Consiglio dei diritti dell'Uomo dell'ONU nel 2011 come strumento operativo del *Framework Protect, Respect, Remedy* delle Nazioni Unite. Oggi rappresentano il riferimento principale per definire i doveri degli Stati e la responsabilità delle imprese in materia di diritti umani⁶⁴ nelle proprie attività commerciali.

I principi si fondano su tre pilastri: l'obbligo dello Stato di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese; la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e, in fine, la responsabilità di Stati e imprese di prevedere dei rimedi effettivi⁶⁵.

Il primo pilastro implica un obbligo a carico dello stato di prevenire la commissione di violazioni dei diritti umani, in osservanza della disciplina normativa vigente e delle relative procedure in essere a livello nazionale ed internazionale. Nel secondo pilastro vengono definite precise obbligazioni di *due diligence* rivolte alle imprese, la previsione di standard comportamentali introdotti mediante strumenti volontari di *soft law* e l'individuazione del monitoraggio di comportamenti violativi di diritti e libertà stabiliti dal diritto internazionale. Il terzo pilastro richiede un'azione congiunta di Stato

⁶⁴ Un catalogo dei principali diritti umani riconosciuti sul piano internazionale si trova nella Carta Internazionale dei Diritti Umani unitamente ai principi relativi ai diritti fondamentali contenuti nelle otto convenzioni fondamentali dell'ILO, come sanciti nella Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro.

⁶⁵ Sull'approfondimento dei principi, si rinvia a M. FASCIGLIONE, *Imprese e diritti umani nel diritto internazionale*, Torino, 2024.

e imprese in tema di tutela delle vittime, le quali devono essere messe nelle condizioni di esperire una procedura per il risarcimento del danno subito.

Il documento precisa che «*nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have undertaken or be subject to under international law with regard to human rights*»⁶⁶.

Lo strumento prescrive la possibilità, per tutti gli Stati coinvolti, di procedere ad un pronto recepimento attraverso vari strumenti o piani di azione nazionali. L'Italia vi ha provveduto il 1° dicembre 2016 con il piano di azione nazionale impresa e diritti umani, istituito anche allo scopo di individuare, ai fini di una maggiore responsabilità sociale delle imprese, una serie di strumenti di prevenzione, gestione e minimizzazione dei rischi⁶⁷. Si prevede, quindi, con riferimento alla *due diligence*⁶⁸, che le imprese debbano effettuare un'attenta valutazione dei rischi legata ai potenziali danni che la propria attività potrebbe produrre sui diritti umani, identificando gli impatti negativi, potenziali o effettivi, prevenendo le violazioni e, qualora si verificano, mitigarle e porvi rimedio⁶⁹. Al fine di garantire l'efficacia della mappatura degli impatti potenziali ed effettivi, sono necessari la consultazione e il coinvolgimento effettivo degli *stakeholders* nelle diverse fasi del processo, considerando che la gravità di un impatto deve essere valutata in base alla sua portata, alla sua ampiezza e in base al suo grado di irreversibilità. Occorre, inoltre, che la mappatura e le politiche di prevenzione e rimedio debbano essere aggiornate e riviste frequentemente per essere considerate come effettive e attuali.

Nell'adempimento degli obblighi, gli Stati sono chiamati ad applicare leggi destinate ad esigere dalle imprese di rispettare i diritti umani e, periodicamente, valutarne

⁶⁶ *General Principles, Guiding Principles on Business and Human Rights*.

⁶⁷ F. MARELLA, *I Principi Guida dell'ONU sulle imprese* in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 19 ss.;

⁶⁸ C. METHVEN O'BRIEN, A. MEHRA, S. BLACKWELL, C. BLOCH POULSEN-HANSEN, *National Action Plans: Current Status and Future Prospects for a New Business and Human Rights Governance Tool* in *Business and Human Rights Journal*, 2016, pp. 117-126, p. 118; C. MACCHI, C. BRIGHT, *Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation*, in L. MAGI, D. RUSSO, N. LAZZERINI (eds) *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, Netherlands, 2020, pp. 218-247.

⁶⁹ A. BONFANTI, *Cambiamenti climatici, diritti umani e attività d'impresa: recenti tendenze e futuri sviluppi del diritto internazionale in materia di due diligence d'impresa*, in *Le Nazioni Unite di fronte alle nuove sfide economico-sociali 75 anni dopo la loro fondazione*, Napoli, 2021, pp. 47-79.

l'adeguatezza e colmarne le eventuali lacune; garantire che altre leggi e politiche che governano la creazione ed il funzionamento delle imprese, come ad esempio il diritto societario, non costituiscano un impedimento, bensì favoriscano il rispetto dei diritti umani da parte del settore privato; fornire alle imprese una guida effettiva su come rispettare i diritti umani in tutte le loro operazioni; incoraggiare, e quando appropriato obbligare, le imprese a rendere noto il modo in cui affrontano i loro impatti sui diritti umani.

Da parte delle imprese, per dimostrare il rispetto dei diritti umani, occorre una comunicazione che garantisca un certo grado di trasparenza e di responsabilità nei confronti di individui o gruppi suscettibili ricevere un impatto o di altre parti interessate, ivi compresi gli investitori. È grazie a questo strumento che nasce l'attenzione agli obblighi comunicativi, che possono assumere diverse forme, dalle tradizionali relazioni annuali e dai rapporti di sostenibilità e di responsabilità sociale, fino ad includere gli aggiornamenti online o le relazioni integrative di carattere finanziario e non finanziario.

In conclusione, va osservato che, per quanto i Principi Guida non siano strumenti vincolanti, essi hanno determinato un'evoluzione giuridica decisiva, che si è tradotta nell'introduzione di specifiche normative nazionali sull'obbligo di diligenza delle imprese⁷⁰, nella determinazione di obblighi comunicativi ancora generici e nell'adozione, in seno all'Unione europea, di numerosi strumenti normativi che verranno di seguito approfonditi.

1.6 La dimensione esterna ed interna della responsabilità sociale

Una delle dimensioni della responsabilità sociale delle imprese è fortemente collegata ai diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda le operazioni internazionali e le catene di produzione a livello planetario. Questo aspetto è riconosciuto dagli strumenti internazionali appena analizzati quali la Dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e

⁷⁰ A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla Francia che, nel 2017, ha adottato una legge sul dovere di vigilanza rivolta a tutti i soggetti coinvolti nelle catene di produzione.

diritti fondamentali nel lavoro⁷¹ e i Principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali⁷².

Il tema dei diritti dell'uomo è estremamente complesso e pone problemi di ordine politico, giuridico e morale. Tali problematiche sono accentuate specialmente in quei Paesi dove la mancanza di una legislazione nazionale adeguata combinata con la carenza di appropriate tutele a livello della singola impresa, rendono le multinazionali ivi operanti particolarmente esposte al rischio che le loro attività e operazioni commerciali siano direttamente o indirettamente associate a gravi danni all'ambiente e abusi di diritti umani⁷³. Un caso emblematico è quello che ha visto la multinazionale Union Carbide India Limited protagonista di un grave incidente a Bhopal, nella notte del 2 dicembre 1984⁷⁴. La sostanza che si riversò su un'area di 40 chilometri quadrati intorno alla fabbrica era l'isocianato di metile, utile per i pesticidi e prodotto in loco dalla multinazionale, che si era stabilita nel Paese asiatico grazie alle condizioni vantaggiose promesse dal governo di Nuova Delhi agli investitori e alle compagnie estere per la costruzione di impianti nel suo territorio.

Il grave disastro ha causato la morte immediata, nella stessa notte, di più di tremila persone, l'avvelenamento di decine di migliaia e danni permanenti al territorio, la cui prima operazione di bonifica è intervenuta nel gennaio 2025, a circa 40 anni dal disastro⁷⁵.

⁷¹ Il documento, nella sua versione originale, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Recommendations for responsible business conduct in a global context*, è reperibile al link www.oecd.org/corporate/mne. Per approfondire, v. N. BONUCCI, C. KESEDJIAN, *40 ans des lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales*, Paris, 2018

⁷² Il documento aggiornato è disponibile nel sito www.ilo.org. Il testo è stato approvato da Stati, datori di lavoro e lavoratori ed è stato revisionato nel 2000, 2006 e 2017. Sul punto, v. V. GRADO, *La revisione della Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale: business as usual?* in *diritto pubblico comparato ed europeo*, 2018, p. 199 ss.

⁷³ Sulla ricostruzione della responsabilità sociale di impresa sul piano interno si veda, tra i numerosi lavori, M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità dell'impresa* in V. DI CATALDO, P.M. SANFILIPPO (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa, in ricordo di Giuseppe Auletta*, Torino, 2013, p. 9 ss.

⁷⁴ Sull'argomento, T. SCOVAZZI, *Industrial Accidentes and the Veil of Transnational Corporations*, in F. FRANCONI, T. SCOVAZZI, *International Responsibility for Environmental Harm*, 1991, p. 403 ss.; T. SCOVAZZI, *Bhopal*, in J. JUSTE RUIZ, T. SCOVAZZI (a cura di), *La práctica internacional en materia de responsabilidad por accidentes industriales catastróficos*, 2005, p. 107 ss.; T. SCOVAZZI, *La sentenza penale sulla catastrofe Bhopal*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2011, p. 553 ss.

⁷⁵ Per un'approfondita analisi delle vicende giudiziarie relative al caso Bhopal si veda il dossier preparato dall'*International Environmental Law Research Centre*, disponibile al link ielrc.org/india/bhopal.php

Sulla base dei dati raccolti dall'*India's National Family Survey* e dall'*Indian Socio-economic Survey*, sono stati dimostrati gli effetti intergenerazionali sulla salute a lungo termine: ancora oggi, molti bambini nascono affetti da malformazioni per le conseguenze dell'avvelenamento ambientale. I tassi di cancro, tubercolosi e malattie renali continuano ad essere molto maggiori tra le persone colpite dal gas rispetto al resto della popolazione. Decine di migliaia di bambini, nati da genitori esposti al gas, nascono con malformazioni congenite, disturbi della crescita e dello sviluppo fisico e mentale in percentuali molto più elevate rispetto alla popolazione di controllo.

Secondo il rapporto del 2010 del *Council for Medical Research indiano* (ICMR), si è trattato di «*un forte veleno, anche se ingerito; la lesione che colpisce le mucose è dovuta alla reazione esotermica quando questo entra in contatto con l'umidità dei tessuti*». Il rapporto spiega, inoltre, che la sostanza «*è considerata così pericolosa che qualsiasi azienda britannica che la utilizzi o la conservi, dovrebbe presentare piani di emergenza per affrontare le conseguenze in caso di fuoriuscita. Incolore, inodore e altamente volatile, il suo aspetto più letale in caso di fuoriuscita nell'atmosfera è l'impossibilità di contenerlo all'interno di un impianto o di un serbatoio in fabbrica*»⁷⁶.

Nel 1989 la Union Carbide stessa condusse in segreto dei test, i cui risultati mostrarono come le acque sotterranee stessero rapidamente uccidendo i pesci. La raccolta dei campioni avveniva all'interno delle mura della fabbrica ove la popolazione locale spesso attingeva l'acqua dalle condutture e dai pozzi che si trovavano al di là di queste mura.

Pertanto, nel 1999 si effettuarono test sull'acqua di pozzo e sulle falde acquifere che rivelarono alti livelli di mercurio, 6 milioni di volte superiori a quelli considerati sicuri dalla *Environmental Protection Agency degli Stati Uniti* (EPA).

Negli anni, numerosi sono stati i tentativi di chiamare l'Union Carbide a rispondere del disastro causato. La compravendita delle aziende coinvolte nella tragedia è stata uno degli ostacoli: la filiale registrata in India, che gestiva l'impianto, è stata prontamente venduta ed acquistata da una multinazionale statunitense, la Dow Chemical Company, che successivamente è stata oggetto di fusione con DuPont. A tutt'oggi, l'impresa sostiene di non avere alcuna responsabilità perché «*non ha mai*

⁷⁶ Il rapporto integrale è consultabile sul sito www.icmr.gov.in

posseduto né gestito l'impianto» e che la Union Carbide è diventata una sua filiale solo 16 anni dopo l'incidente.

Tale tragedia viene spesso evocata come uno degli esempi più evidenti della totale inadeguatezza del quadro giuridico nella regolamentazione delle imprese in alcuni Paesi in via di sviluppo e, soprattutto, della mancanza di meccanismi appropriati che garantiscano una giustizia effettiva per le vittime di tali incidenti, attraverso un appropriato risarcimento e l'affermazione delle dovute responsabilità⁷⁷.

Ulteriore disastro, che evidenzia la pericolosità e l'insostenibilità delle pratiche lavorative nel settore dell'abbigliamento dove lavoratori, per lo più donne, erano costretti a operare in condizioni pericolose per la vita, è rappresentato dal caso Rana Plaza. L'edificio, che ospitava diversi negozi e cinque fabbriche tessili, è crollato il 24 aprile del 2013 causando la morte di 1.138 persone e il ferimento di circa 2.500, in gran parte lavoratori del settore. Nel complesso non erano presenti vie di fuga, sistemi antincendio o di allarme e migliaia di persone rimasero intrappolate, non riuscendo a scappare dalle finestre o dalle porte presenti.

Ancor prima della tragedia del Rana Plaza, l'11 settembre del 2012 il Pakistan ha contato 250 morti e 55 feriti nell'incendio della fabbrica di abbigliamento Ali Enterprises di Karachi.

Questi episodi hanno determinato uno sgomento globale sull'operatività delle imprese nel settore del *fast-fashion*, i cui costi di gestione e vendita, che appaiono apparentemente ridotti, molto spesso nascondono impatti ambientali nascosti e molto rilevanti. Dapprima, gli impatti rilevanti sono quelli registrati sui lavoratori: stime più aggiornate mostrano come, in Paesi come il Pakistan, il divario tra il salario minimo legale e quello di sussistenza si assesta sul 53%, da ciò deriva che i lavoratori del

⁷⁷ Un accordo extragiudiziale tra la Union Carbide e il governo indiano, nel 1988, ha stabilito un risarcimento in 470 milioni di dollari, a fronte di una richiesta iniziale di 3 miliardi di dollari, senza nessuna bonifica o rimozione degli scarti, potenziale pericoloso di un lento e progressivo avvelenamento della città. Nel luglio 2004, La Corte suprema indiana ordinò al governo di risarcire le vittime e i loro parenti tramite un fondo di compensazione di 330 milioni di dollari e nel giugno 2010 un tribunale distrettuale di Bhopal, ha sancito la responsabilità per negligenza di otto persone, la cui pena massima è stata di due anni. Tra i responsabili, manca all'appello, lo statunitense Warren Anderson, ai tempi della tragedia di Bhopal presidente della Union Carbide, arrestato nel 1984 ma poi rilasciato dietro cauzione da un tribunale dello Stato del Madhya Pradesh Anderson. Nel 2003 l'India contattò il governo statunitense per ottenere la sua estradizione ma Washington rifiutò, sostenendo che le prove non erano sufficienti a incriminare Anderson per il disastro.

settore tessile percepiscono meno della metà di quanto dovrebbero ricevere per vivere dignitosamente.

La risposta generale non si è fatta attendere e sono nati, negli anni, numerosi movimenti internazionali volti ad approfondire l'impatto ambientale dell'industria della moda, responsabile di una percentuale significativa delle emissioni globali di gas serra. Per fronteggiare questa problematica realtà, in data 6 novembre 2024, è stato sottoscritto l'Accordo Internazionale per la salute e la sicurezza nell'industria dell'abbigliamento e del tessile⁷⁸ che si basa sull'esempio di tre accordi precedenti, il primo dei quali è entrato in vigore poco dopo il mortale crollo del Rana Plaza. L'Accordo ha programmi nazionali in Bangladesh e Pakistan e permetterà ai *brand*, che nell'ultimo decennio non si sono assunti alcuna responsabilità, di garantire la sicurezza di chi fabbrica i loro prodotti.

Senza alcun dubbio, il documento rappresenta un risultato sicuramente importante, frutto del lavoro congiunto di attivisti, ONG lavoratori e consumatori, che dimostra come un cambiamento sia possibile e auspicabile. Tuttavia, i dati oggetto di analisi sull'operatività del settore del *fast fashion* ci mostrano come, ancora oggi, il tessile e l'abbigliamento rappresentano oltre l'80% dell'export del Bangladesh, contro il 78,2% di dieci anni fa, per un valore di 35,87 miliardi di dollari nel 2021, rendendo il Paese il secondo esportatore mondiale di indumenti dopo la Cina.

Se da una parte sono stati fatti grandi passi avanti sulla legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, gli stipendi sono invece rimasti invariati e la maggior parte delle sopravvissute all'incidente non riesce a mantenere un impiego stabile a causa delle proprie condizioni di salute fisica. Secondo dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, attualmente in Bangladesh lavorano oltre 2 milioni di persone nelle fabbriche di abbigliamento, ulteriori due milioni lavorano a domicilio, di cui l'80% è rappresentato da donne. L'ottimismo verso l'operatività dei nuovi accordi, non può far dimenticare che, nell'ottica di un salario già povero, il divario di genere registrato appare evidente e tragico. Stando ai dati pre-pandemia, il salario medio per le donne si aggirava tra 8.000 e 10.000 rupie pakistane

⁷⁸ Sono 48 i marchi che hanno firmato, ad oggi, il nuovo Accordo vincolante sulla sicurezza nel settore dell'abbigliamento. L'impegno è di garantire che le fabbriche nella loro catena di fornitura siano sicure in almeno uno dei Paesi coperti dal programma.

(PKR), circa 35/40 euro al mese; i salari dei lavoratori maschi, invece, variavano tra 15.000 PKR e 20.000 PKR.

In conclusione, va precisato che nell'intero panorama internazionale, sempre più spesso, le imprese necessitano dell'intervento degli Stati, per essere guidate su come evitare di contribuire a ledere i diritti umani⁷⁹, come affrontare questioni spinose, controllare che i loro partner commerciali rispettino i valori fondamentali e su quale deve essere il loro approccio e il loro metodo di lavoro, soprattutto in Paesi nei quali i diritti dell'uomo sono costantemente oggetto di violazione.

In Paesi in cui le regolamentazioni nazionali a tutela di ambiente o diritti umani appaiono carenti o completamente assenti, gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla creazione di un contesto regolamentare o legislativo adeguato al fine di definire una base equa, a partire dalla quale potrebbero essere sviluppate le prassi socialmente responsabili. Dal momento che le imprese devono integrare la loro responsabilità sociale alla gestione quotidiana della totalità della catena produttiva, i loro dipendenti e dirigenti hanno bisogno di misure di formazione e riadeguamento per acquisire le qualifiche e le competenze necessarie.

Essere socialmente responsabili significa, quindi, non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate.

L'esperienza acquisita con gli investimenti in tecnologie e prassi commerciali ecologicamente responsabili suggerisce che, andando oltre gli obblighi previsti dalla legislazione, le imprese potrebbero aumentare la propria competitività. L'applicazione di norme sociali che superano gli obblighi giuridici fondamentali, ad esempio nel settore della formazione, delle condizioni di lavoro o dei rapporti tra la direzione e il personale, può avere dal canto suo un impatto diretto sulla produttività. Si apre, in tal modo, una strada che consente di gestire il cambiamento e di conciliare lo sviluppo sociale e una maggiore competitività. Tuttavia, non si deve pensare alla responsabilità

⁷⁹ Questo si sostanzia, per le imprese, nel principio *alterum non laedere* e si sostanzia nel dovere di minimizzare i rischi che l'attività di impresa, inclusa quella degli enti che sono sottoposti al suo potere di coordinamento e direzione origina nei confronti di soggetti terzi rispetto all'impresa. Per approfondire v. C.H. CANTÚ RIVERA, M. BARBOZA LÓPEZ, *Corporate Liability for Human Rights Abuses in Latin American Courts: Some Recent Developments*, in *Business and Human Rights Journal*, 2022, pp. 481-486; D. CASSEL, *Outlining the Case for a Common Law Duty of Care of Business to Exercise Human Rights Due Diligence*, in *Business Human Rights Journal*, 2016, pp. 179-202.

come un sostituto alla regolamentazione o alla legislazione riguardante i diritti sociali o le norme ambientali, ma come uno strumento in grado di offrire al panorama internazionale l'impulso necessario per l'elaborazione di una nuova normativa adeguata.

In ultimo, non va dimenticato, che sebbene i primi strumenti internazionali fossero interamente dedicati alle multinazionali e anche se, a tutt'oggi, la responsabilità sociale delle imprese è promossa prevalentemente da grandi società, essa riveste un'importanza per tutti i tipi di imprese e per tutti i settori di attività, comprese le PMI, chiamate costantemente alla diffusione di buone prassi a livello locale ⁸⁰.

1.7 L'approccio triple bottom line

È ormai pacificamente considerato che la RSI si contraddistingua per l'impegno assunto dall'impresa secondo l'approccio "Triple Bottom Line". Questo concetto nacque con il sociologo ed economista inglese John Elkington, che si è concentrato per primo sulla triplice dimensione dell'attività economica di un'impresa, che sottende non solo il raggiungimento del profitto, ma anche il rispetto dei diritti dei lavoratori e della comunità, nonché la tutela dell'ambiente.

La Commissione europea ha definito il "triplice approccio" come la concezione secondo la quale le prestazioni globali di un'impresa devono essere misurate in funzione del suo contributo combinato alla prosperità, alla qualità dell'ambiente e al capitale sociale. La sostenibilità verrebbe quindi analizzata sulla base di tre direttrici:

⁸⁰ Diversi sono gli Autori che hanno approfondito le principali problematiche in tema di responsabilità sociale nelle realtà di minori dimensioni proponendo specifiche prospettive di analisi delle strategie e dei comportamenti di RSI, nonché, di conseguenza, degli strumenti applicabili per una corretta gestione e comunicazione degli stessi. In particolare, gli aspetti evidenziati riguardano la diversa visibilità di cui godono le grandi aziende rispetto a quelle di piccola dimensione; la forte pressione concorrenziale nei mercati di sbocco sulle aziende minori; la bassa formalizzazione, nelle PMI, di meccanismi e di strumenti sia di gestione sia di comunicazione e diffusione delle informazioni; la significativa impronta gestionale da parte dei soggetti proprietari che, in genere, determina le politiche di responsabilità sociale prevalendo su considerazioni di carattere strategico o di marketing; la criticità che assumono le risorse umane e conseguentemente lo sviluppo di corrette ed efficaci politiche di gestione del personale; l'importanza per le PMI del legame che le unisce alla comunità locale nella quale operano e della reputazione che le stesse hanno anche per quanto attiene allo sviluppo di relazioni nel contesto sociale di appartenenza

quella economica, per cui si fa riferimento alla capacità di generare ricchezza e, quindi, di assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo dell'impresa; quella sociale, da intendersi quale responsabilità che si rivolge a soggetti interni ed esterni all'organizzazione; quella ambientale, intesa nel senso della tutela di ciò che circonda l'attività produttiva. Il bilanciamento ottimale per garantire lo sviluppo di lungo periodo dell'impresa, pertanto, non è quello che assicura meccanicamente nell'immediato il maggior profitto possibile. Il primario obiettivo dell'imprenditore, pertanto, rimarrà indiscutibilmente il conseguimento del massimo risultato economico, ma l'azione coerente con l'approccio *triple bottom line* (in prosieguo, anche TBL) impone di scegliere di perseguire tale obiettivo impiegando strategicamente la RSI quale elemento di valorizzazione e differenziazione competitiva della propria attività⁸¹. Adottare volontariamente comportamenti responsabili consentirà, difatti, di rispondere adeguatamente alle istanze degli stakeholders ponendo, per tale via, le basi per uno sviluppo duraturo della propria impresa.

Acquisito, oramai, che la RSI si sviluppa nelle direttrici sociali ed ambientali, si deve ribadire nuovamente come, sino ad oggi, la dottrina abbia mostrato maggior attenzione alle tematiche sociali piuttosto che a quelle ambientali, creando un modello di RSI in cui la categoria ambientale costituisce chiaramente un sottoinsieme di quella sociale. Quando un'impresa riesce a soddisfare, parimenti, le necessità di tutte e tre le categorie senza che ci sia prevaricazione di una sull'altra, allora quell'impresa potrà dire di essere riuscita a sintetizzare il vero concetto di sostenibilità, promuovendo un'idea di sviluppo che non mette a rischio le condizioni di vita per le future generazioni. Il problema del TBL, però, è la mancata previsione di una unità di misura dedicata alla tre dimensioni. Da ciò deriva la complessità di riuscire ad identificare il coinvolgimento delle tre componenti, anche considerando che la dimensione sociale e ambientale non sempre sono suscettibili di valutazione economica, come invece avviene per il profitto. Il danno ambientale causato da una deforestazione massiccia o dall'inquinamento del mare per una fuoriuscita di petrolio da una cisterna, i danni causati a uomini, donne e bambini sfruttati come lavoratori nelle fabbriche delocalizzate dalle multinazionali non sono oggetto di una valutazione precisa e non

⁸¹ Per approfondire lo sviluppo della Teoria Triple Bottom Line si rinvia a J. ELKINGTON, *Partnerships from cannibals with forks: the triple bottom line of 21st-century business*, edizione inglese, 1999; MANETTI G., *Il Triple Bottom Line Reporting*, Milano, 2006.

possono essere determinati attraverso indicatori aritmetici generici, che si dimostrerebbero, perciò, totalmente inadeguati.⁸² La principale problematica di questo approccio è che, nella difficoltà di dare una valutazione omogenea ai tre elementi, si rischi di determinare la prevalenza di una sola componente, sacrificando gli altri aspetti interessati. In ogni caso, se si supera la sfida di come misurare le 3Ps, il quadro della TBL è certamente un ottimo strumento di cui le imprese possono avvalersi per valutare le conseguenze delle loro decisioni, da una prospettiva a lungo termine.

A livello definitorio, secondo il modello presentato, la sostenibilità economica valorizza e pone una preferenza sulla solidità finanziaria a lungo termine piuttosto che sui profitti a breve termine più volatili. Il presupposto è la considerazione dell'impresa come un istituto economico che, attraverso un impiego razionale dei mezzi a disposizione, è finalizzato al perseguimento dello scopo per il quale l'istituto è sorto e per il quale l'attività d'impresa stessa è finalizzata: la creazione di valore e di un ritorno economico nel lungo periodo. È partendo da questa premessa che il modello TBL sostiene che le grandi aziende siano titolari della responsabilità di creare piani aziendali che permettano all'attività imprenditoriale di essere il più stabile e prolungata possibile. Una strategia a favore della durata dovrebbe rendere le aziende riluttanti ad investire in progetti ad alto rischio che possono mettere in pericolo la redditività e la sopravvivenza dell'azienda stessa.

La sostenibilità economica significa, per questo, favorire piani aziendali il cui ritorno finanziario sarà graduale, a sfavore di un ritorno immediato, in modo da evitare possibili disastrose perdite.

La sostenibilità sociale, invece, pone enfasi sull'equilibrio nella vita delle persone. La sostenibilità assume, di conseguenza, una connotazione sociale laddove l'accesso effettivo a tutte le opportunità economiche dovrebbe garantire pari condizioni di partenza nell'accesso alle risorse. Questo approccio si scontra con una realtà in cui gli squilibri crescono, aumenta il divario tra ricchi e poveri e le disuguaglianze sociali ed economiche sono sempre più marcate. Otto persone possiedono la stessa ricchezza dei 3.6 miliardi di persone più povere del mondo, una persona su dieci vive con meno di

⁸² Per approfondire, si rinvia a L. SACCONI, *Responsabilità sociale come governance allargata di impresa: un'interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione*, in *Liuc Papers* n. 143, Serie Etica, Diritto ed Economia 11, febbraio 2004

due dollari al giorno e dieci multinazionali hanno generato profitti superiori a 180 paesi nel mondo.

In questo momento storico, le imprese giocano quindi un ruolo fondamentale nella lotta contro le ingiustizie e il superamento del divario sociale: il loro compito è quello di creare un numero sempre maggiore di opportunità per la comunità in cui esse svolgono la propria attività, in modo tale da poter mettere in atto una distribuzione equa della ricchezza creata, piuttosto che concentrarla nelle mani di una ristretta minoranza. Per concludere, la sostenibilità sociale richiede che le imprese agiscano come capofila di una specifica comunità e mantengano un sano e produttivo rapporto con i soggetti coinvolti.

La sostenibilità ambientale, in fine, inizia con l'affermazione che le risorse naturali della terra sono scarse e limitate. L'approccio intergenerazionale ci dimostra che se le generazioni attuali sfruttano troppo intensivamente le suddette risorse, le generazioni future non avranno la possibilità di godere della stessa qualità della vita di cui si dispone oggi. In altri termini, si tratta della necessità di garantire un'equità intergenerazionale nello sfruttamento delle risorse in modo tale da garantire la libertà di scelta alle generazioni future.

La conservazione delle risorse naturali diventa, quindi, inesorabilmente importante, così come l'invenzione e lo sviluppo di nuove fonti energetiche che nel lungo periodo potranno sostituire quelle attuali. In sintesi, la sostenibilità dal punto di vista ambientale fa riferimento alla necessità che le imprese promuovano azioni volte a facilitare il mantenimento e il rinnovamento delle risorse naturali.

In conclusione, le azioni a favore dell'ambiente e della responsabilità sociale non ricevono adeguato sostegno in quanto legalmente obbligatorie ma, trattandosi, perlopiù, di strumenti di *soft law*, il loro successo deriva dalla considerazione che un mondo vivibile è un obbligo discendente direttamente dell'approccio *triple bottom line*, inteso come una politica di coesione e monitoraggio di un programma più sostenibile, il quale deve diventare parte integrante della gestione e del *business* delle imprese e non un elemento esterno ad esse disgregato.

Capitolo secondo

LA DISCIPLINA EUROPEA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA E L'EVOLUZIONE DEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

2.1 Il ruolo degli stakeholders nell'evoluzione della RSI

Ai fini di una più ampia ricostruzione dell'evoluzione della normativa europea, l'attività di ricerca si è incentrata, dapprima, sulle teorie che si sono sviluppate a livello internazionale e che, con il tempo, hanno condotto l'Unione europea all'individuazione di strumenti dapprima di *soft law* e successivamente vincolanti per le imprese in tema di sostenibilità e monitoraggio degli effetti prestazioni aziendali su ambiente e società.

L'analisi condotta nel primo capitolo, sulla dimensione interna ed esterna della RSI, ha evidenziato la necessità, per ciascuna attività produttiva, non solo di produrre valore nell'intera catena di produzione, ma anche di relazionarsi con l'ambiente esterno e di promuovere e valorizzare tutti i rapporti con i diversi interlocutori. Da ciò deriva la definizione di *stakeholders* quali individui o gruppi in grado di influenzare il successo dell'impresa o che hanno un interesse, attuale o potenziale, nelle decisioni dell'impresa stessa. Le figure identificate con questo termine sono di diversa natura e ricomprendono azionisti, collaboratori, clienti, fornitori e istituzioni pubbliche in primo luogo, ma anche concorrenti, comunità locali, interessi organizzati, movimenti, mezzi di comunicazione di massa.

Il coinvolgimento degli *stakeholders* diviene, quindi, in un'ottica di produzione del valore, essenziale e l'impresa socialmente responsabile è solo quella in cui le aspettative di tutti gli *stakeholders*, sia primari che secondari, sono prese in considerazione e valorizzate al meglio, nella prospettiva del conseguimento del bene comune⁸³.

⁸³ Sull'evoluzione del concetto di stakeholders si veda R.E. FREEMAN, D.L. REED *Stockholders e Stakeholders: a new perspective on corporate Governance*, California Management review, Spring 1983; R.E. FREEMAN, *Strategic management: A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston, 1994; R.E. FREEMAN, W.M. EVAN *Corporate Governance: a stakeholder interpretation*, in *Journal of Behavioural Economics*, 19, 1990, pp. 337-359; R.E. FREEMAN, W.M. EVAN *Stakeholder management and the modern corporation: Kantian Capitalism*, in T.L. BEUCHAMP, N. BOWIE (eds.)

Tradizionalmente, le radici della teoria degli *stakeholders* risalgono agli anni '60, quando è stata per la prima volta formulata dallo *Stanford Research Institute* nel 1963⁸⁴. Tuttavia, si è soliti attribuire la diffusione del concetto di *stakeholder* al contributo di Freeman dove viene definito come «qualsiasi gruppo o individuo che può avere un influsso o è influenzato dal raggiungimento delle scopi dell'organizzazione». In quella prima formulazione, l'autore si concentrava, in particolare, sullo *stakeholder auditing* come strumento per la costruzione della strategia d'impresa, mentre gli sviluppi successivi dei suoi interventi hanno approfondito, secondo una prospettiva maggiormente improntata sull'etica normativa, l'interesse degli *stakeholders* come il fine ultimo dell'attività dell'impresa. È verosimile che il successo delle proposte di Freeman sia dipeso alla capacità di offrire, all'inizio degli anni '80, una ricostruzione in grado adattarsi all'evoluzione delle imprese e della responsabilità sociale.

L'interesse verso la nozione e l'evoluzione della figura degli *stakeholders* ha acquistato, quindi, un rilievo essenziale, che ha dato vita ad una vera e propria “teoria degli *stakeholder*”, secondo la quale, invece, l'impresa dovrebbe preoccuparsi di creare valore non solo per gli azionisti, ma anche per tutti gli altri soggetti coinvolti che detengono un interesse rilevante alla massimizzazione del profitto⁸⁵. La teoria riguarderebbe, essenzialmente, il contenuto della strategia aziendale, rivolta non più esclusivamente alla massimizzazione del valore per gli azionisti, ma anche al soddisfacimento dei bisogni di altri soggetti, in nome della sopravvivenza e dello sviluppo aziendale.

Ethical Theory and Business, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.), 1993; L. SACCONI, *CSR as Contractarian Model of Multi-Stakeholder Corporate Governance and The Game Theory of its Implementation*, Discussion Paper n18/2008, Università Studi Trento, 2008; M. LONGO, M. MURA, *Stakeholder approach and innovation in corporate governance. The creation of intangible capital*, paper presentato al Workshop on Corporate Governance (EIASM), November 4-5, Brussels, Belgium, 2004; T. DONALDSON, L. PRESTON, *The stakeholder theory, concepts, evidence and implications*, *Academy of Management Review*, 1995, pp. 65-91.

⁸⁴ La definizione fa riferimento a tutti quei gruppi da cui dipende l'organizzazione per la sua sopravvivenza

⁸⁵ Per un esame della teoria degli *stakeholder* v. R.E. FREEMAN, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Cambridge, CUP, 2a ed., 2010, pp. 46 ss.; R.A. PHILLIPS - R.E. FREEMAN - Sul punto v. anche R.K. MITCHELL, B.R. AGLE, D. WOOD, *Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts*, in *Academy of Management Review*, 1997, IV, pp. 855 ss.; F. DENOZZA, *L'interesse sociale tra «coordinamento» e «cooperazione»*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli «stakeholders»*, Milano, 2010, pp. 38 ss.

Tale equilibrio può essere raggiunto utilizzando come criterio etico il contratto sociale tra gli *stakeholders* e l'impresa e prevede, altresì, la distinzione in *stakeholders* interni, qualificati come tutti quei soggetti che interagiscono dall'interno dell'organizzazione come dipendenti, titolari, manager e collaboratori e *stakeholders* esterni, identificati come quei soggetti che operano al di fuori dell'azienda, ma hanno comunque interesse nelle sue attività⁸⁶. Sono individuabili, altresì, categorie di *stakeholders* primari in tutti quei soggetti e gruppi a cui l'azienda è legata per la sua sopravvivenza, ad esempio dipendenti, fornitori, clienti, azionisti. Sono, invece, classificati come secondari, tutti quegli individui o gruppi che possono influenzare le politiche, i processi lavorativi o i prodotti dell'azienda, come le comunità locali, media, sindacati, associazioni locali, enti governativi.

L'elemento innovativo dell'evoluzione della responsabilità sociale è, quindi, determinato dalla stessa attenzione che le aziende possono rivolgere non solo agli azionisti nei confronti dei quali si vengono ad instaurare obblighi diretti, ma anche nei confronti di consumatori, dipendenti, istituzioni nazionali e internazionali e società civile. Si individua, quindi, una prospettiva che può essere definita *multi-stakeholder*⁸⁷. La molteplicità dei soggetti coinvolti conduce alla necessità che l'impresa responsabile debba saper intercettare e interpretare le attese degli *stakeholders* e modellare i loro interessi rendendoli compatibili con la strategia di crescita e di sviluppo sostenibile.

Si devono, invece, a Jones e a Jensen le versioni della teoria strumentale meglio elaborate oggi disponibili. Jones valorizza un'ottima sintesi tra interessi economici ed etici, per cui le imprese sono titolari di un rapporto e fiducia e cooperazione con i loro portatori di interesse⁸⁸. Pertanto, solo le imprese che attribuiranno valore morale alla fiducia reciproca e alla cooperazione avranno un vantaggio competitivo su quelle che

⁸⁶ L. SACCONI, *Responsabilità sociale come governance allargata d'impresa: un'interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione*, in *Etica, Diritto ed Economia*, 2004, suppl., p. 7

⁸⁷ Per approfondire, si veda E. D'ORAZIO, *Responsabilità degli stakeholder e codici etici multistakeholder*, in P. ACCONCI (a cura di), *La responsabilità sociale di impresa in Europa*, op. cit., p. 26 ss.

⁸⁸ T. JONES, *Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics*, in *Academy of Management Review*, 1995, Vol.20, n.2, pp.404-437; T. JONES, A. WICKS, *Convergent Stakeholder Theory*, in *Academy of Management Review*, 1999, Vol. 24, n.2, pp.206-221.

non valorizzano questo aspetto⁸⁹. La tesi di Jensen prevede che una gestione degli *stakeholders* “illuminata” debba essere subordinata ad una importante teoria di massimizzazione del valore. Jensen, quindi, accetta e riafferma la considerazione per cui un valore di lungo periodo viene definito da elementi strutturali come la gestione degli *stakeholders*⁹⁰. Per le aziende, quindi, diventa fondamentale creare un rapporto duraturo e di fiducia con i vari soggetti coinvolti nell’attività economica ed è, dunque, questo l’obiettivo che assolvono in ambito sociale: puntare sulla centralità della collettività, garantendo una trasparenza informativa da parte delle imprese.

Un profilo essenziale di questo rapporto è rappresentato dall’*accountability*, strumento trasversale dal quale emerge la necessità, sempre maggiore, di ampliare la trasparenza informativa e la comunicazione aziendale. Come verrà successivamente approfondito nel corso della trattazione di questo capitolo, la crescente diffusione degli strumenti di *social accountability* è connessa all’esigenza di individuare i dati non finanziari che le imprese sono tenute a comunicare, in modo da monitorare gli impatti, positivi o negativi, che queste producono su ambiente, società e investitori.

2.1.1 La teoria degli stakeholders e degli shareholders

L’evoluzione del concetto di *stakeholder* permette, attualmente, di definirlo con la figura di chiunque abbia interesse nelle performance di un’impresa al di là dell’andamento economico delle sue azioni. Lo *shareholder*, invece, è propriamente identificabile nella figura dell’azionista, come soggetto che vanta un diretto interesse finanziario nei confronti dell’azienda⁹¹.

⁸⁹ Jones valorizza l’affidabilità come elemento chiave delle imprese per essere valutate come affidabili dai loro portatori di interesse. Pertanto, le imprese che attribuiranno valore morale alla fiducia reciproca e alla cooperazione saranno titolari di un importante vantaggio competitivo rispetto a quelle che non lo faranno.

⁹⁰ E. FREEMAN, *Ending the so-called “Friedman-Freeman” debate*, in B. AGLE, T. DONALDSON, E. FREEMAN, M. JENSEN, R. MITCHELL, D. WOOD, *Dialogue: “Toward a Superior Stakeholder Theory”* in *Business Ethics Quarterly*, Vol.18, n.2, pp.153-190.

⁹¹ Per approfondire le due figure si rinvia a B. AGLE, R. MITCHELL, J. SONNENFELD, *Who matters to CEO’s? An Investigation of Stakeholder Attribute and Saliency, Corporate Performance, and CEO Values* in *Academy of Management Journal*, Vol. 42, n. 5, pp. 507- 525.; H. ALFORD, *Teoria degli stakeholder e gestione strategica*, in L. SACCONI (a cura di), *Guida Critica alla responsabilità sociale e al governo d’impresa*, 2005, Milano, pp.169-177.

La prima fase per identificare e distinguere le due diverse posizioni è quella di mappatura, in cui si deve tener conto del grado di coinvolgimento degli stessi nella formulazione delle politiche considerate, avendo riguardo della loro capacità di influenza e degli interessi che sono in grado di rappresentare. Il livello di interesse è stabilito da due fattori: l'incidenza della politica considerata rispetto alla sfera di azione e agli obiettivi del portatore di interesse individuato e dalle iniziative di pressione che possono mettere in campo per promuovere o rivendicare i propri interessi o per favorire una propria partecipazione al processo decisionale. Il compito dell'impresa è, quindi, procedere all'individuazione degli *stakeholders* e determinare dove i loro interessi si intersecano con quelli degli *shareholders*, per generare valore nella dimensione interna ed esterna del proprio business.

Per molti anni, le due figure sono state analizzate come contrapposte e indipendenti, alla luce anche di una semplificazione dei legami, la quale non teneva conto che il mancato supporto degli *stakeholders* avrebbe prontamente comportato effetti negativi sul profitto e quindi sugli stessi *shareholders*. Allo stesso tempo, è altrettanto immediato constatare come, senza soddisfare le attese economico-finanziarie degli *shareholders*, un'azienda rischi di non disporre delle risorse finanziarie necessarie a continuare a produrre valore, con conseguenti ripercussioni negative sugli *stakeholders*.

Tale evoluzione, nelle teorie di *stakeholders* e *shareholders*, è andata di pari passo con l'esigenza di individuare un assetto di regole e obblighi comunicativi che fanno capo all'azienda, al fine di informare tutti i diversi portatori di interesse del corretto andamento dell'attività aziendale, delle modalità di coinvolgimento dell'intera società civile e dei soggetti e servizi necessari per l'efficientamento della catena di fornitura. Si assiste, come vedremo nel corso del capitolo, alla nascita di un sistema di *corporate governance* a dimensione internazionale attraverso l'adozione di diversi strumenti e regole finalizzate ad assicurare un governo efficace dell'impresa ma soprattutto corretto nei confronti di tutti gli *stakeholders*.

Necessità divenuta più che mai attuale dopo i recenti scandali finanziari, soprattutto a livello internazionale, e le frequenti gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'individuo commesse ai danni dei cittadini dei Paesi in cui le imprese

multinazionali svolgevano le proprie attività o dei lavoratori delle imprese stesse, che hanno generato profondo sdegno nell'opinione pubblica.

2.2 Il ruolo dell'Unione europea nell'evoluzione della disciplina sulla RSI

Nel panorama europeo, gli strumenti regolatori in materia di RSI hanno assunto inizialmente la forma di atti non vincolanti, i quali si sono perlopiù concentrati nella necessità di fornire delle linee guida per le imprese nell'adozione di comportamenti socialmente responsabili. Con il tempo, tali interventi si sono tradotti anche in atti di *hard law*, volti ad intervenire nella regolamentazione delle informazioni non finanziarie, nella previsione di politiche di adattamento e mitigazione e in un più preciso monitoraggio degli impatti ambientali previsti o effettivamente prodotti dalle aziende.

È necessario precisare che le prime forme di interesse dell'Unione Europea sul tema della responsabilità sociale di impresa⁹², come anticipato nella disamina degli strumenti internazionali, sono rintracciabili nel 1993, anno in cui fu pubblicato il Manifesto delle imprese contro l'esclusione sociale, iniziativa volontaria dedicata all'evoluzione di interessi economici e sociali, collegata con il Libro Bianco *Crescita, competitività ed occupazione – Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo*. Tuttavia, rileva evidenziare che già la precedente CEE aveva iniziato ad occuparsi delle multinazionali attraverso un *Memorandum sulle concentrazioni* del 1965, in cui suggeriva alle imprese di potenziare le proprie iniziative a carattere sociale per far fronte alla concorrenza di imprese extracomunitarie e, successivamente, nella *Comunicazione relativa alle imprese multinazionali nel contesto dei regolamenti*

⁹² Riguardo alle iniziative dell'Unione europea in materia di RSI, si vedano J. LUX, S. SKADEGARD THORSEN, A. MEISLING, *The European Initiatives*, in R. MULLERAT (ed.), *Corporate Social Responsibility. The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association Series, The Hague, 2005; D. BÈ, *The Pluridisciplinary dimension and the challenges for the EU policies on CSR*, in M. MOREAU, F. FRANCONI (sous la direction de), *La dimension pluridisciplinaire de la responsabilité sociale de l'entreprise. The pluridisciplinary dimension of corporate social responsibility*, Aix-en-Provence, 2007, ed in particolare A. DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2010.

comunitari del 1973, in cui la Commissione evidenziava la necessità di intraprendere azioni coordinate a livello internazionale per le multinazionali, che non si limitassero ai meri vantaggi economici e sociali da sempre garantiti a imprese e Paesi ospitanti. La considerazione di individuare una politica unica e di monitorare le azioni internazionali venne ribadita nuovamente nel corso del Consiglio Europeo di Lisbona nel 2000, in cui si è fatto esplicito riferimento alla responsabilità sociale di impresa come parte del generale obiettivo dell'UE di diventare, entro l'anno 2010, «*the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion*»⁹³, indirizzando per la prima volta “*a special appeal to companies' corporate sense of social responsibility regarding best practices on lifelong learning, work organisation, equal opportunities, social inclusion and sustainable development*». A Lisbona si discusse, quindi, di un'economia e di una società basate su concorrenza, la modernizzazione del contesto sociale europeo e la promozione di un contesto economico sano.

Il ruolo delle imprese nel raggiungimento degli obiettivi europei strategici è stato tema centrale del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000⁹⁴ in cui, accanto alla proclamazione solenne da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione della *Carta europea dei diritti fondamentali*, venne approvata l'*Agenda sociale europea*, la quale conteneva alcune priorità d'azione della politica sociale europea per i successivi cinque anni. L'Agenda promuoveva l'evoluzione delle politiche sociali, ma riconosceva anche la necessità di tenere debitamente in considerazione il principio di sussidiarietà e le diversità esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne le tradizioni e le situazioni esistenti in materia sociale e occupazionale.

⁹³ CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA, *Conclusioni della Presidenza*, Lisbona, 23-24 marzo 2000. Per approfondire la strategia di Lisbona, si veda P. MAILLET, *Lam politique sociale européenne: mythe ou réalité prochaine*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2000, p. 364 ss. Il documento è reperibile su consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100r1.en0.htm.

⁹⁴ Per approfondire si rinvia a A. DI PASCALE, *La strategia di responsabilità dell'impresa nell'Unione europea: alla ricerca della "terza via" tra meccanismi volontari e normativi*, in *Notizie di Politeia*, XXVII, 2011, p. 27 ss. e D. ASHIAGBOR, *L'armonizzazione soft: il "Metodo aperto di coordinamento" nella strategia europea per l'occupazione*, in M. BARBERA (a cura di), *Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*, Milano, 2006.

L'ultima sezione del documento si occupava del rafforzamento del capitolo sociale in tema di relazioni esterne dell'Unione europea⁹⁵, la quale stabiliva che i principi contenuti nell'Agenda avrebbero costituito alcuni parametri di riferimento non solo nelle strategie da attuare con gli Stati ai fini della loro adesione, ma anche nella dimensione sociale della politica di cooperazione europea relativamente ai campi della lotta contro la povertà, dello sviluppo della salute e dell'istruzione.

Lo stesso Trattato di Nizza, al suo art. 137 paragrafo 2, prevede il potere del consiglio di «*adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri*». Si favoriva, quindi, la formazione di strumenti di *soft law*, allo scopo di individuare obiettivi comuni da attuare a livello nazionale⁹⁶. Nel documento, si assiste all'effettiva evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile, così come previsto dall'art 37, il quale prescrive che «*un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile*»⁹⁷.

Il tema della sostenibilità ambientale si è, quindi, intrecciato con la strategia di Lisbona per rendere l'economia europea maggiormente competitiva e a migliorare la qualità della vita degli individui e dell'ambiente e l'Unione europea ha iniziato a promuovere la responsabilità sociale di impresa, considerando la necessità di coinvolgimento degli *stakeholders* nel monitoraggio e nella gestione della limitazione degli impatti ambientali correlate alle attività industriali.

Allo scopo di promuovere questa partecipazione e l'interessamento della società nelle condotte responsabilità delle attività produttive, si pervenne all'adozione, nel luglio

⁹⁵ Per approfondire, si veda E. BARONCINI, S. CAFARO, C. NOVI, *Le relazioni esterne dell'Unione europea*, Torino, 2012.

⁹⁶ Sul punto, si rinvia a J. S. MOSHER, D. M. TRUBEK, *Alternative approaches to Governance in the EU: EU Social Policy and European Employment Strategy*, in *Journal of Common Market Studies*, 2003, p. 63 ss.; J. SCOTT, D. M. TRUBEK, *Mind the Gap: Law and New Approaches to Governance in European Union*, in *European Law Journal*, 2002, p. 77 ss.; I. MAHER, *Introduction: Regulating Markets and Social Europe: New Governance in the EU*, in *European Law Journal*, 2009, p. 155 ss.

⁹⁷ S. GRASSI, *La carta dei diritti e la tutela dell'ambiente (art. 37)*, in G. VETTORI, *Carta europea e diritti dei privati*, Padova, 2002.

del 2001, del già citato Libro Verde *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*⁹⁸. Nel documento, si parla di responsabilità come adozione volontaria di prassi non rivolte unicamente a garantire un miglioramento del proprio impatto sull'ambiente circostante, ma anche a promuovere attività di responsabilizzazione sociale. Si tratta di attività che non vanno intese in sostituzione alla regolamentazione relative alla materia ambientale o sociale, ma dell'instaurazione di un quadro globale europeo che uniformi le procedure nazionale in tema di responsabilità sociale, anche attraverso l'identificazione di principi regolatori della materia, approcci rinnovati, determinazione di buone prassi dedicate non solo alle multinazionali, ma anche a piccole e medie imprese. La responsabilità sociale assume, quindi, una dimensione esterna relativamente alla gestione delle risorse umane, ai programmi aziendali di istruzione, formazione e coinvolgimento dei giovani in un ambiente professionale in costate aggiornamento, che debba garantire adeguata promozione della salute e della sicurezza, ma anche gestire dei potenziali effetti sull'ambiente circostante, cercando di ottimizzare l'utilizzo di materie prime *green* e di impiego di materiali sostenibili. Si richiede di rispettare determinati standard etici durante tutta la catena di fornitura «*concentrando l'insieme della loro organizzazione sulla comprensione delle loro aspettative e fornendo loro una qualità, una sicurezza, un'affidabilità e un servizio superiori*»⁹⁹ i quali sono in grado di generare, probabilmente, maggiori profitti.

Ulteriore dimensione, affrontata anche dal Libro Verde, è quella incentrata sul rispetto dei diritti umani, anche nelle operazioni aziendali di carattere transnazionale. Si promuove, pertanto, l'adozione di codici di condotta che dovrebbero ispirarsi ad altri strumenti già presenti nel panorama internazionale, come Dichiarazione Tripartita dell'OIL e alle Linee guida OCSE dedicate alle imprese multinazionali¹⁰⁰.

Inizìò, così, a diffondersi anche in Europa la considerazione per cui, attraverso l'adozione di pratiche socialmente responsabili, le imprese potessero perseguire una duplice finalità: conseguire risultati economici positivi e cercare di essere “buoni

⁹⁸ COM(2001) 366

⁹⁹ *Libro Verde*, punto 51.

¹⁰⁰ Per approfondire, si veda D. BÈ, *The Pluridisciplinary dimension and the challenges for the EU policies on CSR*, in M. MOREAU, F. FRANCONI (sous la direction de), *La dimension pluridisciplinaire de la responsabilité sociale de l'entreprise. The pluridisciplinary dimension of corporate social responsibility*, Aix-en-Provence, 2007.

cittadini”, curando il rispetto di clienti, fornitori, dipendenti, contribuendo alla tutela dell’ambiente¹⁰¹.

L’Unione cominciava, quindi, a rendersi promotrice dello stesso concetto di responsabilità, fondato sulla sua natura volontaria, sulla necessità di rendere le pratiche socialmente responsabili credibili e trasparenti, ma anche su un approccio equilibrato e globale in grado di comprendere gli aspetti economici, sociali ed ambientali nonché sulla tutela degli interessi dei consumatori. Tale modello di diffusione delle condotte responsabili basava, quindi, il suo paradigma sulla flessibilità, l’ottimizzazione della competitività e dell’innovazione¹⁰².

L’iniziativa dell’Unione ha trovato successivamente seguito della Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2002, intitolata *Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development*¹⁰³, in cui risultava evidente la volontà dell’Unione europea di individuare degli strumenti specifici per la regolamentazione della responsabilità sociale di impresa, ponendo alla base di questo lavoro gli strumenti internazionali che già regolavano la materia. Si considerava, quindi, la possibilità di integrare le politiche dell’Unione con delle preoccupazioni di carattere ambientale, il rispetto dei diritti fondamentali e l’individuazione di nuovi approcci che tenessero conto settori sensibili come la tutela dei consumatori o gli appalti pubblici¹⁰⁴.

Pertanto, il passo successivo fu istituire, il 16 ottobre 2002, il *Multistakeholders’ forum*, presieduto dalla Commissione europea e composto da circa quaranta

¹⁰¹ Commissione delle Comunità europee, *Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, adottato il 18 luglio 2001, COM (2001) 366 def., disponibile su <http://eur-lex.europa.eu>.

¹⁰² Per un’approfondita disamina del modello europeo si rinvia a F. CECI, *L’obbligo di divulgazione di informazioni di carattere non finanziario quale strumento di Corporate Social Responsibility nel quadro dell’Unione europea*, in CASTELLANETA M., VESSIA F. (a cura di), *La responsabilità sociale d’impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 339 ss; A. SANTA MARIA, *European Economic Law*, Alphen aan den Rijn, 2014, p.424 ss.

¹⁰³ COM (2002) 347. Gli aspetti approfonditi dalla strategia della Comunicazione consistevano nel «(1) increasing knowledge about the positive impact of CSR on business and societies in Europe and abroad in particular in developing Countries; 2) Developing the exchange of experience and good practice on CSR between enterprises; 3) Promoting the development of CSR management skills; 4) Fostering CSR among SMEs; 5) Facilitating convergence and transparency of CSR practices and tools; 6) Launching a Multi- Stakeholder forum on CSR at EU Level; 7) Integrating CSR into Community policies».

¹⁰⁴ I principi regolatori della materia vengono individuati nella *Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e la possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici*, del 15 ottobre 2001, COM(2001) 566 def., e nella *Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e la possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici*, del 4 luglio 2001, COM(2001) 274 def.

organizzazioni rappresentative dei lavoratori, datori di lavoro, associazioni professionali e consumatori¹⁰⁵. L'obiettivo comune era procedere all'individuazione di un rapporto in grado di individuare le attività strategiche europee in materia di responsabilità sociale di impresa¹⁰⁶. Tuttavia, il lavoro non si concluse con delle particolari attività di aggiornamento sul tema, ma con la conferma dell'importanza di procedere all'adozione di condotte responsabili e strumenti in grado di regolare e regolamentare le attività economiche, come gli stessi codici di condotta a cui si era già in passato fatto più volte riferimento.

Al termine dei lavori, la Commissione adottò, in data 22 marzo 2006, la Comunicazione *Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility*¹⁰⁷, che avrebbe dovuto essere una sorta di sintesi delle diverse posizioni emerse dal Forum ma in cui, concretamente, si registrarono passi avanti relativi, ad eccezione della promozione dell'idea di un'alleanza europea in tema di regolamentazione degli impatti sociali delle aziende¹⁰⁸. L'intento, inoltre, era quello di incoraggiare l'individuazione di strumenti che garantissero il dialogo diretto con le imprese, le quali diventavano, di conseguenza, le principali attrici del panorama europeo, in cui si prevedeva l'adozione di un nuovo approccio basato sul solo coinvolgimento nei forum multilaterali degli *stakeholders* e di ulteriori portatori di interessi. In questo contesto, l'Alleanza europea per la Responsabilità Sociale di Impresa era, quindi, identificata quale strumento in grado di mettere in contatto le imprese di diversa natura e dimensione, con lo scopo di promuovere un'economia più sostenibile¹⁰⁹.

Tali posizioni hanno, poi, raggiunto un punto di convergenza nella Comunicazione del 2011 «*A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility*»¹¹⁰ in cui è stato definito il piano di attività e intervento europeo, già precedentemente

¹⁰⁵ Il documento *EU Multi-Stakeholder Forum on CSR, Final Results & Recommendations* è disponibile sul sito www.business-europe.eu/sites/buser/files/media/imported/2004.01424-EN.pdf

¹⁰⁶ Sul tema, si veda T. LOEW (a cura di), *The Results of the European Multistakeholders' Forum on CSR in the View of Business, NGO and Science*, Berlino, 2005, disponibile al link 4sustainability.org e O. DE SCHUTTER, *Corporate Social Responsibility European Style*, in *European Law Journal*, 2008, p. 203 ss.

¹⁰⁷ COM(2006) 136

¹⁰⁸ Sul tema v. A. GIGANTE, *L'Evoluzione della politica dell'ONU e dell'UE nel campo della responsabilità sociale delle imprese in La Comunità Internazionale*, 2009, p. 602 ss.

¹⁰⁹ Per approfondire si rinvia a A. GIGANTE, *L'evoluzione della politica dell'ONU e dell'UE nel campo della responsabilità sociale delle imprese in La comunità Internazionale*, 2009, p. 602 ss.

¹¹⁰ COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011.

anticipato dalla strategia «*Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*» del 2010¹¹¹.

La Comunicazione del 2011 si concretizza in una più incisiva politica europea di coinvolgimento di parti pubbliche e private nei contenuti sulla CSR, attraverso strumenti volontaristici, ma anche con l'introduzione di incentivi premiali, certificazioni e regolamentazione complementare¹¹². La nuova definizione di «*the responsibility of enterprises for their impacts on society*» è, quindi, per la prima volta svincolata dall'esplicito riferimento ad una concezione meramente volontaristica. Accanto alla figura centrale delle imprese, anche le autorità pubbliche sono chiamate a svolgere un ruolo di sostegno e promozione attraverso l'individuazione di incentivi, adozione di strumenti normativi o diffusione di parametri regolatori della materia. La Commissione prevede un approccio maggiormente inclusivo delle diverse categorie di *stakeholders*, che per questo viene definito come *multi-stakeholder approach*, il quale coinvolge anche i soggetti non appartenenti al mondo imprenditoriale. Sul punto, si individuano i benefici di questo nuovo modello, identificati in *benefits* in termini di aumento della competitività, ottimizzazione della gestione dei rischi e investimento nelle risorse umane, anche attraverso una pronta riduzione dei costi a lungo termine, un soddisfacimento della clientela coinvolta e una promozione di strumenti maggiormente innovativi. Lo stesso interesse della collettività viene ricollegato alle tematiche inerenti all'occupazione, l'inclusione e lo sviluppo sostenibile. Il monitoraggio degli effetti delle operazioni commerciali su ambiente, diritti umani, occupazione e corruzione si arricchisce attraverso l'individuazione di numerosi strumenti di controllo della *supply chain* e la *disclosure di informazione non finanziaria*. Suggestioni che sono state successivamente ribadite dall'EU *Multi Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility* del 2015, il quale assume il ruolo di documento finale contenente la sintesi dei lavori svolti, in materia di CSR, fino a quel momento dalla Commissione.

La Comunicazione del 2011 ha, quindi, determinato una svolta positiva in termini di efficienza e organicità delle politiche europee. Tra gli aspetti determinanti di questa

¹¹¹ COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010.

¹¹² Per approfondire, si veda M. GUIDI, *Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): una certificazione volta all'incentivazione della sostenibilità ambientale nella gestione d'impresa*, in P. ACCONCI (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa in Europa*, cit., p. 109 ss.

svolta positiva è emersa la necessità di migliorare la comunicazione di informazioni non finanziarie, così come previsto dalla Strategia 2011-2014. L'elemento di *disclosure* assume un ruolo centrale e nevralgico al fine di incentivare i vantaggi reputazionali delle imprese ed accrescere la fiducia degli *stakeholders*, ai quali viene presentato un utile mezzo di valutazione delle attività aziendali. Sul punto, occorre specificare che la spontanea diffusione di dati e notizie concernenti l'attività gestionale, ulteriori rispetto a quanto richiesto dall'evoluzione normativa, è andata affermandosi di pari passo con la predisposizione, da parte di una pluralità di organismi di natura pubblica e privata, di principi, standard e modelli di rendicontazione delle tematiche menzionate, al fine di fornire linee guida o standard volti a delineare le *best practices* nella redazione dei documenti in parola. Pertanto, nel corso della trattazione di questo capitolo, si procederà analizzando l'evoluzione della normativa europea, perlopiù incentrata sulla regolamentazione della rendicontazione non finanziaria.

Tale tema di ricerca, che sarà oggetto di successivo approfondimento nel corso della trattazione del presente lavoro, vede il suo primo riferimento regolamentare nell'adozione della Direttiva 2003/51/CE¹¹³, che prevedeva la relazione consolidata sulla gestione delle imprese di particolari dimensioni, le quali dovevano presentare un resoconto comprensivo dell'analisi di indicazioni finanziari di prestazione fondamentali e, se del caso, di indicatori non finanziari, includendo quindi le informazioni di inserimento e gestione dei lavoratori e gli impatti ambientali registrati¹¹⁴. Si lasciava, quindi, un ampio margine di discrezionalità nella presentazione delle relazioni non finanziarie, tale da non consentire alla Direttiva di raggiungere esiti concreti¹¹⁵.

Nel 2013, la Commissione, ha presentato una successiva proposta di Direttiva affiancata da una valutazione di impatto¹¹⁶, in cui il campo di analisi è limitato alle informazioni ambientali, sociali e di governance. Dal documento emergevano due grandi questioni: il livello di trasparenza delle informazioni che si mostrava come

¹¹³ Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE relative a conti annuali e consolidati di alcune tipologie di società, banche e altri istituti finanziari e imprese assicurative.

¹¹⁴ Per approfondire, si veda T. LAMBOUY, N. VAN VLIET, *Transparency on Corporate Social Responsibility in Annual Reports in European Company Law*, 2008, p. 129 ss.

¹¹⁵ La direttiva è rimasto l'unico atto tipico e vincolante in materia fino al 2014.

¹¹⁶ COM (2013) 207 del 13 aprile 2013

inadeguato e la carente diversità nella composizione dei consigli delle imprese¹¹⁷. Per fronteggiare questi due aspetti critici, il documento di impatto presentava tre possibili soluzioni normative: l'obbligo di presentare una dichiarazione non finanziaria inclusa nella relazione di gestione; la divulgazione di una dichiarazione particolareggiata appositamente redatta, con possibilità che tale dichiarazione sia fatta su base vincolante o secondo il principio *comply or explain*; la creazione di uno standard europeo obbligatorio per la divulgazione di informazioni non finanziarie. Nella proposta di direttiva si preferiva una scelta legislativa finalizzata a rendere la normativa vigente maggiormente vincolante, grazie all'imposizione dell'obbligo di pubblicare una dichiarazione non finanziaria, inclusa nella relazione sulla gestione, che riportasse alcuni particolari aspetti. Inoltre, la norma avrebbe previsto la possibilità di basare tali aspetti comunicativi su standard nazionali, internazionali o europei e avrebbe modificato l'art 46 lett. B) della direttiva 78/660/CEE, individuando l'obbligo per le società con più di 500 dipendenti occupati in media e con un totale di bilancio superiore a 20 milioni di euro, o con un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro, di presentare una dichiarazione comprensiva di informazioni sociali, ambientali, che favoriscano la tutela dei diritti umani o che intervengano contro la corruzione. È opportuno precisare, tuttavia, che nella complessa fase dei negoziati¹¹⁸, la proposta ha subito numerose modifiche, che ne hanno altresì indebolito l'efficacia in alcuni fondamentali passaggi tali da rendere la successiva direttiva 2014/95/UE¹¹⁹ uno strumento meno efficace del previsto.

¹¹⁷ Sul tema, v. F. GENNARI, *L'uguaglianza di genere negli organi di corporate governance*, Milano, 2015, p. 56 ss.

¹¹⁸ Per una ricostruzione della vicenda si veda D. KINDERMAN, *The Struggle over the EU Non-financial Disclosure Directive*, in *WSI-MITTEILUNGEN*, 2015, p. 613 ss.

¹¹⁹ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2013/34/UE concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune grandi imprese e gruppi (GU L 330 del 15.11.2014)

2.2.1 La divulgazione di informazioni non finanziarie: un approfondimento sulla direttiva 2014/95/UE

L'introduzione della direttiva 2014/95/UE (in prosieguo, anche NFRD)¹²⁰, di grandissima importanza per la materia del *corporate reporting*, deriva da un lungo processo concepito attorno a due considerazioni principali: l'incapacità del solo bilancio finanziario di fornire una completa raffigurazione dell'azienda e l'esigenza di un maggiore impegno in campo sociale e ambientale da parte di tutti gli attori dell'economia ai fini dello sviluppo sostenibile.

In particolare, la direttiva, modificando la 2013/34/UE¹²¹, prevede l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni, che sono qualificate come enti di interesse pubblico il cui numero di dipendenti occupati sia pari o superiore a 500 e con un bilancio superiore a 20 milioni di euro o fatturato netto superiore a 40 milioni di euro, di includere una relazione non finanziaria nei reports¹²².

L'art 2 co. 1 della direttiva 2013/34/UE definiva come enti di interesse pubblico (i) le società disciplinate da una legge di uno Stato membro ed i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea, (ii) le società qualificate come enti di interesse pubblico dagli Stati membri in ragione dell'attività svolta, del numero di dipendenti o delle loro dimensioni, (iii) gli enti creditizi e (iv) le imprese di assicurazione. La mancata estensione alle imprese di grandi dimensioni che non siano enti di interesse pubblico, principalmente dovuta all'opposizione dei rappresentanti tedeschi, costituisce sicuramente uno degli aspetti critici dell'attuazione di tale direttiva.

Nel suo art. 1 punto 3, la direttiva 2014/95/UE regola la reportistica della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, a capo delle imprese madri e comprendente i

¹²⁰ Direttiva 2014/95/UE DEL Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

¹²¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Tale direttiva ha recato modifiche alla 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

¹²² Con riferimento agli impatti della direttiva si veda S. BIJLMAKERS, *Corporate social responsibility, human rights, and the law*, Abingdon-New York, 2019, p. 165 ss.; J. GREWAL, J.E. RIEDL, G. SERAFEIM, *Market Reaction to Mandatory Nonfinancial Disclosure*, in *Management Science*, 2019, p. 3061 ss.

dati della società madre e delle figlie consolidate, aggiungendo la parte bis all'art. 29 della direttiva 2013/34/UE. Quindi, con riferimento al presupposto soggettivo, va precisato che qualora un'impresa figlia si trovi nelle condizioni dell'art. 1 punto 1 della direttiva 2014/95/UE, questa è esentata dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario se tale impresa è inclusa nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa.

Il documento, il cui primario obiettivo è garantire uniformità e pertinenza delle informazioni non finanziarie, lascia una certa flessibilità nell'attuazione delle sue disposizioni. In particolare, non richiede l'utilizzo di uno *standard* o di un quadro di riferimento per la rendicontazione non finanziaria, né impone requisiti dettagliati di divulgazione o indicatori di settori. Di conseguenza, offre alle imprese una notevole flessibilità nel divulgare le informazioni rilevanti nel modo che ritengono più utile. Inoltre, si consente alle aziende di includere una dichiarazione non finanziaria nella loro relazione sulla gestione o, a determinate condizioni, di preparare una relazione separata.

Con riferimento alla modalità con cui le aziende devono comunicare, si suggerisce a queste ultime di utilizzare linee guida internazionali, europee o nazionali per produrre le loro dichiarazioni. I quadri e gli standard internazionali ed europei per la rendicontazione non finanziaria includono, tra gli altri, la *Global Reporting Initiative* (GRI), il *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), l'*International Integrated Reporting Framework* (IIRC), la *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), il *Guiding Principles Reporting Framework* delle Nazioni Unite, il *Global Compact* delle Nazioni Unite, le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e la ISO 26000.

Tale duttilità ha offerto grandi opportunità ma ha anche determinato notevoli incertezze, tali per cui la Commissione, nel luglio 2020, ha incaricato lo *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) a sviluppare raccomandazioni per un potenziale futuro standard europeo di rendicontazione non finanziaria. Inoltre, non va trascurato che la direttiva lascia alle società un certo margine di manovra stabilendo che, qualora l'impresa non persegua politiche in relazione a una o più delle cinque questioni sopra menzionate, la dichiarazione non finanziaria sia tenuta fornire una spiegazione chiara e motivata della mancanza, adottando il criterio "*comply or*

explain”¹²³. Da ciò deriva che la previsione di contenuti minimi per assolvere a tale obbligo di comunicazione permette alle stesse imprese di determinare la modalità più efficace e conveniente per essere qualificate come socialmente responsabili¹²⁴.

Gli artt. 19 bis e 29 bis prescrivono che le imprese debbano produrre una dichiarazione che fornisca informazioni ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e sulla lotta alla corruzione, sulla base dei principali strumenti internazionali presenti in materia. La rendicontazione deve quindi comprendere (i) una breve descrizione del modello aziendale, (ii) una descrizione delle politiche sociali applicate e (iii) dei risultati delle stesse, (iv) i principali rischi connessi ad aspetti sociali legati all’attività di impresa ed, in fine, (v) gli indicatori di prestazione di carattere non finanziario attinenti all’attività di impresa.

Va, inoltre, precisato che la direttiva in commento richiede agli enti di divulgare informazioni «*nella misura necessaria a comprendere lo sviluppo, i risultati, la posizione e l’impatto delle attività*». Ciò significa rendere noto non solo come le questioni di sostenibilità possono influire sull’azienda (rischi esterni), ma anche come l’azienda influisce sulla società e sull’ambiente (rischi interni). Appare chiaro il riferimento alla così detta “doppia materialità”, secondo la quale occorre fornire informazioni più complete e trasparenti non solo per investitori, *stakeholders* e consumatori, ma per la tutela dell’intera società su cui l’attività produce impatti a lungo termine. Come dimostrato dall’esito di diverse consultazioni, questo concetto si è, tuttavia, rivelato inizialmente di difficile attuazione¹²⁵.

Infine, per quanto riguarda le attività di *assurance* delle relazioni non finanziarie, la NFRD prevede solo che il revisore legale o la società di revisione verifichino l’effettivo adempimento di comunicazione in tema di informazioni non finanziarie¹²⁶.

¹²³ Per un’analisi sul principio *comply or explain* si rinvia a I. MACNEIL, X. LI, “*Comply or explain*”: *market discipline and non-compliance with the combined code*, in *Corporate governance: An International Review*, 2006, p. 486 ss.

¹²⁴ L’imposizione di obblighi minimi in tema di trasparenza era già presente nel *California Transparency in Supply Chains Act* del 2010 che, tuttavia, definisce in maniera più chiara gli standard minimi di rendicontazione.

¹²⁵ G. A. SARFATY, *Regulating Through Numbers: A case study of Corporate Sustainability Reporting*, 2013, p. 575 ss.

¹²⁶ La proposta di direttiva del 2013 disponeva, nel considerando 2014, che si adoperasse un controllo concreto anche nel contenuto della dichiarazione non finanziaria da parte dei revisori contabili ma si è, successivamente, optato per un approccio meno invasivo.

Si tratta di un aspetto rilevante, che tutti gli Stati membri sono stati chiamati a recepire nella legislazione nazionale.

La NFRD introduce anche la possibilità per gli Stati membri di andare oltre questo requisito minimo, richiedendo ai revisori legali dei conti di effettuare controlli aggiuntivi, ad esempio per quanto riguarda la coerenza delle informazioni non finanziarie fornite con le informazioni finanziarie, oppure facendo verificare le informazioni non finanziarie da un fornitore di servizi di garanzia indipendente. L'ampia libertà che è stata assicurata ai Paesi membri relativamente ai contenuti e agli strumenti di concreta esecuzione è frutto dell'approccio flessibile dell'Unione, il cui scopo era quello di iniziare ad introdurre un'armonizzazione minima relativamente alle dichiarazioni non finanziarie. Per certo, quindi, la direttiva ha rappresentato un importante sviluppo in tema di rendicontazione ma, d'altro canto, ha mancato di definire standard comuni di riferimento o controlli concreti sul contenuto della dichiarazione. Ciò si giustifica anche alla luce della politica dell'Unione di intervenire gradualmente nel settore della CSR, con un percorso progressivo e graduale, al fine di armonizzare le diverse prescrizioni nazionali. Esigenza di armonizzazione che, talvolta, rischia di condurre ad un'ipertrofia normativa ed a determinare la creazione di barriere nel mercato attraverso l'imposizione di oneri eccessivi sulle imprese, tanto più che l'attrattività dell'Europa come destinazione per gli affari è in declino¹²⁷.

In questo contesto e alla luce dell'importante rischio di rallentamento nell'attuazione delle regole nel panorama europeo, i già citati strumenti internazionali in tema di responsabilità sociale di impresa continuano a costituire una valida risposta per le esigenze delle imprese, che così potrebbero contare su un maggiore grado di certezza della disciplina di riferimento e avvantaggiarsi di una maggiore continuità nell'applicazione della stessa.

¹²⁷ La Commissione europea ha pubblicato, il 29 gennaio 2025, la relazione annuale sul mercato unico e la competitività (COM(2025) 26 final), in cui affronta la problematica, quanto mai attuale, del rischio di rallentamento nell'attuazione delle politiche europee.

2.2.2 Il d.lgs. 30/12/2016 n. 254 e la prospettiva italiana di rendicontazione

Il recepimento della direttiva 2014/95/UE, per quanto riguarda lo Stato italiano, è avvenuto mediante l’emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, con il quale il governo italiano ha ottemperato alle disposizioni europee, regolando con un atto avente forza di legge la questione relativa alla divulgazione di informazioni non finanziarie da parte di talune aziende, con lo scopo di raggiungere a livello nazionale i risultati definiti a livello comunitario.

Il contenuto del decreto legislativo, che ricalca sostanzialmente le linee guida indicate dalla direttiva 2014/95/UE, ha lo scopo di definire in modo preciso le prescrizioni di rendicontazione non finanziarie verso cui le imprese devono risultare adempienti¹²⁸.

Con riferimento al contenuto della dichiarazione, si prevede che questa debba contenere almeno informazioni riguardanti l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, (a) l’impiego di risorse idriche, (b) le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti in atmosfera, l’impatto dell’azienda sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza associato ai propri fattori di rischio ambientale e sociale, (c) gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale con particolare riguardo alle azioni poste in essere per garantire la parità di genere, (d) alle misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, alle modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali, (e) le misure e le azioni a garanzia del rispetto dei diritti umani al fine di prevenire e evitare violazioni e atteggiamenti discriminatori, (f) le azioni e gli strumenti posti in essere per la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva.

Si richiede che tali informazioni vengano comparate con gli esercizi precedenti, attraverso l’utilizzo degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) ritenuti più idonei e indicando lo standard utilizzato per la rendicontazione.

Successivamente, nel punto 7 dell’art. 3, conformemente alla direttiva, si precisa che la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità di

¹²⁸ L’art. 3 co. 6 del decreto in commento prescrive che «*gli enti di interesse pubblico soggetti all’obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all’interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata*».

legge è attribuita agli amministratori dell'ente di pubblico interesse e che, inoltre, l'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea. È dovere del soggetto incaricato alla revisione legale del bilancio verificare l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario e di valutare la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto.

Ulteriore elemento oggetto di attenzione è quello in cui si ricorda, tuttavia, che nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una corretta ed equilibrata comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e dalla sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività¹²⁹.

Alcune importanti peculiarità, introdotte dall'atto normativo nazionale, sono presenti nella sua ultima parte. L'art. 7 regola la fattispecie della dichiarazione di carattere non finanziario, individuale o consolidata, di iniziativa volontaria, redatta e pubblicata da un soggetto non rientrante nell'ambito di applicazione del decreto, concedendo a questi la possibilità di apporre la dicitura di conformità allo stesso.

L'art. 8 enuncia, invece, le sanzioni a carico di coloro che non adempiono correttamente alle disposizioni del decreto legislativo in questione. In particolare, agli amministratori dell'ente pubblico i quali omettono di depositare entro i termini prescritti la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 100.000, che può essere ridotta di un terzo se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla

¹²⁹ Così all'art 3 co. 8 «fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1».

scadenza. La sanzione pecuniaria è, invece, ridotta della metà per i soggetti che decidono di redigere tale dichiarazione volontariamente (di cui all'art. 7). Inoltre, la medesima sanzione, da euro 20.000 a 100.000, si applica agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo rispettivamente quando una dichiarazione di carattere non finanziario non è redatta in conformità e quando l'organo di controllo omette di riferire tale fatto all'assemblea.

Infine, salvo che non costituisca un reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario contiene fatti non rispondenti al vero oppure omette fatti rilevanti, agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a 150.000, sanzione ridotta della metà per i soggetti di cui all'art. 7.

2.3 L'evoluzione del reporting di sostenibilità

Il tema della rendicontazione non finanziaria nella politica di intervento dell'Unione europea è stato inquadrato come elemento chiave per integrare le politiche di sostenibilità in azienda. Pertanto, al *reporting* sono stati affiancati una serie di attività o adempimenti, a carico di talune tipologie di imprese, che occorre integrare nel proprio business per essere qualificate come sostenibile. Uno di questi strumenti è certamente rappresentato dal regolamento 852/2020, anche conosciuto come regolamento sulla Tassonomia europea¹³⁰. L'obiettivo di questo intervento nella politica europea in materia di sostenibilità risponde all'esigenza di fornire ai potenziali investitori informazioni riguardanti l'impatto ambientale di un'attività economica, stabilendo criteri standardizzati.

Il regolamento, inoltre, interviene quale strumento di aggiornamento del precedente regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario. Lo scopo principale dello strumento è individuare criteri generali, a livello europeo, al fine di stabilire se un'attività economica possa essere qualificata come ecosostenibile¹³¹.

¹³⁰ Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

¹³¹ Regolamento (UE) 2020/852, par. 12.

I dati richiesti sulla natura delle attività ecosostenibili devono essere necessariamente integrati dai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari, le imprese soggette all'obbligo di dichiarazione non finanziaria e da tutte le misure normative nazionali e comunitarie che si applicano ai partecipanti ai mercati finanziari e agli emittenti in relazione ai prodotti finanziari offerti come ecosostenibili.

La Tassonomia si qualifica, quindi, come un sistema di classificazione delle attività, basato su dati scientifici e sviluppato al fine di fornire un aiuto a imprese e investitori nella scelta di decisioni consapevoli di investimento. Il regolamento, infatti, si occupa, dapprima, di definire gli obiettivi climatici e ambientali che vogliono essere raggiunti a livello europeo, successivamente di porli in contatto con le attività economiche che ne possano garantire un'effettiva promozione e un idoneo raggiungimento. Ne consegue che il documento fornisca l'identificazione di regole generali per definire un contributo come sostanziale e attività di *disclosure* sul monitoraggio dei risultati raggiunti.

Il Regolamento si candida a diventare un vero e proprio riferimento anche per tutte le imprese che, seppur non direttamente obbligate, sono interessate ad accedere al mercato dei capitali, che saranno chiamate a valutare se e in che modo applicare il regolamento come *benchmark* di riferimento per fare *disclosure* al mercato ai propri finanziatori e agli *stakeholders* in genere sul proprio percorso verso la sostenibilità.

Riguardo i principali interventi registrati, vi è sicuramente l'art. 9, il quale individua i criteri per determinare come ogni attività economica possa contribuire in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti, prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. Inoltre, l'art. 17 elenca una serie di casi ove un'attività economica arreca un danno significativo, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione che menziona insieme ai diritti alla dignità, all'educazione, alla non-discriminazione, alla diversità culturale, alla salute, «*un livello di protezione dell'ambiente elevato*».

L'allegato tecnico della Tassonomia per la finanza sostenibile e la comunicazione della Commissione sulla Tassonomia sostenibile riportano i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante. Lo stesso art. 3 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati contenenti criteri dettagliati di vaglio tecnico per determinare le condizioni per le quali si può considerare che una specifica attività economica contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno dei sei obiettivi ambientali e che non arrechi un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Pertanto, sono stati prontamente pubblicati il *Climate Delegated Act*¹³² e *Disclosures Delegated Act*¹³³.

Come anticipato, il regolamento stabilisce, altresì, che un'attività economica, per essere ecosostenibile, deve anche rispettare il principio di Do Not Significant Harm (DNSH¹³⁴) ad altro obiettivo. Inoltre, è importante segnalare che il 16 settembre 2021, la Commissione ha emanato linee guida tecniche sull'evidenza climatica e il DNSH delle infrastrutture per il periodo del budget europeo 2021- 2027¹³⁵. Nell'allegato I, la Commissione ha indicato una lista di controllo per consentire agli Stati di valutare in anticipo il rispetto del principio DNSH. Nell'allegato II sono specificati gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH, con specifica attenzione alle valutazioni di impatto ambientale, l'attuazione da parte delle imprese di un sistema di gestione ambientale come EMAS, altre certificazioni ISO o il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE.

Le attività a cui la normativa fa riferimento sono identificate in tutte quelle che possono offrire un contributo sostanziale agli Obiettivi 2030 e 2050, tra cui quelle a basso

¹³² Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

¹³³ Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili.

¹³⁴ M. MELIS, *PNRR: la Tassonomia UE e le implicazioni del principio DNSH*, in *fi.camcom.gov.it*, 15 febbraio 2022.

¹³⁵ COM (2021) 1054final, del 12 febbraio 2021, Comunicazione, orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza.

tenore di carbonio e quelle che, ad oggi, non possono essere portate avanti in modo coerente con un'economia net-zero, e quindi possono essere considerate ecosostenibili solo per un breve periodo di tempo, al ricorrere di certe condizioni. Questa seconda categoria è definita delle attività “transitorie” da aggiornare ogni tre anni. Infine, la terza categoria è rappresentata dalle attività che, pur non essendo menzionate, possano consentire ad altre attività di fornire un contributo sostanziale ad un obiettivo ambientale¹³⁶. Dal punto di vista pratico, negli atti delegati, è presente una scheda tecnica per ogni attività economica, che riporta la descrizione ed i criteri di vaglio tecnico relativi anche al Contributo DNSH.

Con lo scopo di offrire alle imprese dei criteri più incisivi nell'identificazione delle loro attività economiche, in data 21 novembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il nuovo Regolamento (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando «*i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale*» e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

Il regolamento appena introdotto è in vigore dall'11 dicembre 2023 ed è applicabile per le aziende a partire dal 1° gennaio 2024. I criteri di vaglio tecnico integrati sono quelli relativi all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Sulla base della tassonomia, da gennaio 2022, tutte le aziende hanno iniziato ad identificare e comunicare le attività ammissibili e, successivamente, dal gennaio 2024

¹³⁶ Questa terza categoria è definita dal regolamento tra le *enabling activities*.

è stato, invece, richiesto di identificare l'allineamento alla tassonomia, ovvero utilizzare i criteri identificati nella selezione tecnica al fine di comunicare le attività allineate. Questo ha comportato una modifica in merito alla *disclosure* delle aziende, che è divenuta in parte più analitica, in parte maggiormente improntata su criteri di misurazione e definizione piuttosto che su criteri sostanziali indicati al fine di monitorare gli impatti climatici. Come si illustrerà a breve, successivi nuovi interventi hanno poi innovato il tema della rendicontazione non finanziaria e la misurazione degli impatti che le attività possono effettivamente produrre in tema di sostenibilità.

2.3.1 La misurazione della sostenibilità in azienda: le novità introdotte dalla direttiva 2022/2644/UE

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive¹³⁷ incide sulla normativa in tema di rendicontazione di sostenibilità, effettuando gli opportuni coordinamenti con la disciplina in tema di trasparenza e *assurance*¹³⁸. I principali interventi modificativi riguardano l' ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità, che troveranno applicazione nei confronti di tutte le grandi imprese e delle società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché delle piccole e medie imprese e delle imprese di paesi terzi; l'obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità attraverso standard comuni elaborati dall' European Financial Reporting Advisory Group adottati dalla Commissione con specifici atti delegati e, in fine, l'obbligo di sottoporre la rendicontazione di sostenibilità ad *assurance*, finalizzata al rilascio dell'attestazione di conformità della suddetta rendicontazione agli *European Sustainability Reporting Standards*. L'obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l'accesso da parte di investitori e *stakeholders* ad un' informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o

¹³⁷ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022, è entrata in vigore a partire dal 5 gennaio 2023 ed è stata resa applicabile a partire dal gennaio 2024.

¹³⁸ Per approfondire i temi di intervento della direttiva si rinvia a F. CECI, *Dalle dichiarazioni di carattere non finanziario alla rendicontazione societaria di sostenibilità: una prima lettura della direttiva (UE) 2022/2464* in *BlogDUE*, marzo 2023.

gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati. Più nello specifico, si intende *«garantire che le imprese comunichino le informazioni di carattere non finanziario agli utenti che ne hanno bisogno e che tali informazioni siano pertinenti, confrontabili, attendibili, facilmente accessibili e utilizzabili, diminuendo così anche i costi superflui per i redattori. Consentendo agli investitori di valutare meglio i rischi per la sostenibilità e l'impatto degli investimenti, l'iniziativa mobilerà finanziamenti privati a sostegno del Green Deal europeo. Essa contribuisce al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali consentendo agli investitori di accedere a informazioni di carattere non finanziario confrontabili fornite dalle partecipate in tutta l'UE. Rafforzerà inoltre il contratto sociale tra la società e le imprese, rendendo queste ultime più responsabili del loro impatto sulla società e sull'ambiente»*¹³⁹.

Con riferimento all'intervento della direttiva, va segnalato che, relativamente al piano terminologico, l'espressione *«informazioni di carattere non finanziario»* è stata sostituita con quella di *«informazioni sulla sostenibilità»*, con riferimento a quelle concernenti i fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance. Tale scelta, introdotta ex art. 1, n. 2), lett. B), della direttiva deriva da una nuova consapevolezza della rilevante incidenza delle questioni di sostenibilità sui risultati finanziari.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, occorre in primo luogo sottolineare che la nuova formulazione dell'art. 19 bis della direttiva 2013/34/UE, risultante dalla Direttiva (art. 1, n. 4), ha esteso gli obblighi informativi a tutte le imprese di grandi dimensioni, ovvero a quelle che superino almeno due dei seguenti requisiti: a) totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'estensione include, quindi, anche le imprese di grandi dimensioni non quotate, che costantemente producono impatti ambientali o su diritti umani, pur non operando nel settore finanziario.

¹³⁹ Documento di Sintesi della relazione sulla valutazione di Impatto redatto dalla Commissione Europea, v.: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0151&from=EN

La nuova formulazione dell'art. 19 bis rende applicabili gli obblighi informativi anche a tutte le imprese medie e piccole, ad eccezione delle microimprese, con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione¹⁴⁰. Tale importante novità si giustifica con la considerazione che tali imprese costituiscano una parte rilevante degli enti quotati europei e dal conseguente interesse degli investitori e delle parti sociali ad avere accesso alle loro informazioni di sostenibilità. Tuttavia, l'art. 5, par. 1, consente a tali aziende di iniziare a comunicare le informazioni di sostenibilità dopo tre anni dall'entrata in vigore. Inoltre, la direttiva consente alle piccole e medie imprese soggette agli obblighi informativi di poter adempiere agli stessi in maniera proporzionata alle loro capacità e risorse.

La modifica, introdotta dall' art. 1, n. 7, impone alle imprese madri di un gruppo, che su base consolidata risulti di grandi dimensioni, di includere nella relazione sulla gestione consolidata le informazioni di sostenibilità, ragion per cui l'impresa figlia ricompresa nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre è esentata dai vincoli informativi, e sarà semplicemente tenuta ad includere nella propria relazione il nome e la sede legale della *holding* che comunica informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo, il link alla relazione e un riferimento all'esenzione dalla rendicontazione.

Un ulteriore aspetto rilevante è costituito dall'inclusione di alcune imprese di Stati terzi, con evidenti ricadute positive in termini di parità di condizioni di mercato e di responsabilizzazione di queste società. Invero, attraverso l'introduzione dell'art. 40 bis nella direttiva 2013/34/UE, saranno soggette agli obblighi informativi le imprese di grandi dimensioni o con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione stabilite nel territorio di uno Stato membro, anche qualora appartengano ad un gruppo la cui holding è disciplinata dal diritto di uno Paese terzo. Allo stesso modo, le succursali o le controllate di imprese soggette al diritto di uno Stato terzo, qualora situate sul territorio di uno Stato¹⁴¹ dovranno anch'esse adempiere all'obbligo di rendicontazione, a livello consolidato o a livello individuale dell'impresa.

¹⁴⁰ I criteri di applicazione stabiliti sono: totale dello stato patrimoniale di 350.000 euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 700.000 euro e un numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 10

¹⁴¹ Condizione che si verifica esclusivamente nei casi in cui tali società non europee abbiano generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.

Con riguardo alle modifiche adottate sul piano oggettivo, la nuova formulazione degli artt. 19 bis e, con riferimento ai gruppi, 29 bis della direttiva 2013/34/UE impongono ai citati enti societari di includere nella relazione sulla gestione, in maniera chiara e identificabile, le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché quelle utili alla verifica del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa e sui suoi risultati.

Vi è di più che con la direttiva si assiste anche ad un allargamento degli *ultimate beneficiaries* dell'informativa di sostenibilità, espressamente identificati dai Considerando. I destinatari del *reporting* di sostenibilità sono inquadrabili in tre categorie di soggetti: gli investitori che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti, più in generale, gli attori della società civile, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del proprio impatto sulle persone e sull'ambiente e in fine, un terzo gruppo residuale costituito da “*altri stakeholders*” che potrebbero utilizzare le informazioni di sostenibilità per comparare imprese all'interno del mercato.

Le principali tematiche oggetto di rendicontazione includono ora, tra le altre, una descrizione: (a) del business model e della strategia, (b) degli obiettivi di sostenibilità e del progresso nel loro raggiungimento (c.d. *transition plan*), (c) del ruolo, conoscenze e capacità del consiglio di amministrazione, del management e degli organi di controllo in merito ai fattori ESG e dell'eventuale esistenza di incentivi legati alle questioni di sostenibilità offerti a questi soggetti, (d) dei principali impatti negativi legati all'impresa e alla sua catena del valore, nonché delle azioni per mitigare i rischi, (e) dei processi di *due diligence* su rischi relativi a fattori ESG posti in essere dall'impresa, (f) del processo attraverso il quale la società ha individuato i temi materiali.

Le novità introdotte dalla CSRD hanno previsto una applicazione temporale progressiva¹⁴², accanto alla richiesta che la rendicontazione di sostenibilità sia resa disponibile in formato digitale leggibile da appositi dispositivi automatici. Come anticipato, il reporting di sostenibilità, sarà poi assoggettato ad *assurance*, con

¹⁴² Le stesse saranno applicabili a partire dai bilanci relativi all'esercizio: (I) 2024 per le società già obbligate a pubblicare la DNF, (II) 2025 per le altre società di grandi dimensioni; (III) 2026 per le PMI quotate e (IV) 2028 per le filiali di imprese extra-UE.

l'obiettivo di rafforzare l'attendibilità delle informazioni in esso riportate, seguendo la strada già tracciata con la revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidati.

In Italia, il Decreto legislativo 6 settembre 2024 n. 125 è stato lo strumento utilizzato per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464¹⁴³. Il decreto mira a fornire informazioni chiare, precise e standardizzate, consentendo di valutare le performance sostenibili delle imprese e favorendo la transizione verso un'economia più sostenibile. Inoltre, le nuove norme ampliano la responsabilità degli amministratori, includendo tra le informazioni da rendicontare anche quelle ricevute da terzi appartenenti alla catena del valore. Il decreto stabilisce che, nella valutazione di queste responsabilità, saranno considerate le procedure preventive adottate per mitigare i rischi.

In tale contesto, nell'applicazione pratica in azienda, risulta essenziale, come vedremo nella trattazione del successivo capitolo, il supporto di consulenti al fine di procedere ad una corretta interpretazione delle norme e adottare soluzioni efficienti, riducendo i rischi e ottimizzando i sistemi di *compliance*. Per tutti i destinatari individuati dal Decreto vengono, quindi, introdotti svariati obblighi di informativa da inserire in una specifica sezione della relazione sulla gestione, con l'obiettivo di fornire una comprensione sia dell'impatto dell'impresa sulle tematiche di sostenibilità (impatto *inside-out*), sia delle informazioni necessarie per comprendere come tali tematiche influenzino l'andamento, i risultati e la situazione dell'impresa (impatto *outside-in*), secondo il principio della doppia materialità. La rendicontazione, che si suddivide tra individuale e consolidata rispettivamente artt. 3 e 4 del decreto, deve dunque ricomprendere le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa o del gruppo sulle questioni di sostenibilità¹⁴⁴ nonché l'indicazione delle modalità con cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'attività produttiva e sui suoi risultati.

Il report deve, altresì, contenere una descrizione del modello e della strategia dell'azienda o del gruppo, gli obiettivi temporali e deve emergere il ruolo degli organi di amministrazione e di controllo, insieme alle loro competenze in materia di

¹⁴³ Il Decreto è stato pubblicato in GU del 10 settembre 2024 n. 212.

¹⁴⁴ Si fa riferimento ai fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità, definiti dal Regolamento 2019/2088/UE art. 2, punto 24, come le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva

sostenibilità. In riferimento all’informativa relativa al modello e alla strategia aziendali, è opportuno precisare che il decreto stabilisce che nel *report* debba essere esplicitato e compreso il modo in cui tali modelli e strategie tengono conto delle istanze dei soggetti di interesse.

In conclusione, l’intervento della direttiva appare idoneo a superare le criticità delineate dalla precedente disciplina introdotta nel 2014, consentendo all’Unione di divenire un punto di riferimento e modello in materia di CSR, di uniformare gli interventi degli Stati membri e di regolamentare l’attività delle imprese in tutti i loro sviluppi che possano incidere sull’ambiente circostante e sulla transizione verso una Europa più inclusiva, sostenibile e competitiva. In questa direzione, si riteneva di poter assistere ad un’implementazione di mezzi e proposte volte ad affiancare la direttiva nella sua applicazione pratica in azienda; tuttavia, la Commissione ha annunciato la previsione di nuove proposte *omnibus*, da introdurre con lo scopo di migliorare e accelerare il funzionamento delle politiche e della legislazione dell’UE. La prima proposta *omnibus*¹⁴⁵ è proprio quella che prevede di introdurre un’importante semplificazione di ampia portata nei settori dell’informativa sulla finanza sostenibile, del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità e della tassonomia. Le risposte alla dichiarazione di ulteriore semplificazione non si sono fatte attendere: il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani ha pubblicato una dichiarazione¹⁴⁶, in cui si legge «*in light of concerns raised by various stakeholders following the European Commission’s recent Omnibus proposal, reportedly aimed at simplifying human rights due diligence, sustainability reporting and taxonomy, and with regard to the role which the Working Group has in relation to the promotion, dissemination and interpretation of the UNGPs, the Working Group encourages the EU not to reopen the text of the CSDDD*». L’invito, quindi, è di non modificare la disciplina della direttiva, già frutto di un precedente compromesso tra Stati membri, per evitare che questo si traduca in una riduzione di efficacia di questo strumento,

¹⁴⁵ Il primo pacchetto, previsto per il 26 febbraio, conterrà, come preannunciato dalla Commissione europea, una revisione degli obblighi previsti dal reporting, un intervento sulla due diligence e sulla tassonomia. Il secondo pacchetto consisterà nella riduzione degli obblighi di documentazione per le imprese quotate in un mercato azionario con piccola o media capitalizzazione e il terzo si concentrerà sulla semplificazione degli investimenti.

¹⁴⁶ Mandate of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, *Statement by the United Nations Working Group encourages European Union Member States to adopt the draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, 7 Febbraio 2025.

privandolo del suo ruolo sostanziale di priorità strategica nell'evoluzione di standard normativi di sostenibilità

Capitolo terzo

GLI SVILUPPI PIÙ RECENTI IN MATERIA DI RSI: IL RUOLO DEGLI STRUMENTI PER FRONTEGGIARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

3.1 Le opportunità per le imprese in tema di rendicontazione: l'applicazione pratica in azienda

La disamina del capitolo prende avvio dalle necessità di indagare e precisare l'applicazione pratica, in azienda, degli strumenti internazionali ed europei in materia di sostenibilità ed impresa, considerata la complessità, per queste ultime, di individuare in maniera chiara e sintetica il contenuto delle informazioni da rendere accessibili agli stakeholders, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e le informazioni non vincolanti. Corollario di quanto precede è che l'attività di ricerca è stata, successivamente, incentrata sugli effetti che l'evoluzione degli obblighi in materia di sostenibilità per le imprese hanno comportato sulla tutela dell'ambiente, dei diritti umani e dell'intera società circostante. Le imprese, infatti, sono divenute, ben presto, destinatarie di obblighi di prevenzione specifici a tutela dell'ambiente, dei lavoratori e di tutti i portatori di interesse. Questo ha, nel tempo, condotto alla formazione di un contenzioso climatico, il quale pone alla base un grande problema di giustizia ed equità della distribuzione e dell'utilizzo delle risorse naturali, che trova riflesso dapprima in tutta l'evoluzione dei negoziati internazionali sul clima e successivamente nel ruolo di Stati e imprese quali protagonisti di importanti violazioni di diritti umani e ambientali. A seguito di tale premessa metodologica, ai fini della ricerca, occorre, quindi, specificare che le principali problematiche in tema di rendicontazione hanno riguardato, per diversi anni, la mancanza di standard precisi, che sono stati introdotti solo con la direttiva CSRD. È opportuno considerare, infatti, che prima di tale intervento, le aziende erano libere di individuare i criteri di rendicontazione più opportuni al fine di redigere le rendicontazioni non finanziarie, facendo, perlopiù, riferimento a standard quali i *Global Reporting Initiative* (GRI). Tali standard perseguono il fine di raccogliere dati sull'impatto e sulla responsabilità diretta dei soggetti, consentendo la ricerca proattiva di pratiche non sostenibili, legate oggi a

rischi molto concreti che, se individuati, possono essere gestiti e affrontati adeguatamente.

L'applicazione pratica in azienda, riscontrata presso Exprivia S.p.A.¹⁴⁷, ha rilevato l'iniziale difficoltà, per le imprese, di identificare con certezza il perimetro delle informazioni da comunicare e, successivamente, delle modalità con cui riportare i dati richiesti, in conformità con la normativa europea, la quale, come già analizzato nel corso del precedente capitolo, è stata negli ultimi anni oggetto di importanti modifiche. Tuttavia, occorre precisare che, al fine di integrare la disciplina di rendicontazione unica prevista dalla direttiva CSRD, il 31 luglio 2023, la Commissione europea ha adottato l'atto delegato sulla prima serie di standard europei per la rendicontazione della sostenibilità¹⁴⁸. Si tratta dei già menzionati ESRS, che coprono l'intera gamma di questioni ambientali, sociali e di *governance*, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità e i diritti umani. I nuovi standard tengono, inoltre, conto delle integrazioni con i precedenti strumenti utilizzati dalle aziende, l'*International Sustainability Standards Board (ISSB)* e i già citati GRI, al fine di garantire un grado elevato di interoperabilità tra gli standard dell'UE e quelli globali.

L'adozione, da parte della Commissione europea, di questa prima serie di ESRS diviene determinante al fine di garantire una maggiore trasparenza e un monitoraggio analitico delle pratiche di sostenibilità aziendale nonché costituisce un importante passo per la rendicontazione di sostenibilità relativa agli impatti delle aziende sulle persone, sull'ambiente, sui rischi finanziari e su quelli legati agli effetti del cambiamento climatico¹⁴⁹.

Gli ESRS richiedono alle aziende di integrare la sostenibilità nei loro processi decisionali, facendo *disclosure* sul ruolo di amministrazione, gestione e controllo rispetto agli obiettivi ESG. È fondamentale, pertanto, che ogni impresa specifichi le

¹⁴⁷ Nel Corso del secondo anno di Dottorato "Diritti, istituzioni e garanzie nelle Università in transizione" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la sede di un semestre di ricerca è stata individuata nella società di Information Technology Exprivia S.p.A., al fine di rintracciare le opportunità e le criticità registrate nella scrittura del reporting di sostenibilità.

¹⁴⁸ Atto delegato che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

¹⁴⁹ Dei dodici ESRS, l'E1 "requisiti generali" e l'E2 "informazioni generali" sono qualificati come obbligatori e devono, quindi, essere riportati da tutte le società. La previsione a cui la Commissione ambisce, nei prossimi anni, è quella di identificare standard precisi per ciascun settore aziendale di riferimento.

competenze e le capacità degli organi responsabili di gestire le questioni di sostenibilità ed indichi l'eventuale previsione di incentivi per i lavoratori coinvolti in tale settore. Questo approccio vuole assicurare che la *governance* non sia solo teorica, ma supportata da azioni e responsabilità trasparenti. Pertanto, le imprese sono concretamente chiamate a prevedere come *core* centrale del loro business l'integrazione di appositi organi incaricati di occuparsi degli aspetti ESG.

Un'ulteriore importante prospettiva per le imprese, la quale, però, è stata spesso oggetto di numerosi dubbi e incertezze nell'applicazione pratica, è rappresentata dal riferimento alla doppia materialità. Si tratta di uno degli elementi centrali degli ESRS e prevede due prospettive per la valutazione dei temi di sostenibilità, dando seguito all'idea di identificare gli impatti *inside-out* determinati su persone e ambiente e quello *outside-in*, volti a monitorare le modalità con cui i fattori di sostenibilità influenzano i risultati finanziari delle aziende.

Se, inizialmente, il modello GRI ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione della trasparenza, i nuovi ESRS, per certo, rappresentano uno strumento maggiormente dettagliato e di maggior rigore. Questi ultimi, infatti, richiedono alle imprese di divulgare informazioni su cinque aree di rendicontazione: modello di business; politiche, compresi i processi di due diligence o dovuta diligenza implementati; i risultati di tali politiche; rischi e gestione dei rischi e, in fine, indicatori chiave di performance rilevanti per l'azienda.

Sebbene obbligatori per tutte le aziende soggette all'applicazione della CSRD, il legislatore europeo prevede che esistano diversi set di ESRS da utilizzare a seconda di alcune caratteristiche delle società. Gli ESRS completi sono composti da tre categorie: standard trasversali o intersettoriali, standard tematici e standard di settore. Gli standard trasversali (ESRS 1 e ESRS 2) definiscono i principi generali di rendicontazione ed indicano le informazioni fondamentali richieste alle aziende, a prescindere dagli aspetti di sostenibilità; gli altri standard, invece, sono applicati sulla base del risultato dell'analisi di materialità.

Di conseguenza, la prima attività pratica, che sono chiamate ad eseguire le aziende, consiste in una dettagliata mappatura dei nuovi criteri europei: su ogni questione di materialità, occorrerà, infatti, definire le *policy* e le azioni necessarie, oltre ai *target* da raggiungere per garantire l'aderenza ai requisiti di sostenibilità.

In conclusione, si deve tener conto che i principali aggiornamenti normativi sulla redazione del *reporting* sono intervenuti al fine di coadiuvare le aziende nella determinazione e nel monitoraggio degli obiettivi ESG ed enfatizzare le iniziative sull'ambiente, sulla società e sui diritti umani. Tuttavia, se queste dichiarazioni non sono supportate da azioni reali e misurabili, si rischia di incorrere nel così detto *greenwashing*. La credibilità delle informazioni non finanziarie dipende, quindi, dalla sua capacità di offrire una rendicontazione accurata e completa, basata su dati verificabili e standard internazionali.

3.2 Gli obblighi di due diligence per le imprese e il sistema di gestione del rischio

Il 5 luglio 2024, a seguito di un lungo iter negoziale che aveva preso avvio con la proposta della Commissione europea del febbraio 2022¹⁵⁰, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

Gli obiettivi della Proposta ricomprendevano un generale miglioramento delle pratiche di governo societario, il superamento della frammentazione delle legislazioni in tema di *due diligence*¹⁵¹, la creazione di un quadro uniforme di obblighi in materia di

¹⁵⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, del 23 febbraio 2022, COM (2022) 71 fin. A tal riguardo, v. D. BERTRAM, *Green(wash)ing Global Commodity Chains: Light and Shadow in the EU Commission's Due Diligence Proposal*, in *verfassungsblog.de*, 2022; A. BONFANTI, *Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità*, in *Vita e Pensiero*, 2022, p. 295 ss.; S. BRABANT, C. BRIGHT, N. NIETZEL, D.SCHÖNFELDER, *Due Diligence Around the World The Draft Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (Part 1)*, in *verfassungsblog.de*, 2022; G. CARELLA, *La responsabilità civile dell'impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2022, p. 10 ss.; M. FASCIGLIONE, *Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull'obbligo di due diligence d'impresa in materia di diritti umani e ambiente*, in *SIDIBlog*, 2022; C. PATZ, *The EU's Draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive: A First Assessment*, in *Business and Human Rights Journal*, 2022, p. 294 ss.; F. CECI, *Considerazioni critiche sull'ambito di applicazione e altri profili sistematici della recente proposta di direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità in Atti convegni AISDUE n. 26, 23 giugno 2023, Quaderni AISDUE*.

¹⁵¹ I primi interventi dell'Unione europea in materia di due diligence si sono concentrati in settori maggiormente sensibili, come le industrie estrattive, quelle del legname, dell'abbigliamento e del cuoio.

condotta d'impresa responsabile, l'attribuzione di una responsabilità diretta in capo alle imprese e l'introduzione di strumenti di accesso ai mezzi di ricorso per i soggetti interessati dagli impatti negativi dalle stesse. Rispetto alla proposta della Commissione Ue, il testo finale è stato oggetto di un importante ridimensionamento, ma in ogni caso la direttiva consente l'ingresso in un atto vincolante del contenuto di codici di condotta e atti di *soft law* indirizzati alla sostenibilità e alla tutela dei diritti umani e dei lavoratori e, in particolare, dei Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

La direttiva è rivolta alle società costituite secondo la normativa di uno Stato membro, o di Stati terzi con fatturato generato nell'Unione, che abbiano, in media, più di mille dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450.000.000 euro nell'ultimo esercizio di adozione del bilancio d'esercizio. L'ambito di applicazione risulta, altresì, più limitato rispetto agli obiettivi di partenza, ed è esteso anche alle società che non rientrano nei criteri previsti dall'art 2 lettera a), nel caso in cui si tratti di società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto i limiti previsti o accordi di franchising o di licenza nell'Unione «*in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti se gli accordi garantiscano un'identità comune*». Inoltre, si prevede un approccio di coinvolgimento delle imprese graduale: 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva per le imprese con più di 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato; 4 anni dall'entrata in vigore per le imprese con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato; 5 anni dall'entrata in vigore della direttiva per le imprese con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato.

Il dovere di diligenza è esercitato in relazione agli impatti negativi in termini di diritti umani sulle persone e ambiente, causati dall'abuso di uno dei diritti sanciti dagli strumenti internazionali elencati, rispettivamente, nella parte I e II, dell'allegato della presente direttiva, che è stato oggetto di molteplici perplessità in termini di completezza e pertinenza.

Pertanto, si rinvia al Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio e al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

La direttiva «*mira a includere tutti i diritti umani, compresi tutti e cinque i principi e diritti fondamentali nel lavoro quali definiti nella Dichiarazione dell'ILO del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, il dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere esercitato in relazione agli impatti negativi in termini di diritti umani sulle persone causati dall'abuso di uno dei diritti sanciti dagli strumenti internazionali*». Si specifica, altresì che il termine *abuso* dovrebbe essere interpretato in linea con il diritto internazionale dei diritti umani¹⁵²».

Il dovere di diligenza, quindi, si presenta costituito da sei fasi: l'integrazione della *due diligence* nelle politiche e nei sistemi di gestione, l'individuazione e la valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente, la prevenzione, l'arresto o la minimizzazione degli impatti negativi effettivi o potenziali, il monitoraggio e la valutazione delle misure, la comunicazione e la riparazione. Inoltre, è previsto un sistema per le azioni di risarcimento dei danni a vantaggio di persone fisiche e giuridiche, con l'obbligo per gli Stati di prevedere termini di prescrizione non inferiori ai 5 anni.

Per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, esse dovranno essere determinate sulla base della natura, della gravità e della durata della violazione e degli impatti causati.

Con riferimento al presupposto di applicazione, va segnalato che la *due diligence* non si estende alle sole attività interne ma anche quelle dei partner commerciali nell'intera *supply chain*. Questo concetto si allontana dalle previsioni introdotte dai precedenti strumenti internazionali in materia di RSI dell'OCSE, che estendevano le obbligazioni di buona condotta per le imprese unicamente all'intera catena del valore. Le attività incluse dalla direttiva sono, altresì, quelle dei partner commerciali che riguardano i prodotti e i servizi dell'azienda in questione e le attività dei partner commerciali che riguardino altresì la distribuzione, il trasporto e lo stoccaggio di prodotto, a condizione che siano svolte internamente dall'azienda.

Da ciò deriva che il principale obiettivo della direttiva è imporre agli Stati membri obblighi di *due diligence* in materia di sostenibilità, sia in termini di tutela dei diritti

¹⁵² Par. 32, Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

umani che dell'ambiente, attraverso l'identificazione, la prevenzione e la minimizzazione degli impatti negativi che potrebbero derivare dalle attività delle società, filiazioni e partner commerciali. Inoltre, ci si propone di verificare se e in che misura il regime di responsabilità civile costituisca un effettivo strumento di tutela per le vittime di violazione degli obblighi di *due diligence* nelle distinte ipotesi in cui dette violazioni siano commesse da filiazioni o partner commerciali di società europee destinatarie degli obblighi di cui alla direttiva costituiti fuori dal territorio degli Stati membri dell'Unione europea ovvero da filiazioni o partner commerciali di società extra - europee destinatarie degli obblighi di cui alla Direttiva costituiti in Stati terzi¹⁵³. Con riferimento allo *stakeholders engagement*, si prevede l'obbligo trasversale di avviare una consultazione con questi ultimi in tutte le fasi di *due diligence*, ma si limita l'effettivo impegno degli *stakeholders* al raggiungimento di particolari obiettivi o in determinati settori sensibili, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali o di protezione dell'ambiente o del clima¹⁵⁴. Il lungo processo di negoziazione politica, che ha portato alla stesura finale della direttiva, ha incluso anche le istituzioni finanziarie tra i soggetti destinatari del provvedimento, le quali saranno tenute a condurre una *due diligence* limitatamente alle loro operazioni e alle loro catene di approvvigionamento e non relativamente alle attività di investimento, assicurazione e altri servizi finanziari, che costituiscono, in realtà, le aree in cui si concentra il maggior rischio per i diritti umani e l'ambiente.

Il testo finale della direttiva non contiene gli elementi di *corporate governance* inclusi nella proposta originaria della Commissione europea, come il dovere di diligenza degli amministratori, la responsabilità di mettere in atto e supervisionare la politica e il processo di *due diligence*, l'obbligo per gli amministratori di riferire al consiglio di amministrazione in merito alla due diligence e di adattare la strategia aziendale in base agli impatti identificati. Sono, invece, identificate specifiche misure che l'attività deve adottare per rispettare la conformità alle caselle di controllo. Tuttavia, ai fini preventivi, le imprese sono chiamate ad adottare misure adeguate ad attenuare gli

¹⁵³ Sul tema si rinvia a R. GRECO, *La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: quale portata extra Ue?* in *SidiBlog*, settembre 2024

¹⁵⁴ Il par. 31 della Direttiva prevede la necessità di avviare un dialogo significativo con i portatori di interessi e sulla responsabilità civile, che non dovrebbe impedire agli Stati membri di introdurre disposizioni di diritto nazionale più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato.

impatti negativi che causano¹⁵⁵ da sole o congiuntamente¹⁵⁶ con le loro filiazioni o con i loro partner commerciali.

Trattandosi del primo strumento obbligatorio in materia di *due diligence*, sono stati introdotti due meccanismi di applicazione complementari: da un lato, gli Stati membri devono designare un'autorità pubblica di controllo per verificare la conformità; dall'altro lato, vi è la previsione di una responsabilità civile basata sulla colpa come modo per fornire accesso alla giustizia alle vittime di impatti negativi.

Gli Stati membri devono, quindi, identificare una o più autorità nazionali di controllo, di diritto pubblico e indipendenti, al fine di monitorare la conformità alle leggi di recepimento, le quali potranno richiedere informazioni alle imprese così come di seguire determinati ordini di conformità e di indagare sull'osservanza delle norme, irrogando sanzioni e misure provvisorie, agendo di propria iniziativa o rispondere alle segnalazioni. Al riguardo, un'incertezza riguarda le società di Paesi terzi: considerato che le autorità pubbliche non possono condurre indagini al di fuori del territorio dell'UE, è discutibile come uno Stato membro possa monitorare e sanzionare una società all'estero e applicare concretamente una sanzione pecuniaria¹⁵⁷.

La seconda importante novità consiste nell'introduzione del concetto di responsabilità civile in base al quale le imprese possono essere ritenute responsabili per i danni causati dal mancato rispetto degli obblighi di *due diligence*¹⁵⁸. Con riferimento alla responsabilità civile della società per i danni derivanti da impatti ambientali negativi, le persone che subiscono danni sono legittimati a chiedere un risarcimento a norma

¹⁵⁵ Concetto di «causare» (*causing*) l'impatto negativo per cui la direttiva rinvia al quadro internazionale.

¹⁵⁶ Concetto di «contribuire» (*contributing*) all'impatto negativo per cui la direttiva opera un rinvio al quadro internazionale.

¹⁵⁷ Con riferimento alla responsabilità per *due diligence* dell'impresa transnazionale v. C. MACCHI, «Foreign Direct Liability Claims» in Europa: sviluppi recenti e sfide future, in *Quaderni di Sidiblog*, 4 giugno 2018, 2017- 18, nn. 4-5, pp. 328-338; A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe. International Law Challenges*, New York/London, 2019; C. BRIGHT, C. MACCHI, *Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation*, in M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds.), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, Boston, 2020, p. 218-247.

¹⁵⁸ Su tale aspetto, si rinvia all'analisi di E. BARCELLONA, *Shareholderism versus Stakeholderism. La società per azioni dinanzi al "profitto"*, in *Rivista delle Società*, 2022, p. 130 ss.; M. STELLA RICHTER, M. L. PASSADOR, *Corporate Sustainability Due Diligence: Supernatural Superserious*, in *Bocconi Legal Studies Research Paper*, 2022, p. 7 ss.; W. YONGE, *European Commission's Controversial Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence*, in *The Secured Lender*, 2022, p. 34 ss.

della presente direttiva anche se l'istanza si sovrappone a una rivendicazione per violazioni di diritti umani. Nel testo, si specifica, altresì, che le vittime di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali possano intentare un'azione di risarcimento e chiedere il ristoro per i danni causati quando la società, intenzionalmente o per negligenza, non ha rispettato gli obblighi relativi al dovere di diligenza. Pertanto, le imprese dovranno istituire dei meccanismi di reclamo appositi che siano accessibili a determinati soggetti interessati.

Sebbene la direttiva rappresenti il primo provvedimento vincolante in materia di *due diligence*, che si occupa in modo puntuale le condizioni di responsabilità delle imprese madri e contraenti nella catena del valore, va precisato che quest'ultima identifica delle condizioni necessarie che integrano la responsabilità civile piuttosto restrittive. Si tratta del danno derivate da un impatto negativo a una persona, che quindi escluderebbe la determinazione di un danno puramente ambientale; il secondo caso è quello di un'inadempienza negligente o intenzionale dell'obbligo di prevenire o porre fine a un impatto negativo. Il nesso eziologico sarebbe escluso nelle circostanze in cui il danno fosse determinato unicamente da responsabilità dei partner commerciali. Come prevedibile, l'onere della prova incombe a carico dei ricorrenti e si definisce in capo ai tribunali nazionali la possibilità di ordinare la divulgazione di prove da parte dell'azienda, a condizione che ciò avvenga «*in conformità con il diritto processuale nazionale*». L'impianto sanzionatorio della direttiva prevede sanzioni pecuniarie il cui tetto massimo è pari al 5% del fatturato netto globale dell'impresa nel corso dell'esercizio finanziario precedente l'irrogazione della sanzione. Nel caso in cui l'impresa non adempia alla decisione relativa alla sanzione pecuniaria entro il termine indicato, sarà prevista la pubblicazione dell'inosservanza con l'indicazione delle responsabilità della società per la violazione e la natura della violazione. Il rischio di tale previsione è costituito, chiaramente, da una monetizzazione del valore delle violazioni con impatti ambientali o su diritti umani, la quale potrebbe condurre alla scelta delle multinazionali di adempiere alle sanzioni pecuniarie, mancando di prevenire e monitorare gli impatti negativi su persone, clima e territorio circostante. In conclusione, la disciplina in esame si pone, sicuramente, in una posizione innovativa nel processo volto ad eliminare alcuni degli aspetti disastrosi della globalizzazione, assicurando lo svolgimento di attività economiche sostenibili da parte delle imprese.

In particolare, la previsione della responsabilità civile diretta delle società *leader* per la violazione degli obblighi di *due diligence* volti a prevenire, limitare e riparare gli impatti negativi dell'intera *value chain* rappresenta uno strumento di grande valore. Tuttavia, la direttiva in esame presenta alcune carenze strutturali che potrebbero limitare fortemente la possibilità di realizzare gli obiettivi previsti.

In questo panorama, la sentenza del 26 maggio 2021¹⁵⁹ in cui il Tribunale distrettuale de L'Aia, sezione Commercio ed Imprese, ha imposto a Royal Dutch Shell di ridurre le emissioni di CO2 del 45% entro il 2030, ci induce ad approfondire numerosi aspetti alla gestione delle politiche di prevenzione e alla previsione di meccanismi in grado di limitare gli impatti negativi esterni o ridurre gli effetti.¹⁶⁰ Fondamento della pronuncia è proprio lo standard di diligenza non scritto applicabile al gruppo Shell, che il Tribunale ha valutato con riferimento alla Sezione 162 del VI libro del Codice civile olandese in materia di responsabilità extracontrattuale che recita «*allorquando vi sia violazione di una norma non scritta relativa al corretto comportamento sociale*» e lo “*standard of care*” dettato dall'Accordo di Parigi, considerato come riferimento per l'analisi delle politiche aziendali del gruppo.

Di conseguenza, il ricorso presentato dal ramo locale dell'associazione ambientalista *Friends of the Earth*, insieme ad altre sei organizzazioni non governative e oltre 17mila cittadini, è stato accolto ed ha determinato l'obbligo dell'azienda a conformarsi a quanto prescritto dall'Accordo di Parigi. Vi è di più che, nel merito, la politica di sostenibilità dell'azienda è stata giudicata poco concreta ed efficace dal tribunale, il quale, ha riscontrato la violazione dell'art 162 del codice civile olandese, che dispone l'obbligo di porre rimedio ad «*atti od omissioni che violino le regole non scritte di corretta condotta sociale*», imponendo un generale dovere di diligenza anche alle persone giuridiche.

Sul piano degli strumenti internazionale, la Corte, nel valutare la responsabilità del gruppo, ha preso quale riferimento i Principi guida delle Nazioni Unite, che

¹⁵⁹ District Court of the Hague, *The Association Vereniging Milieudefensie v. Royal Dutch Shell*, caso n. C/09/571932/Ha Za 19-379; per un'approfondita analisi si rinvia a A HÖSLI, *Milieudefensie et al. v. Shell: A Tipping Point in Climate Change Litigation against Corporations?*, in “Climate Law”, 2, 2021, p. 195 ss.

¹⁶⁰ Per approfondire si veda C. MACCHI, J. VAN ZEBEN, *Business and Human Rights Implications of Climate Change Litigation: Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, in *RECIEL*, 2021, p. 411

definiscono le responsabilità degli Stati e delle organizzazioni private in relazione ai diritti umani. Nel dettaglio, il dovere di diligenza è stato vagliato considerando le emissioni di CO2 effettivamente prodotte del gruppo Shell, gli impatti di tali emissioni sul diritto alla vita e sul diritto alla vita privata e familiare dei residenti olandesi e degli abitanti della regione di Wadden, i possibili interventi per prevenire cambiamenti climatici e i relativi percorsi di riduzione delle emissioni a carico del gruppo.

Tale valutazione ha condotto a determinare l'inadeguatezza delle politiche adottate dalla società olandese in tema di emissioni di CO2, sulla base di evidenze scientifiche e standard internazionali. Pronuncia che si allinea al contesto normativo e giurisprudenziale attuale che pone i temi ESG al centro della strategia delle imprese e che intende regolare il loro standard di diligenza al fine di prevenire la determinazione di danni ambientali.

Tuttavia, è opportuno precisare che la vicenda non ha visto un termine con la pronuncia di primo grado ma, con sentenza del 12 novembre 2024, la Corte d'Appello dell'Aja ha accolto l'appello proposto da Shell¹⁶¹, annullando parzialmente la sentenza di primo grado. La Corte di Appello ha dapprima precisato che la protezione dai cambiamenti climatici pericolosi possa essere pacificamente qualificata come diritto umano e che *«sebbene le disposizioni in materia di diritti umani siano principalmente rivolte al governo, ciò non toglie che possano avere un impatto sulle relazioni di diritto privato, dando sostanza a standard aperti, come lo standard sociale di cura¹⁶²»*. Con riferimento alla questione degli impatti climatici, la Corte ha proseguito considerando che *«non c'è dubbio che il problema del clima sia la più grande questione del nostro tempo. La minaccia posta dal cambiamento climatico è così grande che potrebbe mettere a repentaglio la vita in diversi luoghi della Terra e inizierà ad avere un impatto profondo e negativo sull'esistenza umana e animale in molti altri luoghi. Il cambiamento climatico danneggia i diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della CEDU, sia nei Paesi Bassi che all'estero, e li danneggerà ulteriormente. Questi diritti sono decisivi anche per l'interpretazione dello standard sociale di cura e per rispondere alla domanda su cosa si possa richiedere a Shell, in quanto grande azienda*

¹⁶¹ Court of Appeal of The Hague, *The Association Vereniging Milieudefensie v. Royal Dutch Shell*, caso n. C/09/571932 / HA ZA 19-379.

¹⁶² Par. 7.24, cit.

internazionale, in base a tale standard»¹⁶³. Per quanto concerne l'attività di Shell, si considera «un fatto assodato che il consumo di combustibili fossili è in gran parte responsabile della creazione del problema climatico e che affrontare il cambiamento climatico è qualcosa che non può aspettare. Per combattere il pericolo rappresentato dal cambiamento climatico, tutti hanno una responsabilità. Per adempiere a tale responsabilità, l'attenzione non si concentra esclusivamente sugli Stati. Soprattutto le aziende i cui prodotti hanno contribuito alla creazione del problema climatico e che hanno il potere di contribuire a combatterlo sono obbligate a farlo nei confronti degli altri abitanti della Terra, anche quando le norme (di diritto pubblico) non le obbligano necessariamente a farlo. Ciò deriva dagli strumenti discussi in precedenza, comprese le linee guida dell'OCSE e l'UNGP, che Shell ha sottoscritto. Tali strumenti attribuiscono la responsabilità della protezione contro i cambiamenti climatici pericolosi anche alle (grandi) imprese e le invitano ad adottare esse stesse misure adeguate per contrastare i cambiamenti climatici pericolosi¹⁶⁴», per cui «le imprese come la Shell, che contribuiscono in modo significativo al problema del clima e hanno la possibilità di contribuire a combatterlo, hanno l'obbligo di limitare le emissioni di CO2 per contrastare i cambiamenti climatici pericolosi, anche se tale obbligo non è esplicitamente previsto dalle normative dei Paesi in cui l'impresa opera. Le aziende come Shell hanno quindi la loro responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi».

Con riferimento alle obbligazioni a cui conformarsi, la Corte d'Appello ritiene plausibile che, per rispettare l'Accordo di Parigi, sarà necessario adottare misure in grado ridurre la domanda di combustibili fossili, ma anche la limitazione dell'offerta di combustibili fossili. Lo standard sociale di diligenza, interpretato sulla base degli articoli 2 e 8 della CEDU e di norme non vincolanti come l'UNGP e le linee guida dell'OCSE, richiede che «i produttori di combustibili fossili si assumano le proprie responsabilità al riguardo. È ragionevole aspettarsi che le compagnie petrolifere e del gas tengano conto delle conseguenze negative di un'ulteriore espansione dell'offerta di combustibili fossili per la transizione energetica anche quando investono nella produzione di combustibili fossili»¹⁶⁵.

¹⁶³ Par. 7.25, cit.

¹⁶⁴ Par. 7.27, cit.

¹⁶⁵ Par. 7.61, cit.

La Corte conclude considerando che, con riferimento alle emissioni *Scope 1* e *Scope 2*, il gruppo Shell abbia implementato un piano di riduzioni sufficientemente allineato con il suo dovere di diligenza, tale per cui non si possa considerare accertata un'imminente violazione e, con riferimento alle emissioni *Scope 3*, ovvero quelle prodotte dai suoi clienti finali, ritiene che queste siano ancora sotto controllo.

Di notevole interesse è il riferimento della Corte d'appello al principio delle responsabilità comuni ma differenziate, per cui si potrebbe «*richiedere a un contributo maggiore all'obiettivo di riduzione globale*»¹⁶⁶. Tuttavia, mancando un consenso su come determinare gli obiettivi di riduzione per il settore *oil and gas* e per le specifiche imprese che vi rientrano, ed essendoci sul punto tante metodologie ancora non consolidate «*la Corte ritiene che da tutte queste fonti non si possa trarre una conclusione sufficientemente inequivocabile sulla riduzione necessaria delle emissioni derivanti dalla combustione di petrolio e gas, su cui basare un'ordinanza dei tribunali civili contro una specifica società*»¹⁶⁷.

In conclusione, il Caso Shell ci permette di determinare i pacifici obblighi di riduzione delle emissioni a carico delle aziende, che non possono continuare senza limitazioni ad emettere gas serra, senza preoccuparsi degli obiettivi prefissati dall'accordo di Parigi. Inoltre, dalle parole della Corte si comprende come le imprese debbano essere ritenute responsabili anche per le emissioni che rientrano nello *Scope 3*, ovvero quello direttamente prodotte dalle scelte dell'utente finale. Tuttavia, la mancanza di livello di conoscenze sufficientemente condiviso per derivare in capo alle imprese un obbligo specifico di riduzione delle emissioni, non ha permesso di definire limiti e confini delle emissioni considerate effettivamente ammissibili e, quindi, la determinazione di un'effettiva forma di responsabilità per le aziende inquinanti.

Come analizzato con il caso Shell, in tema di un particolare obbligo di diligenza che le imprese devono rispettare nell'esecuzione della loro attività, è necessario che le multinazionali, principali responsabili della produzione di gas inquinanti, agiscano in coerenza con gli obiettivi climatici internazionali e statali, curando l'intera catena del valore e, quindi, anche i rapporti da intraprendere con i loro *partner* commerciali. Non vi è da stupirsi, infatti, che nel 2023 siano stati più di 3.000 i contenziosi climatici che

¹⁶⁶ Par. 7.72, cit.

¹⁶⁷ Par. 7,91, cit.

hanno interessato gli organi giudiziari nazionali e internazionali, chiamati a pronunciarsi su cause aperte dai cittadini contro enti pubblici ed attività imprenditoriali. Secondo il *Global Climate Litigation Report* pubblicato dallo *UN Environment Programme* insieme al *Sabin Center for Climate Change Law* della Columbia University¹⁶⁸, la maggior parte dei contenziosi sul clima in corso rientrano in una o più delle sei categorie: casi che si basano sui diritti umani sanciti dal diritto internazionale e dalle costituzioni nazionali; sfide alla mancata applicazione interna delle leggi e delle politiche legate al clima; le parti in causa cercano di mantenere i combustibili fossili nel sottosuolo; sostiene una maggiore divulgazione sul clima e la fine del greenwashing; rivendicazioni riguardanti la responsabilità delle imprese e la responsabilità per i danni climatici; affermazioni che affrontano il mancato adattamento agli impatti del cambiamento climatico. Sempre più cittadini ritengono che rivolgersi alla giustizia sia un modo per dare un contributo alla soluzione della crisi climatica e chiedono ai giudici di valutare se le politiche nazionali risultino in grado di raggiungere gli obiettivi internazionali e nazionali prefissati per contrastare il cambiamento climatico e l'inquinamento dell'ambiente o se il sistema industriale si adoperi adeguatamente per ridurre le emissioni in atmosfera che contribuiscono alla crisi del clima. Le sentenze possono sensibilizzare gli Stati, le aziende e l'intera società a promuovere comportamenti più sostenibili che favoriscano la transizione ecologica.

3.3 Il coinvolgimento delle aziende nel contenzioso climatico

Come analizzato nell'evoluzione della normativa internazionale ed europea in tema di responsabilità sociale di impresa, nell'ultimo ventennio, le multinazionali sono state chiamate a rispondere degli impatti causati su clima, ambiente e diritti umani. In particolare, alle aziende è stato richiesto di individuare appositi meccanismi di prevenzione, valutazione dei rischi, monitoraggio degli effetti determinati, identificazione dei danni e delle modalità con cui fronteggiarli.

¹⁶⁸ *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, consultabile al link [global-climate-litigation-report-2023-status-review](https://www.unep.org/global-climate-litigation-report-2023-status-review)

Le rivendicazioni climatiche individuano la loro base giuridica nella normativa internazionale, le cui principali fonti sono rappresentate dalla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici¹⁶⁹, la quale individua un quadro normativo per consentire agli Stati di negoziare impegni di progressiva riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dai già menzionati Protocollo di Kyoto¹⁷⁰, con cui gli Stati partecipanti alla Convenzione quadro hanno definito taluni obblighi al riguardo e Accordo di Parigi¹⁷¹, il quale ha determinato una normativa più stringente sulle emissioni prodotte dai Paesi coinvolti.

La prima volta che il cambiamento climatico viene legato al concetto di “giustizia” nel dibattito internazionale e qualificato come questione di diritti è in occasione della Sesta Conferenza delle Parti dell’ONU sul cambiamento climatico del 2000. Nello stesso anno, in Olanda, con scopo di difendere i diritti delle comunità coinvolte e delle popolazioni meno avanzate, prese forma il *Climate Justice Summit*, quale incontro internazionale dedicato al clima e alla tutela dello sviluppo sostenibile, in cui si formulò una *Call for Climate Justice*, che considerò il cambiamento climatico come una “questione di diritti”.

Nel 2002, le principali organizzazioni ambientaliste internazionali hanno siglato i principi alla base del concetto di giustizia climatica in un documento del 29 agosto 2002 noto come *Bali Principles of Climate Justice*¹⁷², in cui si affermava che le comunità più colpite devono poter partecipare alla creazione delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici; la responsabilità dei governi intervenire per

¹⁶⁹ La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change* - UNFCCC) è una delle tre convenzioni ambientali multilaterali adottate durante la Conferenza di Rio de Janeiro. Il fine dello strumento è fornire una risposta globale al problema dei cambiamenti climatici e creare una struttura vincolante per obbligare gli Stati a monitorare le emissioni di gas-serra in atmosfera. Sul piano internazionale, questa è entrata in vigore il 21 marzo del 1994.

¹⁷⁰ Tale strumento è stato adottato allo scopo di rendere operativa la Convenzione Quadro e vincola gli Stati industrializzati a ridurre in maniera significativa le emissioni dei gas ad effetto serra, qualificati come i principali responsabili dell’aumento della temperatura del pianeta. L’Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto nel 2002, con legge 120/2002.

¹⁷¹ Scopo principale dell’Accordo di Parigi è la limitazione dell’aumento della temperatura global entro il livello di 1,5 gradi entro la fine del secolo. Per raggiungere questo risultato, le emissioni di gas climalteranti dovrebbero essere ridotte del 43%, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030.

¹⁷² Nel preambolo del documento si legge «*la Giustizia Climatica si oppone al ruolo delle aziende multinazionali che crea stili di vita e modelli di produzione e di consumo insostenibili, nonché nell’influenzare indebitamente il processo decisionale nazionale ed internazionale. La Giustizia Climatica chiede il riconoscimento del principio di un debito ecologico che i governi industrializzati e le aziende multinazionali hanno nei confronti del resto del mondo come conseguenza della loro appropriazione della capacità del pianeta di assorbire i gas serra*».

fermare l'emergenza climatica così da tutelare i diritti di tutti i cittadini e, in fine, la responsabilità delle industrie che estraggono combustibili fossili per gli impatti delle emissioni che hanno prodotto e continuano a produrre.

Nel panorama internazionale, dal 2004 al 2007, si sono costituiti numerosi forum internazionali sulla giustizia climatica, con lo scopo di riunire ONG, associazioni ambientaliste e movimenti popolari. Una delle principali critiche avanzate da questi movimenti è stata l'inadeguatezza del sistema economico, produttore di disuguaglianze sociali e di sovrapproduzione, ottenute a scapito della salubrità ambientale, della stabilità climatica e del benessere e dei diritti delle persone.

Il contenzioso climatico si pone, quindi, come un movimento nato al fine di limitare gli effetti disastrosi sul clima, che attualmente hanno ricadute ancora più pesanti nei Paesi meno sviluppati e per le comunità a basso reddito¹⁷³. Le problematiche ambientali sono state sollevate, perlopiù, in relazione ai diversi settori di attività delle aziende e si sono spesse tradotte in una violazione del diritto alla vita, come l'accesso all'acqua potabile o al cibo, che sono stati resi impossibili in plurime occasioni, a causa dell'eccessivo inquinamento delle risorse necessarie.

La domanda di giustizia legata al contenzioso climatico si traduce, quindi, in una sorta di *strategic litigation*: un vero e proprio contenzioso strumentale alla necessità di ottenere informazioni per limitare gli effetti del cambiamento climatico sulla società, il cui scopo principale è quello di rendere noti gli effetti disastrosi dell'attività delle

¹⁷³ Per approfondire v. G. TAMBURELLI, *Aspetti problematici della giustizia climatica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 3/2023, p. 579 ss.; A. GIORDANO, *La giustizia climatica ai tempi della transizione ecologica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 3/2023 p. 586 ss.; J. SETZER, M. BANGALORE, *Regulating Climate Change in the Courts*, in A. AVERCHENKOVA, S. FANKHAUSER, M. NACHMANY (eds.), *Trends in Climate Change Legislation*, Cheltenham, 2017, p. 177 ss.; M. BURGER, J.M. GUNDLACH, *The Status of Climate Change Litigation: A Global Review*, Nairobi, 2017; S. BALDIN, *Towards the Judicial Recognition of the Right to Live in a Stable Climate System in the European Legal Space?*, in *DPCE online*, 2/2020, p.1424 ss.; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE online*, 2/2020, p.1357 ss.; M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 1/2020, p. 506 ss.; A. PISANO, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, pp. 191-193; J. PEEL, H. M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, 1, 2018, pp. 37-67; J. H. KNOX, *Climate Change and Human Rights Law*, in *Virginia Journal of International Law*, 50, 1, 2009, pp. 163-218; S. ATAPATTU, *Human Rights Approaches to Climate Change: Challenges and Opportunities*, London and New York, 2016; C. VOIGT, *Climate Change, Human Rights and Access to Justice*, in *Journal European Environment & Planning Law*, 2019; A. SAVARESI, J. SETZER, *Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 13, 1, 2022, pp. 7-34

multinazionali e sollecitare, in questo modo, Stati e imprese a un cambiamento culturale, sociale e legislativo diretto ad adottare misure a tutela del clima.

3.3.1 La nascita della “giustizia climatica”

La previsione dei primi contenziosi climatici, nel panorama europeo, a seguito di un'importante sensibilizzazione dell'opinione pubblica, non si è fatta attendere. Per quanto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo, Convenzione EDU)¹⁷⁴ non contenga una disposizione dedicata appositamente al diritto all'ambiente, questa è stata in più occasioni interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come diritto vivente e come strumento in grado di offrire un'adeguata tutela ai ricorrenti in tutti quei casi in cui la mancata protezione dell'ambiente da parte delle autorità nazionali è stata tale da determinare una violazione dei diritti fondamentali.

In questo senso, nella celebre sentenza *López Ostra c. Spagna*¹⁷⁵, i giudici hanno evidenziato come «*a severe environmental pollution may affect individuals' well-being*», confermando la natura plurioffensiva dell'inquinamento ambientale, in grado di mettere a rischio diversi diritti definiti dalla Convenzione EDU, tra i quali il diritto alla vita sancito nell'art 2 e il rispetto della vita privata e familiare previsto nell'art 8. Un ambiente insalubre e inquinato, infatti, è in grado di produrre danni determinanti e di lunga durata sulla salute psico-fisica degli individui.

Negli ultimi anni, il contenzioso a tutela del clima ha registrato un vertiginoso aumento, come dimostrato da notevoli pronunce di tribunali nazionali e internazionali. Tra questi è opportuno menzionare la pronuncia della Corte Suprema Olandese rispetto

¹⁷⁴ Sulla Convenzione EDU, si vedano in particolare e da ultimo: S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012; W. SCHABAS, *The European Convention on Human Rights: a Commentary*, Oxford, 2015; P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN, L. ZWAAK, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Antwerp-Cambridge-Portland, 2018; C. ZANGHÌ, L. PANELLA, *La Protezione Internazionale dei Diritti dell'uomo*, IV ed., Torino, 2019. Sul meccanismo di garanzia della Convenzione EDU v., in particolare, A. CANNONE, *Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari, 2018; M. CASTELLANETA, *I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione*, Bari, 2018.

¹⁷⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *López Ostra v. Spagna*, ricorso n. 16798/90, sentenza 9 dicembre 1994, par. 51.

alle doglianze di una fondazione a tutela del clima¹⁷⁶. La Corte, infatti, confermando le sentenze di primo e secondo grado, ha accolto il ricorso della fondazione Urgenda¹⁷⁷, rappresentativa di circa 866 cittadini olandesi, la quale considerava che la riduzione minima del 20% totale delle emissioni di gas serra¹⁷⁸ dichiarata dal governo dei Paesi bassi non fosse sufficiente per allinearsi ai *target* internazionali definiti dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change* e dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico¹⁷⁹. Previsioni che si basano, infatti, sull'impegno degli Stati ad attuare politiche che non arrechino danni all'ambiente e ad altri membri della comunità internazionale¹⁸⁰ e sul principio della *joint responsibility* degli Stati in materia ambientale, secondo cui ogni autorità nazionale deve contribuire a seconda delle proprie capacità.

In merito alla legittimità della ricorrente a presentare un ricorso di questo tipo, in primo grado si è chiarito come il codice civile olandese consenta la possibilità che gruppi di persone intraprendano un'azione collettiva dimostrando un interesse specifico verso la questione e, in quanto individui che rientrano nella giurisdizione dello Stato, possano invocare direttamente la violazione di articoli della Convenzione EDU, ai quali viene riconosciuto un effetto diretto nell'ordinamento nazionale.

¹⁷⁶ Hoge Raad, *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands*, ricorso n.19/00135, sentenza del 20 dicembre 2019.

¹⁷⁷ Sul caso *Urgenda* vedi A. NOLLKAEMPER, L. BURGERS, *A New Classic in Climate Change Litigation: The Dutch Supreme Court Decision in the Urgenda Case*, in *EJIL:Talk!*, 6 January 2020, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/a-new-classic-in-climate-change-litigation-the-dutch-supreme-court-decision-in-the-urgenda-case/>; E. CORCIONE, *Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta*, in *Diritti umani e diritto internazionale.*, 2019, p. 197 ss.; J. VERSCHUUREN, *The State of the Netherlands v Urgenda Foundation : The Hague Court of Appeal upholds judgment requiring the Netherlands to further reduce its greenhouse gas emissions*, in *Review of European, Comparative and Int. Environmental Law*, 2019, p. 94 ss.; J. FAHNER, *Climate Change before the Courts: Urgenda Ruling Redraws the Boundary between Law and Politics*, in *EJIL:Talk!*, 16 November 2018, disponibile a: ejiltalk.org/climate-change-before-the-courts-urgenda-ruling-redraws-the-boundary-between-law-and-politics/; E. STEIN, A. G. CASTERMANS, *Case Comment - Urgenda v. State of the Netherlands: the "Reflex Effect" - Climate Change, Human Rights, and the Expanding Definitions of the Duty of Care*, in *McGill Journal of Sustainable Development Law (MJSDDL)*, 2017, p. 303 ss.; K. DE GRAAF, J. H. JANS, *The Urgenda Decision: Netherlands Liable for Role in Causing Dangerous Global Climate Change*, in *Journal of Environmental Law*, 2015, p. 517 ss.

¹⁷⁸ Nel dettaglio, la riduzione delle emissioni previste era del 21% dei settori afferenti all'*European Trading System* (ETS) e 16% dei settori non-ETS.

¹⁷⁹ Gli obblighi internazionali prevedono il 40% di riduzioni entro il 2030, 80% entro il 2050 e il 100% entro il 2100.

¹⁸⁰ Sul principio vedi tra gli altri R. LEFEBER, *Responsibility not to cause transboundary environmental harm*, in L. KRAMER, E. ORLANDO (a cura di), *Principles of Environmental Law*, cit., p. 92-102; P. SANDS, J. PEEL, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, 2012, p. 195 ss.; B. MAYER, *The relevance of the no-harm principle to climate change law and politics*, in *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 2016, p. 79 ss.

Con riferimento agli obblighi statali, la Corte Suprema olandese, nell'avallare la decisione della Corte di appello, ha fatto esplicito riferimento agli obblighi che incidono in capo allo Stato per la tutela dei diritti umani, considerando che gli effetti del cambiamento climatico incidono direttamente sulla salute e sulla vita delle generazioni presenti e future.

La fondazione ha affermato, infatti, di agire proprio nell'interesse delle generazioni future, per la tutela di un interesse della generazione presente e, in modo particolare, dei più giovani, considerati i danni differiti che le azioni sul clima hanno prodotto negli anni. Pertanto, la Corte ha condannato lo Stato per non aver adottato il necessario *standard of care* per prevenire una violazione dei già citati artt. 2 e 8 della Convenzione EDU, mancando di ridurre le emissioni di almeno il 25%. La Corte suprema ha, inoltre, rilevato che tale obbligo positivo di prendere appropriate misure che discende dall'applicazione degli artt. 2 e 8 della Convenzione EDU comprende anche l'obbligo per lo Stato di prendere misure idonee per prevenire il pericolo.

In ambito europeo, il caso *Carvalho* rappresenta un punto di riferimento emblematico in tema di giustizia climatica¹⁸¹. Il ricorso è stato promosso, dapprima davanti al Tribunale e poi in appello dinanzi alla Corte di giustizia con un'azione di annullamento presentata ai sensi dell'articolo 263 TFUE. L'impulso processuale proveniva da 37 ricorrenti e dall'associazione *Sàminuorra*, accumulati dal coinvolgimento in attività economiche nei settori dell'agricoltura e del turismo. Si trattava, quindi, di ricorrenti che vantavano un interesse economico relativo ai prevedibili danni che le loro attività avrebbero subito nel tempo a causa degli effetti estremi determinati dai cambiamenti climatici. Circostanza che, a detta degli attori, avrebbe soddisfatto l'interesse individuale a ricorrere sancito dall'art. 263 TFUE. Tuttavia, sul punto è opportuno precisare che il presupposto processuale è stato, tradizionalmente, interpretato dalla

¹⁸¹ Corte di Giustizia dell'Unione europea, *Carvalho e altri c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, sentenza del 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, ECLI:EU:C:2021:252. Sul caso *Carvalho* si vedano: G. WINTER, *Armando Carvalho and Others v. EU: Invoking Human Rights and the Paris Agreement for Better Climate Protection Legislation*, in *Trans. Env. Law*, 2020; M. E. HARRIS, *Carvalho and Others v. Parliament and Council: Climate Justice and Individual Concern*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020; F. GALLARATI, *Caso Carvalho: la Corte di Giustizia rimanda l'appuntamento con la giustizia climatica*, in *DPCE Online*, 2, 2021; G. WINTER, *Plaumann Withering: Standing before the EU General Court Underway from Distinctive to Substantial Concern*, in *European Journal of Legal Studies*, 2023, *Online First*.

Corte di Giustizia in modo molto restrittivo, secondo la formula *Plaumann*¹⁸², che ha finito nel tempo per limitare fortemente la legittimazione ad agire per ricorrenti non privilegiati¹⁸³. Nello specifico ambito della giustizia climatica, i ricorrenti del caso Carvalho hanno cercato di dimostrare che essi non sarebbero stati colpiti dagli eventi negativi collegati al fenomeno dei cambiamenti climatici così come qualsiasi cittadino, ma avrebbero invece patito specifici danni collegati allo svolgimento delle attività economiche da essi svolte. Tuttavia, il tentativo dimostrare la sussistenza di un loro interesse individuale nel caso di specie non è stato tuttavia accolto né dal Tribunale, né dalla Corte di giustizia, i quali si sono espressi negando l'ammissibilità della legittimazione ad agire dei ricorrenti sulla base dell'interpretazione consueta del requisito dell'interesse individuale, basata sulla tradizionale formula *Plaumann*.

Ancora, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso della *KlimaSeniorinnen Schweiz*, una associazione di 1800 anziane svizzere, che lamentavano la violazione del loro diritto alla vita e il diritto al rispetto alla vita privata e familiare¹⁸⁴. Le ricorrenti riconducevano l'aggravamento delle loro condizioni di salute l'insorgere di numerose patologie ai duri effetti del cambiamento climatico e, in particolare, dall'aumento delle temperature nella stagione estiva, durante la quale queste ultime conducevano una vita di isolamento. Pertanto, l'associazione considerava inadempiente il governo svizzero, per non aver messo in atto le misure necessarie a proteggerle dagli effetti nefasti del surriscaldamento globale. In

¹⁸² Corte di giustizia, *Plaumann & Co. v. Commission of the European Economic Community*, sentenza del 15 luglio 1963, causa 25/62. La formula *Plaumann* prevede che un atto di portata generale possa riguardare direttamente ed individualmente una persona «qualora il provvedimento la tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari».

¹⁸³ Già nell'ordinanza del Tribunale, i giudici avevano dichiarato che «*The applicants have not established that the contested provisions of the legislative package infringed their fundamental rights and distinguished them individually from all other natural or legal persons concerned by those provisions just as in the case of the addressee. It is true that every individual is likely to be affected one way or another by climate change, that issue being recognised by the European Union and the Member States who have, as a result, committed to reducing emissions. However, the fact that the effects of climate change may be different for one person than they are for another does not mean that, for that reason, there exists standing to bring an action against a measure of general application*».

¹⁸⁴ Grand Chamber, *Verein klimasenioren schweiz and others v. Switzerland*, ricorso n. 53600/20, sentenza del 9/4/2024. Tra i primi commenti, si segnalano S. ARNTZ, J. KROMMENDIJK, *Historic and Unprecedented*, in *Verfassungsblog*, 9 aprile 2024; C. HERI, *On the Duarte Agostinho Decision*, in *Verfassungsblog*, 15 aprile 2024; J. LETWIN, *Klimasenioren: the Innovative and the Orthodox*, in *EJIL Talk!*, 17 aprile 2024; J. REICH, *KlimaSeniorinnen and the Choice Between Imperfect Options*, in *Verfassungsblog*, 18 aprile 2024; M. TORRE-SCHAUB, *The European Court of Human Rights' Kick Into Touch*, in *Verfassungsblog*, 19 aprile 2024.

particolare, il riferimento era rivolto alla necessaria riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli obblighi internazionali e con le indicazioni che provengono dal mondo scientifico, in grado di mitigare la tendenza di aumento delle temperature.

Secondo le ricorrenti, rispettare le riduzioni delle emissioni, così come previsto dall'Accordo di Parigi, avrebbe condotto ad una significativa riduzione delle morti premature, connesse con le alte temperature, che colpiscono in modo particolare le anziane. Le anziane signore svizzere si sono, quindi, rivolte ai giudici di Strasburgo per accertare l'inadempienza della Svizzera rispetto all'obbligazione climatica e la conseguente condanna per violazione degli artt. 2 e 8 CEDU, e dell'art. 6 par. 1 ritenendo di non aver potuto esercitare un effettivo accesso alla giustizia a livello statale

La Corte ha riconosciuto l'interesse ad agire dell'associazione e non delle singole signore considerando che *«while the above findings undoubtedly suggest that the applicants belong to a group which is particularly susceptible to the effects of climate change, that would not, in itself, be sufficient to grant them victim status (...). It is necessary to establish, in each applicant's individual case, that the requirement of a particular level and severity of the adverse consequences affecting the applicant concerned is satisfied, including the applicants' individual vulnerabilities which may give rise to a pressing need to ensure their individual protection¹⁸⁵»*.

Nel merito, la Corte ha assorbito le censure relative all'art 2 in quelle di cui all'art. 8, affermando che, conformemente al principio di sussidiarietà, le autorità nazionali hanno la responsabilità di garantire i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e, nel farlo, godono di un certo margine di discrezionalità, soggetta al controllo della Corte. Secondo i giudici di Strasburgo, relativamente alla tutela del clima e degli effetti che il cambiamento climatico può comportare sulla società, lo Stato è chiamato ad *«adopt, and to effectively apply in practice, regulations and measures capable of mitigating the existing and potentially irreversible, future effects of climate change»¹⁸⁶*.

Sulla base degli impegni internazionali, si rende necessario che tutti gli Stati adottino misure per la riduzione sostanziale e progressiva dei rispettivi livelli di emissione al fine di raggiungere la neutralità climatica entro i prossimi tre decenni. In questo

¹⁸⁵ Par. 531, cit.

¹⁸⁶ Par. 545, cit.

contesto, affinché le misure siano efficaci, spetta alle autorità pubbliche agire in tempo utile, in modo appropriato e coerente. A seguito della valutazione delle politiche svizzere in tema di cambiamento climatico, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in quanto «*there were some critical lacunae in the Swiss authorities' process of putting in place the relevant domestic regulatory framework, including a failure by them to quantify, through a carbon budget or otherwise, national GHG emissions limitations. Furthermore, the Court has noted that, as recognised by the relevant authorities, the State had previously failed to meet its past GHG emission reduction targets*». Di conseguenza, nel caso in esame, la Svizzera è stata condannata per non aver agito in tempo utile e non aver preso misure adeguate al fine di adattare il proprio impianto legislativo e amministrativo agli obblighi prescritti dall'Accordo di Parigi.

Anche l'Italia è stata sede di una prima importante pronuncia in tema di *climate litigation*, con il noto del “giudizio universale”¹⁸⁷. La causa è stata promossa da associazioni ambientaliste e quasi duecento persone, le quali qualificavano i danni subiti a causa del cambiamento climatico come una «*lesione dei diritti fondamentali della persona umana*». Pertanto, ciò giustificava la richiesta di un provvedimento che obbligasse l'Italia a promuovere le misure in grado di abbattere, entro il 2030, le emissioni di gas serra del 92% rispetto ai livelli preindustriali¹⁸⁸.

La disamina della vicenda ha preso avvio con il riconoscimento della dimensione emergenziale del fenomeno del cambiamento climatico e attraverso un richiamo ad alcune delle più note pronunce dei giudici europei che hanno accertato la responsabilità dello Stato per la mancanza di adozione di misure preventive adeguate a mettere in atto delle politiche di contrasto al fenomeno dei cambiamenti climatici. Pertanto, attraverso tali riferimenti, il contenzioso è stato collocato nell'area della *climate litigation*. Tuttavia, tale parallelismo ha riguardato unicamente la natura della controversia, in quanto, con riferimento al merito, la differenza dei modelli di azione

¹⁸⁷ Tribunale civile di Roma, 2° sezione civile, sentenza n. 3552 del 26 febbraio 2024. Per un idoneo approfondimento del caso in esame si rinvia a L. SALTALAMACCHIA, R. CESARI, M. CARDUCCI, “*Giudizio Universale*”. *Quaderno di sintesi dell'azione legale*, 5 giugno 2021, in www.giudiziouniversale.eu, p. 1 ss.; F.M. PALOMBINO, *Il “giudizio universale” è inammissibile: quali prospettive per la giustizia climatica in Italia?* in *LaCostituzione.info*, 25 marzo 2024.

¹⁸⁸ Percentuale ottenuta tenendo conto delle responsabilità storiche dello Stato italiano nelle emissioni clima-alteranti e delle capacità tecnologiche e finanziarie attuali, in conformità ai principi di equità e di responsabilità comuni ma differenziate che caratterizzano il diritto climatico.

condizionati dalla diversità degli ordinamenti giuridici ha condotto il Tribunale di Roma a qualificare il ricorso come inammissibile.

Le ragioni giuridiche che hanno condotto all'inammissibilità riguardano, anzitutto, l'insussistenza di un'obbligazione statale di ridurre le emissioni, in quanto la tutela risarcitoria prevista dal nostro ai sensi dell'art. 2043 c.c. non rientrerebbe «*nel novero degli interessi giuridicamente tutelati*»¹⁸⁹. La seconda argomentazione a sostegno del difetto assoluto di giurisdizione ha fatto riferimento all'impossibilità dell'organo di pronunciarsi in una materia "tradizionalmente" riservata alla politica¹⁹⁰. Il riferimento al principio della separazione dei poteri viene utilizzato, quindi, come scudo per non entrare nelle scelte di politica climatica del legislatore e del governo¹⁹¹. Nella sentenza, si legge, infatti, che «*quelli posti in essere dal Governo e dal Parlamento sono atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico*». Di conseguenza, si afferma un certo grado di libertà degli organi politici nella definizione

¹⁸⁹ I ricorrenti chiedevano di accertare della responsabilità dello Stato ex art. 2043 e, in subordine, 2051 c.c. in quanto come affermato dai ricorrenti nell'atto introduttivo «*lo Stato italiano riveste lo status che ne radica la responsabilità quale custode della cosa ex art. 2051 c.c. Infatti, [...] esso è titolare delle competenze funzionali per controllare ed eliminare qualsiasi aumento di emissioni e influire su tutte le condotte umane all'interno del proprio territorio, quindi nel contesto climatico italiano*». Tali misure, secondo i ricorrenti, sarebbero state in violazione di fonti europee ed internazionali e in violazione del diritto al clima e dei diritti fondamentali ad esso correlati e tutelati dall'ordinamento nazionale e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo quali il diritto alla vita (art. 2), alla vita privata e familiare (art. 8), nonché il divieto di discriminazione (art. 14). Con riferimento al profilo rimediabile gli attori invocavano l'art. 2058 c.c., per cui «*il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile*», chiedendo che il Tribunale ordinasse «*l'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2 nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990*», con riferimento specifico anche alla conformazione al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. In risposta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri opponeva l'inammissibilità della domanda per «*sconfinamento ed eccesso di potere giurisdizionale*», chiedendo che il Tribunale dichiarasse il difetto di giurisdizione del giudice ordinario o, alternativamente, l'insussistenza della responsabilità dello Stato «*a fronte del carattere planetario del fenomeno del surriscaldamento globale*».

¹⁹⁰ I ricorrenti avevano dedicato un intero paragrafo (atto di citazione, pp. 51-53) ai limiti alla discrezionalità statale, evidenziando che il «*nesso tra emergenza climatica, diritti umani e tutela giudiziale effettiva nei confronti dello Stato è incontrovertibile e la gravità della situazione, accertata dalla scienza e dichiarata dalle Istituzioni, giocoforza restringe e vincola il margine di discrezionalità degli Stati*».

¹⁹¹ Il Tribunale di Roma nel determinare l'insindacabilità della questione climatica *da parte di qualsiasi giudice*, anche amministrativo, ha citato due massime della Corte di cassazione (Sezioni Unite, Ordinanza n. 15601/2023 e Sezioni Unite, Ordinanza n. 15058/2023) che ravvisano il difetto assoluto quando manca «*nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio*» e la domanda non è conoscibile «*né in astratto, né in concreto, da alcun giudice*».

dei proprio obiettivi, che comportano, altresì, delle valutazioni di carattere socioeconomico. Dal principio della separazione dei poteri deriverebbe, quindi, l'insindacabilità delle politiche climatiche da parte dei giudici, in quanto espressione di indirizzo politico di organi dotati di legittimazione democratica.

Senza dubbio, determina notevoli perplessità la mancanza di un riferimento alla legge costituzionale n. 1/2022, con cui il legislatore è intervenuto con l'inserimento di un terzo comma all' articolo 9 della Costituzione, che riafferma la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Allo stesso modo, alcuna menzione è stata riservata al principio di solidarietà derivante dall' art. 2 della Costituzione che, in virtù della sua attitudine ad ispirare condotte volte alla *«realizzazione dell'interesse alieno e perciò del bene comune»*¹⁹², si arricchisce di una specifica dimensione ambientale a seguito della riforma costituzionale. Da tale principio di solidarietà deriverebbe, dunque, il dovere di assumere comportamenti orientati alla salvaguardia dell'ambiente, il quale, configurandosi come luogo in cui si estrinseca l'esistenza dell'individuo, esige di essere protetto al fine di favorire quel pieno sviluppo della persona umana per l'attuale e le future generazioni.

Nella pronuncia, la gravità e l'urgenza dell'emergenza climatica, ribadite dal giudice, non sono state in grado di consentire ai ricorrenti di ottenere una tutela preventiva rispetto alle mancate azioni dello Stato nei confronti della riduzione delle emissioni di gas serra, nonostante siffatta tutela sia stata riconosciuta in passato dalla Corte costituzionale. Ancora, il riferimento sviluppato dal giudice ad altre decisioni sul contenzioso climatico nel panorama europeo è sfumato considerando preminenti le differenze che sussistono tra ordinamenti giuridici, tali da non consentire una pronuncia di merito in armonia con le altre. Sul punto, non va dimenticato che gli stessi giudici di Strasburgo non hanno mostrato remore nell'affermare che *«l'intervento giudiziario, compreso quello della Corte, non può sostituire le misure che devono essere adottate dal potere legislativo ed esecutivo, né sostituirsi ad essi [...]». La giurisdizione dei tribunali nazionali e della Corte integra quindi questi processi democratici anche considerando che la responsabilità di tali questioni spetta*

¹⁹² E. Rossi, Art. 2, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, p. 57. L'interpretazione dell'art. 2 Cost. quale norma di apertura nei confronti del sistema dei doveri è riconducibile ad A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1975, p. 80 ss.

necessariamente al potere legislativo ed esecutivo in prima istanza [ma] le conseguenze e i problemi derivanti dagli effetti negativi del cambiamento climatico sono di natura intrinsecamente collettiva¹⁹³».

3.3.2 Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale

La disamina di alcune delle pronunce più rilevanti in tema di giustizia climatica si inserisce in un contesto molto più ampio sulla natura della *climate litigation* e sulla rilevanza che quest'ultima sta avendo nell'intero panorama internazionale. Il già citato rapporto ONU in materia di giustizia climatica si è occupato di fornire una panoramica generale sullo stato del contenzioso sui cambiamenti climatici ed un aggiornamento sulle tendenze a livello globale.

Con riferimento al ruolo strategico della giustizia climatica e alla sua influenza sulle politiche di governo, il *report*¹⁹⁴ ha considerato che «*Climate change litigation provides civil society, individuals and others with one possible avenue to address inadequate responses by governments and the private sector to the climate crisis. In climate cases, plaintiffs, petitioners, applicants, complainants or communicants (referred throughout as plaintiffs), through a variety of legal strategies in a wide range of national and international jurisdictions, often seek to compel more ambitious mitigation and adaptation goals from the public and private sectors. However, plaintiffs also sometimes seek to challenge climate regulations and reduce climate ambition. In its Sixth Assessment Report, IPCC recognized, for the first time (with medium confidence), that climate litigation has influenced the outcome and ambition of climate governance*¹⁹⁵». Ancora, si specifica il significato del termine “*climate rights*” considerando che «*one of the most visible categories of climate cases includes actions asserting that insufficient climate mitigation or adaptation violates plaintiffs’ rights, including the rights to life, health, food, water, liberty, family life, a healthy environment, a safe climate and more. Here, this category is referred to as “climate*

¹⁹³ *Verein klimasenioren schweiz and others v. Switzerland*, cit., par. 412 e 413.

¹⁹⁴ UN Global Climate Litigation Report, 2023.

¹⁹⁵ *Part 3: The State of Climate Change Litigation, Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*.

rights”. Climate rights encompass the ways in which national constitution, human rights law and other laws in general, imbue individuals and communities with rights to climate mitigation and adaptation action. [...] These rights are variously known as human rights, environmental rights and human rights obligations related to the environment. As women are disproportionately impacted by climate change, women’s rights remain a key category of human rights that directly fulfils Sustainable Development Goal 5 on gender equality and the empowerment of women. Obligations pertaining to climate rights fall into three main categories: substantive obligations, procedural obligations, and obligations relating to persons and groups in vulnerable situation».

Uno degli aspetti più interessanti del *report* è costituito, sicuramente, dai riferimenti sugli effetti dei cambiamenti climatici per le generazioni future, dato che il documento premette di dover rispondere ad alcune questioni tra cui «*what are the obligations of States under international law to ensure the protection of the climate system and other parts of the environment for present and future generations*». Sul punto, si precisa che «*as at 31 December 2022, about 34 cases have been brought by and on behalf of children and youth (usually defined as people younger than 25 years old) based on human rights, as tracked in the Sabin Center’s databases. These cases rely on children and youth’s special vulnerability to climate harm and on the principle of intergenerational equity. Children and youth plaintiffs argue that due to their young age, they will endure the effects of climate change – which will intensify over time – for longer¹⁹⁶*».

La sostenibilità ambientale viene, quindi, considerata come un problema di giustizia intergenerazionale e il *report* si occupa di affrontare, con attenzione, il problema del *carbon budget*, operando una distinzione tra il *carbon budget* totale, che fa riferimento alla quantità di carbonio a disposizione dell’umanità, a partire dal periodo preindustriale e il budget di carbonio rimanente cioè ovvero la quantità di carbonio che, ad oggi si ammette che sia immessa in atmosfera per non superare i limiti definiti dagli accordi internazionali. Superata tale previsione limitata di emissioni che gli esseri umani possono rilasciare, complessivamente, nell’atmosfera, si generano importanti

¹⁹⁶ *Box 5: Children and youth - led claims and future generations, Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review.*

probabilità di incidere con danni permanenti sul pianeta, comportando un innalzamento della temperatura globale rispetto ai livelli preindustriali, in grado di ledere irreversibilmente l'ecosistema e di produrre effetti negativi sugli esseri umani, animali e in generale a tutte le specie viventi. La soglia critica è quella già menzionata dall'accordo di Parigi a 1,5°C ed è per questo che gli Stati sono invitati ad intervenire con misure concrete e, auspicabilmente, bastevoli a contenere gli effetti, sicuramente negativi, di tale innalzamento.

Il rispetto di questi standard internazionali consentirebbe, quindi, di offrire alle generazioni future di soddisfare i propri bisogni fondamentali, come l'accesso al cibo, all'acqua e il godimento dell'aria pulita¹⁹⁷. Pertanto, i protagonisti di questa sfida diventano gli Stati e le imprese, che dovrebbero definire prontamente una tabella di marcia chiara per ridurre drasticamente l'utilizzo di carbone, petrolio e gas. A seguito degli eventi meteorologici estremi che si sono registrati nell'ultimo decennio, come incendi gravi, innalzamento dei livelli del mare, inondazioni, scioglimento dei ghiacci polari, tempeste violentissime e catastrofiche e riduzione della biodiversità, gli studi hanno dimostrato che il danno maggiore del riscaldamento globale viene accusato proprio dalle nuove generazioni. Il cammino verso lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà non comportano solo una pianificazione, a carico di Stati e imprese, sulle modalità di interazione con il territorio, ma altresì un cambiamento nei meccanismi di produzione e di consumo in una direzione più equa, grazie alla conservazione e ad una ricanalizzazione delle risorse, attualmente sprecate. La tutela dell'ambiente, non solo al fine di preservare il territorio e le risorse produttive, ma anche con lo scopo di offrire uno stile di vita idoneo a chi vi risiede, si sostanzia, quindi, in una moltitudine di linee d'azione, di orientamenti, politiche e strumenti che indirizzino l'operato delle generazioni presenti al fine di preservare, principalmente, i diritti delle generazioni future.

¹⁹⁷ La sentenza Corte federale australiana nella sentenza del 27 maggio 2021 nel caso *Anjali Sharma e altri c. Ministro per l'ambiente (Commonwealth) e Vickery Coal Pty Ltd* sancisce che, in caso di inazione o di misure inadeguate ai gravi effetti del cambiamento climatico, ne conseguirebbe «*the greatest inter-generational injustice ever inflicted by one generation of humans upon the next*»: par. 293.

3.4 Considerazioni conclusive

La nascita e l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di giustizia climatica mostra la necessità che i governi e le imprese collaborino predisponendo, al più presto, idonee misure nazionali, sulla base degli obiettivi stabiliti dalle convenzioni internazionali, per prevenire e contrastare gli effetti nocivi del cambiamento climatico. Pertanto, in diversi contesti, i giudici hanno condannato Stati e imprese, rispettivamente per non aver imposto programmi di azione validi al fine di gestire gli impatti della crisi climatica e per non aver ridotto la quantità di emissioni immesse nell'aria, le quali continuano a determinare un grave danno per la popolazione circostante. Di conseguenza, l'approccio funzionalistico potrebbe consistere nell'effettivo superamento della mancata imposizione di obblighi specifici ai singoli Stati e nel rafforzamento di obblighi internazionali generali a tutela dell'ambiente.

In alcune delle pronunce in commento e in altre sentenze sulla *climate litigation*, i giudici nazionali hanno identificato, quali strumenti più adeguati ad offrire delle risposte concrete alle pronunce dei ricorrenti, le norme internazionali sulla tutela dell'ambiente, ma anche le norme sulla tutela dei diritti umani, come i già menzionati artt. 2 e 8 Convenzione EDU ed, in fine, il ricorso a principi fondamentali come quello dell'equità intergenerazionale il quale, nel tempo, ha assunto la dimensione di principio direttamente applicabile per rispondere alle richieste di prevenzione e riduzione delle emissioni nei confronti di Stati e imprese.

In questo contesto, strumenti internazionali quali la Carta delle Nazioni Unite, i Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Accordo di Parigi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare divengono un punto di riferimento essenziale per definire il dovere di diligenza che gli Stati sono chiamati ad osservare, il principio di prevenzione di danni significativi all'ambiente e il dovere di proteggere e preservare il clima e l'ambiente marino. Ai fini di assicurare una vera giustizia climatica a tutela delle nuove generazioni, appare essenziale, quindi, definire i precisi obblighi stabiliti dal diritto internazionale e rivolti gli Stati per la protezione del sistema climatico e una sensibile riduzione emissioni antropiche di gas, non mancando di prevedere le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione di tali

obblighi per gli Stati che, con i loro atti e omissioni, hanno causato danni significativi all'ambiente.

Conclusioni

La disamina svolta sull'evoluzione del concetto di responsabilità sociale di impresa ha permesso di approfondire la molteplicità di definizioni registrate nel panorama internazionale. Pertanto, da un insieme di «*obblighi degli uomini d'affari di perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni, di seguire quelle linee di azione auspicabili in funzione degli obiettivi e dei valori riconosciuti dalla società*», questa si è tradotta come l'assunzione di comportamenti da parte delle imprese per i propri componenti e per il loro conseguente impatto sulla società. Inoltre, il perimetro di intervento della responsabilità, negli anni, si è esteso al di là della mera attività di impresa, attraverso l'integrazione delle comunità locali e il coinvolgimento di dipendenti, azionisti e un ampio ventaglio di parti interessate, tra cui partner commerciali e fornitori, clienti, poteri pubblici e organizzazioni non governative a tutela della società o dell'ambiente. Questo ha determinato, altresì, la necessità di intervenire con delle ripetute modifiche sugli strumenti internazionali regolatori della materia, al fine di adattarli all'evoluzione delle necessità della società e a più aggiornate prospettive di interazione tra impresa e ambiente, così come avvenuto, in ultimo, per le Linee Guida OSCE, le quali sono state integrate nel 2023 con la previsione dell'estensione delle raccomandazioni sulla *due diligence* a tutte le forme di corruzione presenti nelle attività aziendali. Anche la prospettiva di questi atti, negli anni, è cambiata visibilmente, così come dimostrato dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, che presentano un importante focus sul potere di coordinamento, indirizzo e gestione dell'intero gruppo da parte della società *leader*. Il documento ha previsto, per la prima volta, un'attuazione, in campo aziendale delle politiche di *due diligence* nella gestione dei rischi di violazione dei diritti umani e nella riparazione nel caso in cui non sia impossibile prevenirli.

Il concetto di *due diligence* è stato altresì determinante nella prospettiva europea di definizione degli impatti non finanziari delle aziende, così come previsto dalla direttiva (UE) 2024/1760, la quale impone il monitoraggio degli impatti negativi delle imprese lungo tutta la catena del valore, dalla fabbricazione di un prodotto alla fornitura di servizi.

Tuttavia, l'aspetto critico della normativa europea sembra potersi individuare nell'eccessiva lentezza degli interventi del legislatore per adattarsi alle esigenze del panorama moderno e, talvolta, nella poca chiarezza o nella poca incisività di alcuni interventi, che non hanno risposto perfettamente alla necessità delle multinazionali di incrementare la loro competitività a livello globale. A tali critiche, la Commissione ha risposto, negli ultimi giorni, con la previsione di un *Pacchetto Omnibus* volto alla semplificazione degli interventi sulla Tassonomia europea e sul reporting di sostenibilità, il quale ha suscitato notevoli perplessità, considerato che lo scopo primario di questi interventi è consistito, sin dalla loro introduzione «*nel creare processi solidi per identificare e affrontare questioni legate a diritti umani e ambiente*».

Tanto nel panorama internazionale quanto in quello europeo, la prevenzione e il monitoraggio sugli impatti costituiscono attualmente un aspetto della responsabilità sociale di impresa in importante evoluzione, al fine di limitare gli effetti negativi prodotti dalle aziende sulla società, sui diritti umani e sul territorio. Proprio a causa di questi effetti disastrosi, si è avuto modo di analizzare come le imprese si siano trovate a giocare un ruolo da protagoniste, accanto agli Stati, nel nuovo contenzioso sulla giustizia climatica. Contenzioso che si è sviluppato non solo dinanzi ai tribunali nazionali, ma anche attraverso le pronunce di giudici internazionali quali la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale si è espressa positivamente sulla riconducibilità dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo alla tutela della vita privata e familiare dell'individuo, come diritto ad una protezione effettiva ad opera delle autorità statali rispetto ai agli effetti letali dei cambiamenti climatici sulla vita e sulla salute delle nuove e future generazioni. In un *trend* positivo di riconoscimento della legittimazione ad agire di numerose associazioni ambientaliste internazionali, al fine di condannare gli Stati per il mancato adeguamento alla riduzione delle emissioni previsti da accordi internazionali come quello di Parigi, non si è mancato di evidenziare alcune pronunce in controtendenza. È il caso del così detto "giudizio universale", in cui il tribunale romano di primo grado ha risposto alle pretese delle associazioni ricorrenti stabilendo un difetto di giurisdizione assoluto e ritenendo di non potersi pronunciare sulle scelte politiche del governo e sui programmi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra. A nulla, sono valsi gli ultimi interventi sulla

nostra carta costituzionale, tra cui la riforma dell'art. 9 e l'espresso riferimento alla tutela delle generazioni future, i quali non sono stati oggetto di alcuna menzione o analisi da parte del giudice italiano.

In conclusione, al fine di sensibilizzare gli Stati e le imprese nell'adozione di politiche di governo più incisive e conformi a standard internazionali o nella limitazione degli impatti negativi, la società deve giocare un ruolo determinante, in un processo bottom-up, in grado di offrire maggiore attenzione e rilevanza alla questione climatica in una dimensione intergenerazionale. In questo panorama, anche gli Stati saranno chiamati a tenere un approccio più analitico al fine di identificare politiche nazionali coerenti e idonee a rispettare gli obblighi assunti a livello internazionale.

Bibliografia

- ABI-SAAB G. *The International Law of Multinational Corporations: A Critique of American Legal Doctrine*, in *Annales d'étude internationales*, 1971, p. 121 ss;
- ABI-SAAB G., *Cours Général de Droit International Public*, in *Recueil des Cours*, 1987, p. 9 ss;
- ACCONCI P., *The promotion of Responsible Business Conduct and the New Text of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in *Journal of World Investment*, vol. 2, 2001, p. 123 ss;
- ACCONCI P., *Il collegamento tra Stato e società in materia di investimenti stranieri*, Padova, 2002;
- ACCONCI P., *Il nuovo testo delle Guidelines adottato dagli Stati membri dell'OCSE*, in *Comunicazioni e Studi*, 2002, p. 379 ss;
- ACCONCI P., *Accountability of multinational enterprises for human rights: Is anything going differently? Evolutions de la responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de l'Homme*, in M. MOREAU, F. FRANCONI (sous la direction de), *La dimension pluridisciplinaire de la responsabilité sociale de l'entreprise. The pluridisciplinary dimension of corporate social responsibility*, Aix-en-Provence, 2007;
- ACCONCI P., *International Human Rights Breaches Connected to the Activities of Multinational Enterprise*, in *Notizie di Politeia*, XXIII, 2007, p. 428 ss;
- ACCONCI P. (a cura di), *La responsabilità sociale di impresa in Europa*, Napoli, 2009;
- AGLE B., R. MITCHELL, J. SONNENFELD, *Who matters to CEO's? An Investigation of Stakeholder Attribute and Salience, Corporate Performance, and CEO Values in Academy of Management Journal*, Vol. 42, n. 5, pp. 507-525;

- ALFORD H., *Teoria degli stakeholder e gestione strategica*, in L. SACCONI (a cura di), *Guida Critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, 2005, Milano, pp.169-177;
- ANGELICI C., *Divagazioni sulla responsabilità sociale d'impresa* in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 19 ss.;
- AVI YONAH R.S., *The Cyclical Transformations of the Corporate Form: A Historical Perspective on Corporate Social Responsibility*, in *Delaware journal of Corporate Law*, 30 (2005), p. 767 ss.;
- BAADE H.W., *The Legal Effect of Code of Conduct for Multinational Enterprises*, in N. HORN (ed.), *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Anversa, 1980;
- BARBERA M. (a cura di), *Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*, Milano, 2006;
- BARONCINI E., CAFARO S., NOVI C., *Le relazioni esterne dell'Unione europea*, Torino, 2012;
- BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012;
- BERGKAMP L., *Corporate governance and social responsibility: a new sustainability paradigm?* in *European environmental law review*, 2002, p. 136 ss;
- BERTRAM D., *Green(wash)ing Global Commodity Chains: Light and Shadow in the EU Commission's Due Diligence Proposal*, in *verfassungsblog.de*, 2022;
- BIANCHI A., *Non-State Actors and International Law*, Farnham, Burlington, 2009;

- BIFULCO R., CELOTTO A, OLIVETTI M.(a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, p. 57;
- BIRNIE P., BLUMBERG P., *The Multinational Challenge to Corporation Law: the Search for a New Corporate Personality*, Oxford, 1993;
- BLANPAIN R., *Multinational Enterprises and Codes of Conduct. The OECD Guidelines for MNEs in Perspective*, in R. BANPLAIN (ed.), *Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies*, The Hague, 2004, p. 191 ss;
- BEDA A., BODO R., 2004, *La responsabilità sociale di impresa – strumenti e strategie per uno sviluppo sostenibile dell’economia*, Milano, Il Sole 24 Ore;
- BERTRAM D., *Green(wash)ing Global Commodity Chains: Light and Shadow in the EU Commission’s Due Diligence Proposal*, in *VerfBlog*, 24 febbraio 2022;
- BORGIA F., *La responsabilità sociale delle imprese multinazionali*, Napoli, 2007;
- BONFANTI A., *Imprese multinazionali e diritti umani: la prassi dei Punti di contatto nazionali dell’OCSE e la giurisprudenza statunitense*, in A. ODDENINO, E. RUOZZI, A. VITERBO, F. COSTAMAGNA, L. MOLA, L. POLI (a cura di), *La funzione giurisdizionale nell’ordinamento internazionale e nell’ordinamento comunitario*, Napoli, 2010, p. 195 ss.;
- BONFANTI A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto pubblico e privato*, Milano, 2012;
- BONFANTI A., *Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una direttiva europea sull’obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità*, in *Vita e Pensiero*, 2022, p. 295 ss.;
- BORGIA F., *La soft law come strumento di regolamentazione dell’attività delle imprese multinazionali*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2010, p. 309 ss.

- BORGIA F., *Responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale: tra opportunità ed effettività*, in *IANUS* n.2/ 2010;
- BONFANTI A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto internazionale pubblico e privato*, Milano, 2012;
- BONUCCI N., KESEDJIAN C., *40 ans des lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationals*, Paris, 2018;
- BOWEN H.R., *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, 1953;
- BRABANT S., BRIGHT C., NIETZEL N., SCHÖNFELDER D., *Due Diligence Around the World The Draft Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (Part 1)*, in *verfassungsblog.de*, 2022;
- BRENNAN W.J., *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: New Ideas and Practical Applications*, in MULLERAT (a cura di), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*, The Hague, 2005;
- BURGER M., GUNDLACH J.M., *The Status of Climate Change Litigation: A Global Review*, Nairobi, 2017;
- BALDIN S., *Towards the Judicial Recognition of the Right to Live in a Stable Climate System in the European Legal Space?*, in *DPCE online*, 2/2020, p.1424 ss.;
- CANTÚ RIVERA C.H., BARBOZA LÓPEZ M., *Corporate Liability for Human Rights Abuses in Latin American Courts: Some Recent Developments*, in *Business and Human Rights Journal*, 2022, pp. 481-486;
- CANNONE A., *Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari, 2018;
- CAPUTI IAMBRENGHI V., *Danno ambientale e ordinamento dell'Unione europea*, in *Dialoghi con Ugo Villani*, a cura di Triggiani E., Cherubini F., Ingravallo I., Nalin E., Virzo R., Cacucci editore, 2017, pp. 763-769;
- CARDUCCI M., *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE online*, 2/2020, p.1357 ss.;

- CARELLA G., *La responsabilità giuridica delle multinazionali per le violazioni dei diritti umani: fata Morgana o vaso di pandora?* in *Dialoghi con Ugo Villani*, a cura di Triggiani E., Cherubini F., Ingravallo I., Nalin E., Virzo R., Cacucci editore, 2017, pp. 261-270;
- CARELLA G., *La responsabilità civile dell'impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità*, in *Freedom, security & justice: european legal studies*, 2/2022, Napoli;
- CARROLL A.B., *A three-dimensional conceptual model of corporate performance*, 1979;
- CARROLL A.B., *The pyramid of corporate social responsibility: towards the moral management of organizational stakeholders*, 1991;
- CARROLL A.B., *Ethical challenges for business in the new millennium: corporate social responsibility and models of management morality*, 2000;
- CASSEL D., *Outlining the Case for a Common Law Duty of Care of Business to Exercise Human Rights Due Diligence*, in *Business Human Rights Journal*, 2016, pp. 179-202;
- CASTELLANETA M., VESSIA F., *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019;
- CASTELLANETA M., *La promozione dello sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale di impresa*, in P. ACCONCI (a cura di), *La responsabilità sociale di impresa in Europa*, Napoli, 2010;
- CECIF., *L'obbligo di divulgazione di informazioni di carattere non finanziario quale strumento di Corporate Social Responsibility nel quadro dell'Unione europea*, in CASTELLANETA M., VESSIA F. (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 339 ss.;

- CECI F., *Dalle dichiarazioni di carattere non finanziario alla rendicontazione societaria di sostenibilità: una prima lettura della direttiva (UE) 2022/2464* in *BlogDUE*, marzo 2023;
- CHAFEE E.C., *The Origins of Corporate Social Responsibility*, in *University of Cincinnati Law Rev.*, 85 (2017), p. 347 ss.;
- COM (2001) 366, Commissione delle Comunità europee, Libro verde “promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”;
- COM(2010) 477, Commissione delle Comunità europee, Criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine;
- COM(2010) 758, Commissione delle Comunità europee, La piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale, un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale;
- COM (2011) 681, Commissione delle Comunità europee, Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014, in materia di responsabilità sociale delle imprese;
- COM (2011) 206, Commissione delle Comunità europee, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia “insieme per una nuova crescita”;
- CORCIONE E., *Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta*, in *Diritti umani e diritto internazionale.*, 2019, p. 197 ss.;
- CUTILLO M., *I National Contact Point dell’OCSE sulle imprese multinazionali: un meccanismo di accesso alla giustizia effettivo per la società civile*, in FRANCONI F. (a cura di), *Accesso alla giustizia dell’individuo nel diritto internazionale e dell’Unione europea*, 2008, p. 237;
- DENOZZA F., *L’interesse sociale tra «coordinamento» e «cooperazione»*, in AA.VV., *L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli «stakeholders»*, Milano, 2010, pp. 38 ss.;
- DE SCHUTTER, *Corporate Social Responsibility European Style*, in *European Law Journal*, 2008, p. 203 ss.;

- DI BLASE A., *La Dichiarazione OCSE sugli investimenti e le imprese multinazionali*, in A. GIARDINA, G. L. TOSATO (a cura di), *Diritto del commercio internazionale*. Testi di base e note introduttive, Milano, 1996, p. 409 ss.;
- DI PASCALE A., *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, Giuffrè Editore, 2010;
- DI PASCALE A., *La strategia di responsabilità dell'impresa nell'Unione europea: alla ricerca della "terza via" tra meccanismi volontari e normativi*, in *Notizie di Politeia*, XXVII, 2011, p. 27 ss.;
- DONALDSON T., PRESTON L., *The stakeholder theory, concepts, evidence and implications*, *Academy of Management Review*, 1995, pp. 65-91;
- D'ORAZIO E., *Responsabilità degli stakeholder e codici etici multistakeholder*, in P. ACCONCI (a cura di), *La responsabilità sociale di impresa in Europa*, op. cit., p. 26 ss.;
- ELKINGTON J., *Partnerships from cannibals with forks: the triple bottom line of 21st-century business*, edizione inglese, 1999;
- FASCIGLIONE M., "Another Step on the Road? Remarks on the Zero Draft Treaty on Business and Human Rights", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2018, pp. 629-661;
- FASCIGLIONE M., *Il Piano d'azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l'attuazione dei Principi guida ONU del 2011*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, pp. 277-293;
- FASCIGLIONE M., *The Enforcement of Corporate Human Rights Due Diligence: From the UN Guiding Principles on Business and Human Rights to the EU Countries Legal Systems*, in *Human Rights and International Legal Discourse*, 2016-1, p. 94-117;
- FASCIGLIONE M., *I Principi guida su imprese e diritti umani*, Roma, 2020;

- FASCIGLIONE M., *Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull'obbligo di due diligence d'impresa in materia di diritti umani e ambiente*, in *Sidiblog*, 26 maggio 2022;
- FATOUROS A.A., *Transnational Enterprises in the Law of State Responsibility*, in R. B. LILLICH (ed.), *International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens*, Charlottesville, 1983, p. 361- 403;
- FATOUROS A.A.(ed.), *Transnational Corporations: the International Legal Framework*, The UN library on Transnational Corporations, vol. XX, London, New York, 1994;
- FATOUROS A.A., *National Legal Persons in International Law*, in R. BERNHARDT, *Encyclopedia of Public International Law*, Amsterdam, 1997;
- FELD W. J., *Multinational Corporations and U.N. Politics. The Quest for Codes of Conduct*, New York, Oxford, Toronto, Sidney, Frankfurt, Paris, 1980;
- FELDMAN D., *International Legal Personality*, in *Recueil des Cours*, 191, 1985, p. 343 ss.;
- FORCESE C., *Regulating Multinational Corporations and International Trade Law*, in D. BETHLEHEM, D. McRAE, R. NEUFELD, I. VANDAMME (eds.), *The Oxford Handbook of International Trade Law*, Oxford, 2009;
- FRANCONI F., *Imprese multinazionali, Protezione diplomatica e Responsabilità internazionale*, Milano, 1979;
- FRANCONI F., *Environment, Human Rights and International Trade*, Oxford, Portland, 2001;
- FREDERICK W.C., *From CSR1 to CSR2. The maturing of business-and-society thought*, 1994;
- FREDERICK W.C., *Toward CSR3: why ethical analysis is indispensable and unavoidable in corporate affairs*, in *California Management Review*, 28, 1986, pp. 126-141;
- FREEMAN R.E., REED D.L., *Stockholders e Stakeholders: a new perspective on corporate Governance*, California Management review, Spring 1983;

- FREEMAN R.E., *Strategic management: A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston, 1994;
- FREEMAN R.E., EVAN W.M., *Corporate Governance: a stakeholder interpretation*, in *Journal of Behavioural Economics*, 19, 1990, pp. 337-359;
- FREEMAN R.E., EVAN W.M., *Stakeholder management and the modern corporation: Kantian Capitalism*, in T.L. BEUCHAMP, N. BOWIE (eds.) *Ethical Theory and Business*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.), 1993;
- FRIEDMAN M., *Capitalism and freedom*, Chicago, 1962;
- GALLARATI F., *Caso Carvalho: la Corte di Giustizia rimanda l'appuntamento con la giustizia climatica*, in *DPCE Online*, 2, 2021;
- GARRIGA E., MELÈ D., *Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory*. *Journal of Business Ethics*, 2004, 53, pp. 51-71;
- GENNARI F., *L'uguaglianza di genere negli organi di corporate governance*, Milano, 2015, p. 56 ss.;
- GIGANTE A., *L'Evoluzione della politica dell'ONU e dell'UE nel campo della responsabilità sociale delle imprese in La Comunità Internazionale*, 2009, p. 602 ss.;
- GRADO V., *La revisione della Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale: business as usual? in diritto pubblico comparato ed europeo*, 2018, p. 199 ss.;
- GRASSI S., *La carta dei diritti e la tutela dell'ambiente (art. 37)*, in G. VETTORI, *Carta europea e diritti dei privati*, Padova, 2002;
- GRECO R., *La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: quale portata extra Ue?* in *SidiBlog*, settembre 2024;
- GREWAL J., RIEDL J.E., SERAFEIM G., *Market Reaction to Mandatory Nonfinancial Disclosure*, in *Management Science*, 2019, p. 3061 ss.
- GUIDI M., *Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): una certificazione volta all'incentivazione della sostenibilità ambientale nella*

gestione d'impresa, in P. ACCONCI (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa in Europa*, cit., p. 109 ss.;

- HARRIS M.E., *Carvalho and Others v. Parliament and Council: Climate Justice and 'Individual Concern*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020;
- HERI C., *On the Duarte Agostinho Decision*, in *Verfassungsblog*, 15 aprile 2024;
- ILO, *Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale*, 2001, versione aggiornata del 2023;
- Intergovernmental Panel on Climate Change, *Special Report Global Warming of 1.5° C*;
- JONES T., *Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics*, in *Academy of Management Review*, 1995, Vol.20, n.2, pp.404-437;
- JONES T., WICKS A., *Convergent Stakeholder Theory* in *Academy of Management Review*, 1999, Vol. 24, n.2, pp.206-221;
- KARL J., *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in M. K. ADDO (ed.), *Human Rights Standards and the Responsibility of Transnational Corporations*, The Hague, Londra, Boston, 1999, p. 259 ss.;
- KING B., *The UN Global Compact: Responsibility for Human Rights, Labor Relations and the Environment in Developing Nations* in *Cornell International Law Journal*, 2001, p. 481 ss.;
- KINDERMAN D., *The Struggle over the EU Non-financial Disclosure Directive*, in *WSI-MITTEILUNGEN*, 2015, p. 613 ss.;
- LAMBOOY T., VAN VLIET N., *Transparency on Corporate Social Responsibility in Annual Reports* in *European Company Law*, 2008, p. 129 ss.;
- LETWIN J., *Klimasenioren: the Innovative and the Orthodox*, in *EJIL Talk!*, 17 aprile 2024;

- LIBERTINI M., *Economia sociale di mercato e responsabilità dell'impresa* in V. DI CATALDO, P.M. SANFILIPPO (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa, in ricordo di Giuseppe Auletta*, Torino, 2013, p. 9 ss.;
- LOEW T. (a cura di), *The Results of the European Multistakeholders' Forum on CSR in the View of Business, NGO and Science*, Berlino, 2005, disponibile al link 4sustainability.org;
- LONGO M., MURA M., *Stakeholder approach and innovation in corporate governance. The creation of intangible capital*, paper presentato al Workshop on Corporate Governance (EIASM), November 4-5, Brussels, Belgium, 2004;
- LUX J., SKADEGARD THORSEN S., MEISLING A., *The European Initiatives*, in R. MULLERAT (ed.), *Corporate Social Responsibility. The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association Series, The Hague, 2005;
- MACCHI, C. «*Foreign Direct Liability Claims*» in *Europa: sviluppi recenti e sfide future*, in *Quaderni di Sidiblog*, 4 giugno 2018, 2017- 18, nn. 4-5, pp. 328-338;
- MACCHI C., VAN ZEBEN J., *Business and Human Rights Implications of Climate Change Litigation: Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, in *Revue of European, Comparative and International Environmental Law*, 2021, pp. 409-415;
- MACNEIL I., LI X., “*Comply or explain*”: *market discipline and non-compliance with the combined code*, in *Corporate governance: An International Review*, 2006, p. 486 ss.;
- MAILLET P., *Lam politique sociale européenne: mythe ou réalité prochaine*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2000, p. 364 ss.;
- MALAGUTI M.C., SALVATI G.G., *La responsabilità sociale d'impresa. Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, Milano, 2017;
- MANETTI G., *Il Triple Bottom Line Reporting*, Milano, 2006;

- MARRELLA F., *Regolamentazione internazionale e responsabilità globale delle imprese transnazionali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009;
- MAYER B., *The relevance of the no-harm principle to climate change law and politics*, in *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 2016, p. 79 ss.;
- MELIS M., *PNRR: la Tassonomia UE e le implicazioni del principio DNSH*, in *fi.camcom.gov.it*, 15 febbraio 2022;
- METHVEN O'BRIEN C., MEHRA A., BLACKWELL S., BLOCH POULSEN-HANSEN C., *National Action Plans: Current Status and Future Prospects for a New Business and Human Rights Governance Tool* in *Business and Human Rights Journal*, 2016, pp. 117-126;
- MITCHELL R.K., AGLE B.R., WOOD D.J., *Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts*, in «Academy of Management Review», 1997, IV, pp. 855 ss.;
- MOIR L., *What Do We Mean by Corporate Social Responsibility?*, *Corporate Governance in International Journal of Business and Society*, 2001, pp. 16-22;
- MONTINI M., *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 1/2020, p. 506 ss.
- MORGERA E., *CSR for the International Protection of the Environment: The Impact of UN Policies and emerging problems. La RSE en matière de protection internationale de l'environnement: l'impact et les problèmes poses par le politiques des Nations-Unies*, in M. MOREAU, F. FRANCONI (sous la direction de), *La dimension pluridisciplinaire de la responsabilité sociale de l'entreprise. The pluridisciplinary dimension of corporate social responsibility*, Aix-en-Provence, 2007;
- MORGERA E., *Significant Trends in Corporate Environmental Accountability: The New Performance Standards of the International Finance Corporation*, in *Colorado Journal of International and Environmental Law and Policy*, 2007, p. 151 ss.;

- MORGERA E., *Corporate Accountability in International Environmental Law*, Oxford, 2009;
- MUCHLINSKI P.T., *Multinational Enterprises and the Law*, The Hague, London, Boston, 2000; S. C. VAN EYK, *The OECD Declaration and Decisions Concerning Multinational Enterprises. An Attempt to Tame the Shrew*, Nijmegen, 1995;
- NINO M., *L'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di contrasto alla corruzione internazionale nell'ordinamento italiano*, in *La Comunità Internazionale*, vol. LXVIII, n. 3, pp. 489-515;
- NOLLKAEMPER A., *Responsibility of Transnational Corporation in International Environmental Law: Three Perspectives*, in G. WINTER (ed.), *Multilevel Governance of Global Environmental Change. Perspectives from Science, Sociology and the Law*, Cambridge, 2006;
- OCSE, *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, Versione italiana a cura del Ministero dello Sviluppo Economico*, 2012;
- ODDENINO A., *La rilevanza dei codici di condotta nella regolamentazione dell'attività delle imprese multinazionali*, in G. PORRO (a cura di), *Studi di diritto internazionale dell'economia*, Torino, 2006;
- ODDENINO A., *Attuali prospettive di regolamentazione internazionale dell'attività delle imprese multinazionali*, in PORRO (a cura di), *Studi di diritto internazionale dell'economia*, Torino, 2006, p. 61 ss; UN, *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, 2003, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/12/Rev.2;
- ORBIE J., BABARINDE O., *The Social Dimension of Globalization and EU Development Policy: Promoting Core Labour Standards and Corporate Social Responsibility*, in *Revue d'intégration européenne*, 2008, p. 459-477;
- PAGANI F., *La revisione delle linee guida per le multinazionali dell'OCSE*, in *Commercio internazionale*, 2000, p. 967 ss.;

- PALMIERI A.M., *Etica e mercato*, in M. B. DELI, M. R. MAURO, F. PERNAZZA, F. P. TRAI SCI (a cura di), *Impresa e diritti fondamentali nella prospettiva transnazionale, Atti del Convegno organizzato presso l'Università del Molise, Campobasso, 5 e 6 maggio 2011*, Napoli, 2012;
- PALOMBINO F.M., *Il “giudizio universale” è inammissibile: quali prospettive per la giustizia climatica in Italia?* in *LaCostituzione.info*, 25 marzo 2024;
- PARIOTTI E., *Attori non-statali, internazionalizzazione dei diritti umani e responsabilità sociale delle imprese*, in *Pace e diritti umani*, anno III, numero 3, settembre-dicembre 2006, p. 7-22;
- PARIOTTI E., *Soft Law and Transnational Corporations’ ‘Power’: Framing the accountability for human rights*, in *Notizie di Politeia*, XXVII, 2011, p. 123 ss.;
- PAONE V., *La responsabilité sociale des entreprises à l’épreuve des faits. Comprendre pour durer au XXIe siècle*, Parigi, 2011;
- PATZ C., *The EU’s Draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive: A First Assessment*, in *Business and Human Rights Journal*, 2022, p. 294 ss.;
- PEEL J., OSOFSKY H.M., *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, 1, 2018, pp. 37-67;
- PEREZ-LOPEZ J. F., *Promoting International Respect for Workers Rights Through Business Codes*, in *Fordham International Law Journal*, 1993, p. 1 ss.;
- PERFETTI A., *La promozione della responsabilità sociale di impresa nel quadro dell’Unione*, in P. ACCONCI (a cura di), *La responsabilità sociale d’impresa in Europa*, Napoli, 2010;
- PERNAZZA F., *Legalità e corporate social responsibility nelle imprese transnazionali*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2012, p. 153 ss.;

- PERRINI F., RUSSO A., TENCANI A., VURRO C., Deconstructing the Relationship between Corporate Social and Financial Performance. *Journal of Business Ethics*, 102, pp. 59-76;
- PERONI G., MIGANI C., *La responsabilità sociale dell'impresa multinazionale nell'attuale contesto internazionale*, in *Ianus*, n.2-2010;
- PISANÒ A., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, pp. 191-193;
- REED L. F, GARRY H. R, *Corporate Governance – The Role of Internal and External Codes of Conduct*, in W. P. HEERE (ed.), *From Government to Governance. The Growing Impact of Non-State Actors on the International and European Legal System*, Proceedings of the Sixth Hague Joint Conference held in The Hague, the Netherlands, 3-5 July 2003, The Hague, 2004;
- REINISCH A., *The Changing International Legal Framework for Dealing with Non-State Actors*, in P. ALSTON (ed.) *Non State Actors and Human Rights*, Oxford, 2005;
- RIGAUX F., Transnational corporations, in in M. BEDJAUOI (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, Dordrecht, Boston, Londra, 1991;
- RUDOLPH P. H., *The Tripartite Declaration of principles concerning Multinational Enterprises* in R. MULLERAT (ed.), *Corporate Social Responsibility. The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association Series, The Hague, 2005, p. 243 ss.;
- RUDOLPH P. H., *The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility*, in R. MULLERAT (ed.), *Corporate Social Responsibility. The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association Series, The Hague, 2005;
- RUDOLPH P. H., *The History, Variations, Impact and Future of Self-Regulation*, in R. MULLERAT (ed.), *Corporate Social Responsibility. The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association Series, The Hague, 2005;

- RUGGIE J., *Business and Human Rights: The Evolving International Agenda*, in *American Journal of International Law*, 2007, p. 819 ss.;
- SACCONI L., *Responsabilità sociale come governance allargata di impresa: un'interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione*, in *Liuc Papers* n. 143, Serie Etica, Diritto ed Economia 11, febbraio 2004;
- SALTALAMACCHIA L., CESARI R., CARDUCCI M., “Giudizio Universale”. *Quaderno di sintesi dell'azione legale*, 5 giugno 2021, in www.giudiziouniversale.eu, p. 1 ss.;
- SANTA MARIA A., *European Economic Law*, Alphen aan den Rijn, 2014, p. 424 ss.
- SCHABAS W., *International Criminal Law and Business World*, in E. DECAUX (sous la direction de), *La responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de l'homme*, Journée d'étude du Centre de recherche sur le droits de l'homme et le droit humanitaire (C.R.D.H.), Pole international et européen de l'Univesité Panthéon- Assas Paris II (P.I.E.P.) organisée à Paris le 9 février 2007, Bruxelles, 2010;
- SHAW B.; POST F.R., *A moral basis for corporate philanthropy*, in *Journal of Business Ethics*, 1993.
- SCHEFFER D., KAEB C., *The Five Levels of CSR Compliance: The Resiliency of Corporate Liability under the Alien Tort Statute and the Case for a Counterattack Strategy in Compliance Theory*, in *Berkeley Journal of International Law*, 2011, p. 344 ss.;
- SCHWARTZ; A.B. CARROLL, *Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach*, *Business Ethics Quarterly*, 13, 2003, pp. 503-530.
- SCOVAZZI T., CUTILLO M. (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente: il caso dell'India*, Milano, 2012;

- STELLA RICHTER M., PASSADOR M.L., *Corporate Sustainability Due Diligence: Supernatural Superserious*, in *Bocconi Legal Studies Research Paper*, 2022, p. 7 ss.;
- STRONG K.C.; MEYER G.D., *An integrative descriptive model of ethical decision making*, in *Journal of Business Ethics*, 1992;
- SCOVAZZI T., *Industrial Accidentes and the Veil of Transnational Corporations*, in F. FRANCONI, T. SCOVAZZI, *International Responsibility for Environmental Harm*, 1991, p. 403 ss;
- SCOVAZZI T., *Bhopal*, in J. JUSTE RUIZ, T. SCOVAZZI (a cura di), *La práctica internacional en materia de responsabilidad por accidentes industriales catastróficos*, 2005, p. 107 ss.;
- SCOVAZZI T., *La sentenza penale sulla catastrofe Bhopal*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2011, p. 553 ss.;
- TAMBURELLI G., *Aspetti problematici della giustizia climatica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 3/2023, p. 579 ss.;
- UN, *Declaration on Sustainable Development of the World Summit on Sustainable Development in Report of the World summit on Sustainable Development*, 2002, UN Doc. A/CONF.199/20, Sales No. E.03.II.A.1;
- UN, *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, 2003, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/12/Rev.2;
- VERSCHUUREN J., *The State of the Netherlands v Urgenda Foundation: The Hague Court of Appeal upholds judgment requiring the Netherlands to further reduce its greenhouse gas emissions*, in *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 2019, p. 94 ss;
- VESSIA F., *Verso la responsabilità sociale del consumatore* in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 19 ss.;
- VOIGT C., *Climate Change, Human Rights and Access to Justice*, in *Journal European Environment & Planning Law*, 2019;

- YONGE W., *European Commission's Controversial Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence*, in *The Secured Lender*, 2022, p. 34 ss.;
- ZANGHÌ C., PANELLA L., *La Protezione Internazionale dei Diritti dell'uomo*, IV ed., Torino, 2019;
- ZERK J. A., *Multinationals and Corporate Social Responsibility. Limitations and Opportunities in International Law*, Cambridge, 2006.